SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 febbraio 2025** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 19 dicembre 2024.

Determinazione e ripartizione dell'ammontare complessivo del contributo, per l'anno 2021, da versare al MASE da parte dei consorzi e dei sistemi autonomi che gestiscono rifiuti, determinato ai sensi dell'articolo 206-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visti gli articoli 9 e 41 della Costituzione;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Gilberto Pichetto Fratin è nominato Ministro della transizione ecologica;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022 con cui l'on. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e, in particolare, la Parte quarta rubricata «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati», che disciplina le modalità del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

Visto l'art. 177, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, a mente del quale «La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse»;

Visto, in particolare, l'art. 206-*bis* (Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti) del decreto legislativo n. 152 del 2006, che, al comma 1, attribuisce al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica specifiche funzioni per la corretta attuazione delle norme di cui alla Parte quarta del medesimo decreto, con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Visto, in particolare, il comma 6 del richiamato art. 206-*bis*, a mente del quale «All'onere derivante dall'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al comma 4 dell'art. 178-*ter* e al presente articolo, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di pari importo complessivo, il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 224, i soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere *a)* e *c)* e i consorzi di cui agli articoli 233, 234 e 236 nonché quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228, e i sistemi di cui agli articoli 178-*bis* e 178-*ter*. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entità del predetto onere da porre in capo ai consorzi e soggetti predetti. Dette somme sono versate dal Consorzio nazionale imballaggi e dagli altri soggetti e consorzi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 marzo 2018, n. 123, recante «Riparto del contributo dovuto per l'anno 2016, previsto dall'art. 206-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 2018;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 maggio 2020, n. 109, recante «Riparto del contributo dovuto per l'anno 2017, previsto dall'art. 206-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio 2020;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 27 maggio 2021, n 210, recante «Riparto del contributo dovuto per l'anno 2018, previsto dall'art. 206-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 165 del 12 luglio 2021;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 19 ottobre 2022, n. 456, recante «Riparto del contributo dovuto per l'anno 2019, previsto dall'art. 206-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 19 novembre 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 ottobre 2023, n. 347, recante «Riparto del contributo dovuto per l'anno 2020, previsto dall'art. 206-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2023;

Considerato che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi del comma 4, del richiamato art. 206-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, «Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'ISPRA, a tal fine utilizzando le risorse di cui al comma 6»;

Considerato che la gestione dei rifiuti costituisce attività di interesse generale per la collettività e che le relative funzioni attribuite al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica garantiscono la corretta attuazione della normativa nazionale e comunitaria di settore, il controllo sulla operatività dei consorzi e degli altri soggetti indicati dalle disposizioni sopra richiamate, la gestione delle risorse provenienti dal contributo ambientale, gli obiettivi da conseguire, il riconoscimento dei sistemi autonomi, il rispetto del funzionamento del mercato e della concorrenza;

Ritenuto necessario procedere alla determinazione del riparto del contributo annuale di euro 2.000.000,00 (due milioni), aggiornato al tasso di inflazione per l'anno 2021, così come previsto dal citato art. 206-*bis*, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Considerata la necessità di assicurare un'equa ripartizione del predetto onere contributivo tra i diversi soggetti obbligati;

Ritenuto opportuno, pertanto, assumere quale indicatore, ai fini del riparto, il valore della produzione, che consente di commisurare l'onere economico alla dimensione aziendale degli stessi;

Considerato necessario utilizzare, sulla base del criterio adottato, quale dato di riferimento per l'anno 2021 l'ultimo bilancio utile dei soggetti obbligati;

Ritenuto, per i sistemi di gestione autonoma dei rifiuti condotti da imprese private che, oltre all'attività inerente al proprio sistema autonomo, svolgono anche altre attività economiche, di dover assumere, ai medesimi fini, quale parametro di riferimento, il valore della produzione afferente al sistema autonomo, come attestato da una primaria società di revisione contabile iscritta al registro dei revisori legali;

Acquisita la documentazione necessaria ai fini della determinazione del contributo ai sensi dell'art. 206-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto il registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'art. 29 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

Visto il registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;

Considerato che la riscossione del suddetto contributo è destinata a finanziare le funzioni di vigilanza in capo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, condotte secondo una procedura volta a verificare la qualità dell'azione dei sistemi collettivi sotto il profilo ambientale;

Decreta:

Art. 1.

Principi generali

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Il presente decreto determina l'ammontare complessivo del contributo dovuto per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 206-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la ripartizione dello stesso tra i soggetti obbligati.
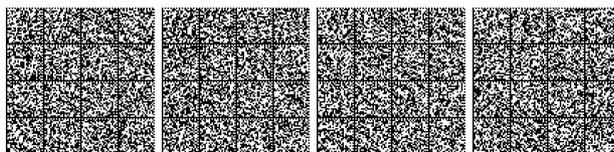
3. La ripartizione dell'onere contributivo è determinata in base al criterio di proporzionalità in relazione al valore della produzione di ciascuno dei soggetti obbligati, tenuto conto anche del carico gestionale ed amministrativo che i soggetti di maggior consistenza determinano sulle funzioni di vigilanza e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 2.

Soggetti obbligati

1. Sono obbligati al pagamento del contributo ai sensi dell'art. 206-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i soggetti indicati nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 3.

Riparto del contributo

1. Il contributo complessivo dovuto di cui all'art. 1, comma 2, è determinato, per l'anno 2021, in euro 2.080.000,00 (duemilioniottantamila/00) aggiornato al tasso di inflazione previsto per il medesimo anno.

2. L'onere contributivo a carico di ciascuno dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 206-*bis*, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'anno 2021, è individuato nella tabella allegata al presente decreto e si compone di una quota fissa, pari allo 0,2% del contributo complessivo, e di una quota variabile commisurata al valore della produzione attestato nel bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

3. Per i sistemi di gestione autonoma dei rifiuti condotti da imprese private che, oltre all'attività inerente al proprio sistema autonomo, svolgono anche altre attività economiche, la quota variabile dell'onere contributivo è determinata, secondo il medesimo criterio di cui al comma 2 del presente articolo, in base al valore della produzione afferente al sistema autonomo relativo all'esercizio 2020 che risulti attestato da una primaria società di revisione contabile iscritta al registro dei revisori legali.

Art. 4.

Modalità di pagamento

1. I soggetti individuati ai sensi del presente decreto sono tenuti ad effettuare pagamento delle somme dovute mediante versamento al Capo di entrata 32° - capitolo n. 2592 - articolo 30 del Ministero dell'economia e delle finanze intestato alla Tesoreria dello Stato.

2. Nella causale del versamento è indicato:

a) il riferimento all'art. 206-*bis*, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed all'annualità 2021;

b) il nominativo del soggetto obbligato.

3. Il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto.

4. La ricevuta di versamento è trasmessa alla Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo, nonché pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale, da presentarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, o, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione.

Roma, 19 dicembre 2024

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 270
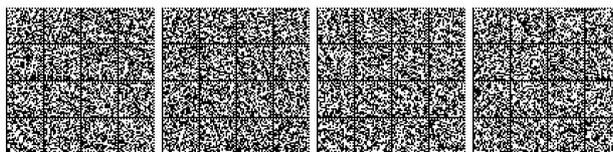
ALLEGATO

Tipologia di rifiuto	Soggetti obbligati	Valore della produzione bilancio 2020	Quota fissa (QF)	Quota variabile (QV)	Contributo Totale (QF + QV)	Contributo Totale Rivalutato
IMBALLAGGI	ALIPLAST/PARI	€ 4.988.346	€ 4.000	€ 5.561	€ 9.561	€ 9.944,00
IMBALLAGGI	CONAI (*)	€ 1.261.243.326	€ 4.000	€ 1.406.118	€ 1.410.118	€ 1.466.523,00
IMBALLAGGI	CONIP	€ 3.836.088	€ 4.000	€ 4.277	€ 8.277	€ 8.608,00
IMBALLAGGI	CORIPET	€ 62.543.877	€ 4.000	€ 69.728	€ 73.728	€ 76.677,00
OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI	CONOE	€ 557.290	€ 4.000	€ 621	€ 4.621	€ 4.806,00
OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI	RENOILS	€ 527.275	€ 4.000	€ 588	€ 4.588	€ 4.771,00
OLI MINERALI USATI	CONOU	€ 82.170.304	€ 4.000	€ 91.609	€ 95.609	€ 99.433,00
POLIETILENE	POLIECO	€ 5.293.369	€ 4.000	€ 5.901	€ 9.901	€ 10.297,00
POLIETILENE	ECOPOLIETILENE	€ 232.265	€ 4.000	€ 259	€ 4.259	€ 4.429,00
PFU	COBAT TYRE	€ 6.681.555	€ 4.000	€ 7.449	€ 11.449	€ 11.907,00
PFU	ECOPNEUS	€ 48.613.219	€ 4.000	€ 54.197	€ 58.197	€ 60.525,00
PFU	ECOTYRE	€ 10.843.114	€ 4.000	€ 12.089	€ 16.089	€ 16.732,00
PFU	GES TYRE	€ 443.401	€ 4.000	€ 494	€ 4.494	€ 4.674,00
PFU	GREEN POWER	€ 110.997	€ 4.000	€ 124	€ 4.124	€ 4.289,00
PFU	GREENTIRE	€ 6.725.137	€ 4.000	€ 7.498	€ 11.498	€ 11.958,00
PFU	PNEULIFE	€ 2.349.929	€ 4.000	€ 2.620	€ 6.620	€ 6.885,00
PFU	PROFILE RECYCLING TYRE	€ 0	€ 4.000	€ 0	€ 4.000	€ 4.160,00

Tipologia di rifiuto	**Soggetti obbligati**	**Valore della produzione bilancio 2020**	**Quota fissa (QF)**	**Quota variabile (QV)**	**Contributo Totale (QF + QV)**	**Contributo Totale Rivalutato**
RAEE	APIRAEE	€ 467.550	€ 4.000	€ 521	€ 4.521	€ 4.702,00
RAEE	COBAT RAEE	€ 6.125.446	€ 4.000	€ 6.829	€ 10.829	€ 11.262,00
RAEE	ECOEM	€ 1.597.672	€ 4.000	€ 1.781	€ 5.781	€ 6.013,00
RAEE	ECOLAMP	€ 5.019.084	€ 4.000	€ 5.596	€ 9.596	€ 9.979,00
RAEE	ECOLIGHT	€ 8.658.066	€ 4.000	€ 9.653	€ 13.653	€ 14.199,00
RAEE	ECOPED	€ 4.607.871	€ 4.000	€ 5.137	€ 9.137	€ 9.503,00
RAEE	ECO-PV	€ 847.860	€ 4.000	€ 945	€ 4.945	€ 5.143,00
RAEE	ERION WEEE	€ 88.914.414	€ 4.000	€ 99.128	€ 103.128	€ 107.253,00
RAEE	ERP ITALIA	€ 10.821.307	€ 4.000	€ 12.064	€ 16.064	€ 16.707,00
RAEE	ESA GESTIONE RAEE SCARL	€ 525.026	€ 4.000	€ 585	€ 4.585	€ 4.769,00
RAEE	LA MIA ENERGIA SCARL	€ 633.999	€ 4.000	€ 707	€ 4.707	€ 4.895,00
RAEE	PV CYCLE ITALIA	€ 2.073.708	€ 4.000	€ 2.312	€ 6.312	€ 6.564,00
RAEE	RIDOMUS	€ 3.096.309	€ 4.000	€ 3.452	€ 7.452	€ 7.750,00
RAEE	RLG	€ 603.045	€ 4.000	€ 672	€ 4.672	€ 4.859,00
PILE E BATTERIE	COBAT RIPA	€ 5.829.626	€ 4.000	€ 6.499	€ 10.499	€ 10.919,00
PILE E BATTERIE	CONSIBAT	€ 6.694.377	€ 4.000	€ 7.463	€ 11.463	€ 11.922,00
PILE E BATTERIE	ECOPOWER	€ 24.010.447	€ 4.000	€ 26.768	€ 30.768	€ 31.999,00
PILE E BATTERIE	SINAB	€ 675.765	€ 4.000	€ 753	€ 4.753	€ 4.944,00
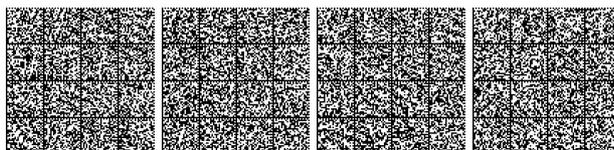
Tipologia di rifiuto	Soggetti obbligati	Valore della produzione bilancio 2020	Quota fissa (QF)	Quota variabile (QV)	Contributo Totale (QF + QV)	Contributo Totale Rivalutato
	Totale	**€ 1.668.361.064**	**€ 140.000**	**€ 1.860.000**	**€ 2.000.000**	**€ 2.080.000,00**

Incluso in CONAI (*)
BIOREPACK
CIAL
COMIECO
COREPLA
COREVE
RICREA
RILEGNO

25A01087

DECRETO 28 gennaio 2025.

Ampliamento dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Visto, in particolare l'art. 3, comma 7, dello stesso decreto che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica), determini, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) ed i soggetti interessati, l'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Vista, la legge 14 novembre 1995, n. 481, e sue modifiche e integrazioni, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010, 22 dicembre 2010, 8 agosto 2014, 28 dicembre 2017, 21 marzo 2019, 24 marzo 2021, 1° settembre 2022 e 29 ottobre 2024;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete nazionale di trasmissione;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 20 aprile 2005, che attribuisce alla società Terna S.p.a. la concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2010, recante modifica e aggiornamento della convenzione annessa alla concessione rilasciata alla società Terna per le attività di trasmissione e dispacciamento;

Considerato che le competenze in materia di energia ai sensi del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, nello specifico, l'art. 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Vista la deliberazione n. 616/2023/r/eel del 27 dicembre 2023 dell'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente recante «Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2024-2027», e nello specifico l'art. 44 dell'allegato A, con il quale l'Autorità ha introdotto un meccanismo incentivante alla cessione al gestore del sistema elettrico nazionale di linee e altri *asset* di rete in alta e altissima tensione da parte delle imprese distributrici;

Vista la nota n. Gruppo Terna/P20240131558 del 25 novembre 2024, con la quale la società Terna S.p.a. ha chiesto a questo Ministero l'inserimento nell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale del complesso delle infrastrutture elettriche in Alta Tensione («AT») di Areti S.p.a. localizzate nell'area metropolitana di Roma, elencate con dettaglio di denominazione e relativa consistenza all'Allegato 1 alla sopracitata istanza, costituito da:

la totalità delle linee in AT dell'area di Roma per complessivi n. 73 elettrodotti per una lunghezza pari a circa 481 km;

gli elementi di AT di n. 3 cabine primarie (Cinecittà/F, Smistamento Est e Magliana/F);

i raccordi 150 kV (ca. 4 km) attualmente in fase realizzativa, riferibili alla connessione della cabina primaria («CP») Grottarossa in entra-esce all'esistente linea «150 kV Flaminia/O - Monte Mario/O» e che consentiranno di avere continuità di proprietà delle direttrici 150 kV tra due impianti AT avuto riguardo ai lavori futuri programmati;

Considerato che, nella citata istanza, Terna S.p.a. ha rappresentato che, al fine di razionalizzare la proprietà delle reti ad alta tensione (AT) rimaste nella proprietà delle imprese distributrici e migliorarne l'efficienza nella gestione, manutenzione e sviluppo, Terna S.p.a. e Areti S.p.a., società del Gruppo Acea S.p.a., controllata da quest'ultima per la distribuzione di energia elettrica, hanno sottoscritto, in data 6 novembre 2024, un *term sheet* di natura vincolante, avente ad oggetto l'acquisizione, da parte di Terna, del 100% del capitale sociale di un veicolo societario di nuova costituzione («NewCo»), nel quale Areti conferirà, allo scopo, il complesso delle sopradette infrastrutture elettriche in Alta Tensione («AT») di sua proprietà localizzate nell'area metropolitana di Roma;

Vista la nota prot. n. 229502 del 12 dicembre 2024, con la quale questo Ministero ha chiesto all'Autorità di regolazione ARERA un parere in merito al possibile ampliamento dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale derivante dalle suddette acquisizioni;

Visto il parere n. 589/2024/I/eel del 27 dicembre 2024, con il quale ARERA, considerato che l'inclusione nell'ambito della RTN degli elementi di rete di proprietà di Areti S.p.a. elencati nel soprarichiamato Allegato 1 all'istanza del 25 novembre 2024 comporterebbe «un beneficio per il sistema elettrico, consentendo la riduzione della complessità di esercizio e una maggiore tempestività nell'implementazione delle scelte di rinnovo/potenziamento, con sostanziale invarianza delle tariffe di rete complessive per il sistema elettrico», ha espresso parere favorevole in merito alla sopradetta inclusione;

Ritenuto di concordare con l'Autorità sull'opportunità di inserire nella rete elettrica di trasmissione nazionale i soprarichiamati elementi di rete;

Considerato che le modalità di acquisizione, già concordate, saranno formalizzate nell'ambito di un successivo accordo che la società Terna S.p.a. provvederà a stipulare con Areti S.p.a., propedeutico all'effettivo inserimento nella rete elettrica di trasmissione nazionale dei suddetti *asset*;

Ritenuto che l'ampliamento della rete elettrica di trasmissione nazionale debba essere subordinato all'effettiva acquisizione da parte della società Terna S.p.a. dei suddetti elementi di rete;

Decreta:

Art. 1.

Ampliamento dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale

1. L'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale è modificato con l'inserimento in essa degli elementi di rete specificati nell'allegato 1 del presente decreto.

2. L'efficacia dell'inserimento di cui al comma 1 è subordinata al perfezionamento dell'acquisizione degli elementi di rete interessati da parte di Terna S.p.a.

3. La data del perfezionamento di cui al comma 2 è comunicata dalla società Terna S.p.a. a questo Ministero e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.
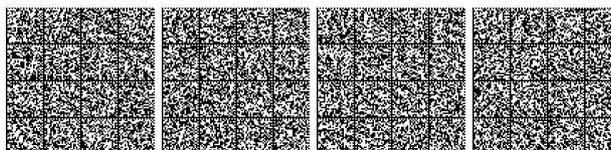
Art. 2.

Informazione al pubblico dell'ambito aggiornato della rete

1. La società Terna S.p.a. provvede a rendere disponibili le informazioni relative all'aggiornamento dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale mediante pubblicazione sul proprio sito Internet.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2025

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

AVVERTENZA:

Il decreto e l'allegato sono pubblicati sul sito istituzionale MASE - Ampliamento - Rete elettrica di trasmissione nazionale: https://www.mase.gov.it/energia/energia-elettrica/rete-elettrica-di-trasmissione-nazionale/ampliamento/

25A01022

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 febbraio 2025.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali «Più» (BTP Più), con godimento 25 febbraio 2025 e scadenza 25 febbraio 2033, quinta emissione BTP Valore.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani»;

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale Specialisti), concernente la Selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto direttoriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione,
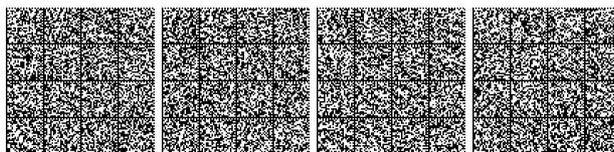
concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato (di seguito «decreto trasparenza»);

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito «testo unico della finanza»);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modificazioni recante il «Codice dei contratti pubblici», ed in particolare l'art. 56, comma 1, lettera *i)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Visto il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.a. del 28 giugno 2011, approvato dalla Consob con delibera n. 17904 del 25 agosto 2011, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 13 febbraio 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 12.028 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Viste le Linee guida della gestione del debito pubblico 2025;

Ritenuto opportuno disporre l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali a tasso fisso con cedole trimestrali calcolate in base a tassi prefissati e crescenti nel tempo (*step up*) e facoltà di rimborso anticipato - BTP Più, quinta emissione del BTP Valore, con godimento 25 febbraio 2025 e scadenza 25 febbraio 2033, da offrire tramite il Mercato telematico delle obbligazioni (di seguito «MOT»), diretto dalla Borsa Italiana S.p.a.;

Considerata l'opportunità di affidare la gestione della raccolta delle adesioni all'offerta dei citati buoni a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., Intesa Sanpaolo S.p.a. e UniCredit S.p.a. nella qualità di *dealers*, nonché a Banca Akros S.p.a. e Banca Sella Holding S.p.a., nella qualità di *co-dealers*, con il compito di coadiuvare le predette banche nelle operazioni medesime;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità all'*Information Memorandum* del 14 febbraio 2025;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico», nonché del «decreto cornice», è disposta una quinta emissione del BTP Valore (di seguito «BTP Più»), con le seguenti caratteristiche:

decorrenza: 25 febbraio 2025;

scadenza: 25 febbraio 2033;

interessi: cedole nominali trimestrali, con ciclo cedolare: il 25 febbraio, il 25 maggio, il 25 agosto ed il 25 novembre di ogni anno di durata del prestito, a partire dal 25 maggio 2025, calcolate in base ad un tasso di rendimento fisso per i primi quattro anni e crescente nel tempo. Tale tasso aumenta una sola volta per i restanti quattro anni di vita del titolo (meccanismo *step-up*);

tasso cedolare annuo: interessi corrisposti ad un tasso annuale con livelli prefissati crescenti. La sequenza di tassi cedolari annui definitivi sarà annunciata successivamente alla chiusura del collocamento, il giorno 21 febbraio 2025, salvo chiusura anticipata, ed i medesimi non potranno essere inferiori ai tassi cedolari annui minimi garantiti pari al 2,80% per i primi quattro anni e al 3,60 % per i successivi quattro anni;

rimborso anticipato: è prevista la facoltà per gli investitori di richiedere il rimborso anticipato dei titoli detenuti, fino all'intero ammontare acquistato durante il periodo di distribuzione, in lotti di 1.000 euro e multipli interi di 1.000 euro. Per ciascun titolo in relazione al quale sia stata esercitata la facoltà di rimborso anticipato, tale importo sarà pari al valore nominale del titolo (1.000 euro per ogni 1.000 euro di taglio unitario);

data di rimborso anticipato: 25 febbraio 2029;

prezzo di emissione: 100 (alla pari);

taglio unitario: 1.000 euro;

regolamento: 25 febbraio 2025.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei BTP Più, in conformità e secondo le modalità descritte nell'*Information Memorandum* del 14 febbraio 2025.

Art. 2.

Il periodo di collocamento avrà inizio alle ore 9,00 del 17 febbraio 2025 e terminerà alle ore 13,00 del 21 febbraio 2025, salvo chiusura anticipata.

Il collocamento non prevede eventuali riparti, né sarà applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo facoltà da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di chiudere anticipatamente l'emissione.

Tale chiusura anticipata, che comunque non potrà avere luogo prima delle ore 17,30 del terzo giorno di collocamento (19 febbraio), verrà comunicata entro il termine del se-

condo giorno di collocamento (18 febbraio) oppure entro le ore 13,00 dello stesso terzo giorno (19 febbraio). Dell'eventuale chiusura anticipata verrà data contestuale comunicazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e di Borsa Italiana S.p.a. secondo le rispettive prassi.
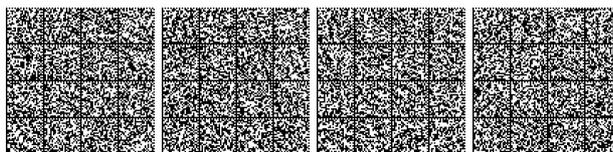
Qualora la chiusura anticipata avvenga nella quarta giornata di collocamento (20 febbraio), la medesima avrà luogo non prima delle ore 14,00 e la relativa comunicazione verrà effettuata entro il termine del terzo giorno di collocamento (19 febbraio) contestualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze e da Borsa Italiana S.p.a. secondo le rispettive prassi.

L'emissione verrà poi perfezionata con successivo decreto di accertamento, da emanarsi entro il 21 febbraio 2025, con il quale sarà accertata la quantità nominale emessa finale, nonché la serie dei tassi cedolari annui definitivi, fissati sulla base dell'andamento del mercato.

Nel caso in cui la chiusura anticipata si verificasse alle ore 17,30 del terzo giorno di collocamento (19 febbraio) o del quarto giorno di collocamento (20 febbraio), il decreto di accertamento verrà emanato entro la giornata successiva.

I titoli verranno collocati al prezzo di emissione di cui all'art. 1.

Sono ammessi a partecipare al collocamento i risparmiatori individuali e gli affini, ed in particolare le seguenti categorie di investitori, così come riportati nell'allegato alla Scheda informativa del titolo - BTP Più, - pubblicata dal Ministero dell'economia e delle finanze ed individuati nel citato *Information Memorandum* del 14 febbraio 2025, sono: *A)* persone fisiche comunque classificate; *B)* soggetti al dettaglio, con esclusione di controparti qualificate e clienti professionali di diritto (di cui all'allegato 3 del regolamento Consob n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni). Sono quindi inclusi i clienti al dettaglio divenuti professionali su richiesta (di cui al numero II dell'allegato 3 del regolamento Consob n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni), che ai fini dell'operazione dovranno farsi identificare come soggetti al dettaglio dall'intermediario a cui inviano o sottomettono l'ordine di acquisto o comunque far risultare all'intermediario tale loro qualifica; *C)* società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto delle categorie definite ai punti *A)* e *B)*; *D)* intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto delle categorie definite ai punti *A)* e *B)*; *E)* società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, esclusivamente per conto di clienti appartenenti alle categorie definite ai punti *A)* e *B)*.

La gestione degli ordini di acquisto dei titoli tramite il MOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a., è affidata a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., Intesa Sanpaolo S.p.a. e UniCredit S.p.a. nella qualità di *dealers*, e ai *co-dealers* Banca Akros S.p.a. e Banca Sella Holding S.p.a., con il compito di coadiuvare le predette banche nelle operazioni medesime.

Con i medesimi istituti è concluso un Accordo di sottoscrizione in data 14 febbraio 2025, al fine di regolare l'attività connessa all'emissione dei titoli.

Ai predetti istituti, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., Intesa Sanpaolo S.p.a. e UniCredit S.p.a., Banca Akros S.p.a. e Banca Sella Holding S.p.a., a fronte del servizio di supporto reso al Ministero dell'economia e delle finanze per il collocamento dell'emissione e per l'attività di quotazione sul mercato secondario con le modalità previste dall'Accordo di sottoscrizione datato 14 febbraio 2025, verrà corrisposta una commissione complessivamente pari allo 0,085% del valore nominale dei titoli emessi, così suddivisa:

0,07275% suddivisi in parti uguali tra i *dealers* Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., Intesa Sanpaolo S.p.a. e Unicredit S.p.a.;

0,01225% suddivisi in parti uguali tra i *co-dealers* Banca Akros S.p.a. e Banca Sella Holding S.p.a.

La commissione da attribuire ai *co-dealers* verrà corrisposta per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.a. e Unicredit S.p.a., in conformità all'Accordo di sottoscrizione del 14 febbraio 2025.

Agli intermediari finanziari che partecipano alla raccolta degli ordini della clientela ammessa alla distribuzione dei BTP Più, viene riconosciuta una commissione di importo pari allo 0,65% dell'ammontare nominale complessivo degli ordini di acquisto rispettivamente raccolti nel periodo di collocamento.

Tale commissione verrà corrisposta tramite le sopra nominate Intesa Sanpaolo S.p.a. e Unicredit S.p.a., che la riverseranno agli altri operatori partecipanti al MOT ai fini del riconoscimento agli intermediari che ne hanno diritto. Per aventi diritto si intendono gli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell'acquirente finale del titolo ovvero che, nell'ambito dell'attività di raccolta degli ordini di acquisto di titoli dalla propria clientela e della trasmissione di tali ordini, direttamente o indirettamente, dalla propria clientela ai fini della loro immissione sul MOT, presteranno i servizi e le attività di investimento dell'esecuzione di ordini per conto dei clienti o della ricezione e trasmissione di ordini, come definiti nel testo unico della Finanza, in conformità con le disposizioni del «decreto trasparenza».

Gli intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli individuali e le società fiduciarie che partecipano al collocamento, per conto di soggetti ammessi a partecipare alla medesima, non riceveranno tale commissione in quanto considerati alla stregua di acquirenti finali.

La responsabilità di accertare la natura dell'investitore e, dunque, la legittimazione a partecipare alla procedura di collocamento, spetta all'intermediario di prossimità rispetto all'investitore, ossia all'intermediario che riceve l'ordine direttamente dall'acquirente finale.

Tale ordine potrà essere effettuato allo sportello o mediante il sistema *home banking*, abilitato al *trading on-line*.
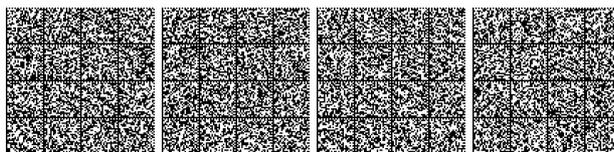
Alla clientela non dovrà essere applicato alcun onere, da parte dei predetti intermediari, a fronte della raccolta degli ordini durante il sopraindicato periodo di collocamento, in applicazione di quanto previsto dal decreto trasparenza.

Tutte le predette commissioni verranno corrisposte alla data del 27 febbraio 2025 nelle modalità sopra descritte.

Terminato il periodo di collocamento, le proposte di acquisto validamente inserite, divengono ordini di acquisto non revocabili.

Il MOT, gestito da Borsa Italiana S.p.a., provvederà all'attività concernente la distribuzione dei titoli ed i relativi ordini di acquisto, nonché ad ogni attività connessa e conseguente, in conformità al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.a.

I titoli saranno distribuiti attraverso il MOT prima della data di regolamento e mediante l'abbinamento tra le proposte di vendita, immesse dai *dealers* nel corso del periodo di distribuzione, e le proposte di acquisto, immesse dagli operatori partecipanti al MOT, ivi inclusi i *dealers*, sia per conto proprio che per conto terzi. I contratti conclusi saranno regolati alla data del 25 febbraio 2025.

Ferme restando le limitazioni applicabili ai destinatari dell'offerta di cui all'*Information Memorandum*, i *dealers* ed i *co-dealers*, al fine di adempiere agli impegni di quotazione, a partire dall'avvio delle negoziazioni ufficiali immetteranno nel corso del periodo di distribuzione proposte di acquisto dei titoli per conto proprio, conformemente a quanto indicato nel «testo unico», per un ammontare nominale di titoli pari a euro 10.000.000 (dieci milioni) per ciascun *dealer* e pari a euro 5.000.000 (cinque milioni) per ciascun *co-dealer*. Nella specifica ipotesi ai *dealers* e *co-dealers* non verrà corrisposta alcuna commissione.

Ai BTP Più verrà attribuito un codice ISIN «Codice BTP Più Rimborso Anticipato», assegnato a tutti i titoli con riferimento ai quali sussistono i requisiti per l'attribuzione dell'opzione di rimborso anticipato, e un codice ISIN «Codice BTP Più», assegnato ai titoli con riferimento ai quali non sussistono tali requisiti. Qualora un titolo cui è assegnato il «Codice BTP Più Rimborso Anticipato» sia venduto, al momento della cessione a tale titolo sarà attribuito il «Codice BTP Più», pertanto saranno negoziabili esclusivamente i titoli con «Codice BTP Più». Si precisa che i titoli distribuiti nel corso del periodo di distribuzione recheranno il «Codice BTP Più rimborso Anticipato», e la modifica del codice (dal «Codice BTP Più Rimborso Anticipato» al «Codice BTP Più») sarà effettuata dagli intermediari depositari in sede di disposizione di vendita.

Art. 3.

Il rimborso anticipato avverrà in conformità e secondo le modalità descritte nell'*Information Memorandum* del 14 febbraio 2025.

La data di rimborso anticipato sarà il 25 febbraio 2029 e coinciderà con la fine del quarto anno.

Per ciascun titolo in relazione al quale sia stata esercitata la facoltà di rimborso anticipato, tale importo sarà pari al valore nominale del titolo (1.000 euro per ogni 1.000 euro di taglio unitario).

La facoltà /opzione di richiedere il rimborso anticipato è riservata ai soli soggetti che abbiano acquistato i relativi titoli nel corso del periodo di distribuzione e che abbiano mantenuto ininterrottamente la titolarità degli stessi fino alla data di esercizio dell'opzione del rimborso anticipato. Tale facoltà di richiedere il rimborso anticipato potrà essere esercitata dal 29 gennaio 2029 al 16 febbraio 2029.

La richiesta di rimborso anticipato va effettuata, rivolgendosi direttamente all'intermediario depositario dei titoli. L'emittente darà comunicazione del periodo di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato in prossimità dello stesso. In ogni caso, tale comunicazione, di cui verrà dato ampio risalto, sarà contestuale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e di Borsa Italiana S.p.a. e pubblicata secondo le rispettive prassi.

La richiesta di rimborso anticipato non comporta oneri per l'investitore ed è irrevocabile. I titoli per i quali sia stata esercitata l'opzione di rimborso anticipato non potranno essere trasferiti a terzi e saranno indisponibili sino alla relativa data di rimborso anticipato.

I titoli rimborsati anticipatamente cesseranno di essere fruttiferi dalla data di rimborso anticipato e saranno immediatamente cancellati.

Il capitale sottoscritto è comunque garantito alla scadenza finale degli otto anni per gli acquirenti che non avranno esercitato tale opzione di rimborso anticipato ed in ogni caso il titolo potrà essere ceduto interamente o in parte prima della sua scadenza, senza vincoli, alle condizioni di mercato.

Art. 4.

L'importo minimo acquistabile durante il periodo di distribuzione dei BTP Più è di 1.000 euro nominali; gli acquisti potranno quindi avvenire per tale importo o multipli di tale cifra.

In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) e Banca d'Italia, in forza dell'art. 26 del «testo unico», il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 24 giugno del 1998, n. 213, e successive modifiche, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili che continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Art. 5.

Gli interessi maturati saranno corrisposti ad un tasso cedolare annuo con livelli prefissati crescenti sul capitale nominale sottoscritto al netto dell'eventuale rimborso anticipato. Le cedole verranno calcolate in base ad un tasso cedolare annuo fisso per i primi quattro anni (primo periodo) e ad un tasso cedolare annuo fisso superiore per i successivi quattro anni (secondo periodo). I tassi cedolari annui definitivi sono fissati alla chiusura del collocamento sulla base delle condizioni di mercato e

potranno essere confermati o rivisti al rialzo rispetto ai tassi cedolari annui minimi garantiti comunicati all'avvio del collocamento.

Il tasso cedolare annuo per il primo periodo (quindi applicabile alle cedole pagabili dal 25 maggio 2025 al 25 febbraio 2029) e il tasso cedolare annuo per il secondo periodo (quindi applicabile alle cedole pagabili dal 25 maggio 2029 al 25 febbraio 2033), fissati sulla base dell'andamento del mercato, saranno resi noti al pubblico mediante comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze dopo la chiusura del periodo di collocamento, salvo chiusura anticipata.

In caso di chiusura anticipata, il tasso cedolare annuo applicabile al primo periodo e quello applicabile al secondo periodo, fissati sulla base dell'andamento del mercato saranno resi noti al pubblico, mediante comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il giorno successivo a quello di chiusura anticipata. Il tasso cedolare annuo applicabile al primo periodo sarà non inferiore al 2,80% e quello applicabile al secondo periodo sarà non inferiore al 3,60%.

Per ogni periodo l'importo di ciascuna cedola trimestrale («Cedola») con riferimento al capitale minimo di euro 1.000, è calcolato moltiplicando il relativo tasso cedolare annuo, diviso quattro, per l'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro).

In formula:

$$Cedola_t = \frac{\text{Tasso Cedolare Annuo * valore nominale minimo}}{4}$$

dove:

$Cedola_t$ indica una cedola;

Tasso Cedolare Annuo ha il significato dinanzi specificato.

Art. 6.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi, e del rimborso del capitale, ai BTP Più, si applicano le disposizioni del decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche, nonché quelle del decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 7.

Il giorno 25 febbraio 2025 la Banca d'Italia riceverà, dalle due banche di cui all'art. 2, l'importo corrispondente ai titoli collocati.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto direttoriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Il medesimo giorno 25 febbraio 2025 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo introitato, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Gli importi delle commissioni di cui all'art. 2 saranno scritturati dalla Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare», alla data del 27 febbraio 2025.

L'onere relativo al pagamento delle suddette commissioni farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025.

Art. 8.

Entro trenta giorni dalla data di rimborso anticipato di cui all'art. 2, la Banca d'Italia comunicherà al Dipartimento del Tesoro - Direzione II, l'ammontare residuo in circolazione del capitale del prestito.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare il capitale nominale dei BTP Più rimasto in circolazione.

Art. 9.

Il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze firmerà i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

Art. 10.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2025 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativi agli anni finanziari 2029 e 2033, faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A01141
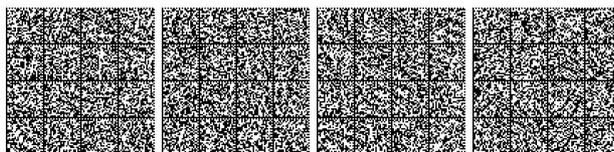
MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 novembre 2024.

Approvazione del programma rimodulato per l'assegnazione alla Regione Campania di quota parte delle risorse per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici (REMS).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente disposizioni in materia di riordino della medicina penitenziaria a norma della legge 30 novembre 1998, n. 419;

Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d' intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle risorse finanziarie le modalità e i criteri di trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 30 maggio 2008;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri»;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, recante «Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari»;

Visto l'art. 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e successive modificazioni, contenente disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa al 31 marzo 2015 il termine per il completamento del processo di tali strutture e che prevede la possibilità per le regioni di modificare entro il 15 giugno 2014 i programmi presentati in precedenza, al fine di provvedere alla riqualificazione dei Dipartimenti di salute mentale, di contenere il numero complessivo dei posti letto da realizzare nelle strutture sanitarie e di destinare le risorse alla realizzazione e riqualificazione delle sole strutture pubbliche;

Visto altresì il comma 2 del suddetto art. 3-*ter*, il quale dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, del 1° ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 2012, concernente la definizione, a integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché le tabelle F ed E delle leggi 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311, 23 dicembre 2005, n. 266, 27 dicembre 2006, n. 296, 24 dicembre 2007, n. 244, 22 dicembre 2008, n. 203, 23 dicembre 2009, n. 191, 13 dicembre 2010, n. 220, 12 novembre 2011, n. 183, 24 dicembre 2012, n. 228, 27 dicembre 2013, n. 147, 23 dicembre 2014, n. 190, 28 dicembre 2015, n. 208, 11 dicembre 2016, n. 232, 27 dicembre 2017, n. 205, 30 dicembre 2018, n. 145, 27 dicembre 2019, n. 160, 30 dicembre 2020, n. 178, 30 dicembre 2021, n. 234, 29 dicembre 2022, n. 197 e 30 dicembre 2023, n. 213;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute»;

Visto il comma 6 del citato art. 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, che autorizza la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013, e stabilisce che le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale
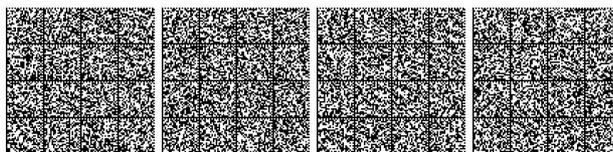
di interventi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione, che deve consentire la realizzabilità di progetti terapeutico-riabilitativi individuali. All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Preso atto che sull'importo di 120 milioni di euro – previsto per l'anno 2012 per il finanziamento del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari – è stata applicata una riduzione per un valore pari a 2.944.045,00 euro;

Preso atto che per l'esercizio 2013, l'iniziale importo di 60 milioni di euro è stato complessivamente ridotto di 3.247.964,00 euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi del citato art. 13, comma 1-*quinquies* del decreto-legge 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e 2.748.000,00 euro ai sensi dell'art. 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Rideterminato quindi, nei seguenti valori, lo stanziamento di bilancio per le finalità di cui al citato art. 3-*ter*, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011: esercizio 2012: euro 117.055.955,00; esercizio 2013: euro 56.752.036,00, per un valore complessivamente pari, nei due esercizi, a euro 173.807.991,00;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 2013, di riparto del finanziamento previsto dal citato art. 3-*ter*, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come rideterminato dalle disposizioni su indicate;

Dato atto altresì che l'art. 3, comma 1, del citato decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, dispone che le regioni possono stipulare specifici accordi interregionali per la realizzazione di strutture comuni in cui ospitare i soggetti internati provenienti dalle regioni stesse e che con il decreto del Ministro della salute di approvazione del programma si provvede anche a individuare, in caso di accordo interregionale, la regione beneficiaria della relativa somma;

Considerato che il suindicato decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012 ripartisce risorse complessivamente pari a euro 173.807.991,00 e all'art. 1, comma 2 dispone che le risorse sono assegnate ad ogni singola regione, con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo delle risorse ripartite;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 recante «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»;

Acquisito il concerto tecnico-finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 20858 dell'11 settembre 2013, sull'importo pari a euro 18.376.603,58, da assegnare alla Regione Campania;

Visto il decreto del Ministro della salute del 9 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 2013, che assegna alla Regione Campania l'importo di euro 18.376.603,58 per lo svolgimento del programma di realizzazione costituito dai seguenti interventi:

1) «Lavori di riconversione ed adeguamento a struttura sanitaria extraospedaliera di venti posti letto per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari della RSA di San Nicola Baronia (AV)», per un importo a carico dello Stato pari ad euro 1.070.001,38;

2) «Lavori di ristrutturazione e adeguamento di un edificio sito nel Comune di Arpaise (BN), già adibito a SIR, da destinare a struttura sanitaria extraospedaliera di venti posti letto per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari», per un importo a carico dello Stato pari ad euro 1.222.999,60;

3) «Lavori di ristrutturazione e adeguamento di un edificio sito nel Comune di Calvi Risorta (CE), da destinare a struttura sanitaria extraospedaliera di venti posti letto per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari», per un importo a carico dello Stato pari ad euro 1.368.052,25;

4) «Lavori di costruzione, nel Comune di Francolise (CE) di un edificio da destinare a struttura residenziale extraospedaliera di venti posti letto per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari», per un importo a carico dello Stato pari ad euro 3.842.549,55;

5) «Lavori di ristrutturazione, adeguamento e consolidamento strutturale dell'edificio sito in Napoli denominato "Gesù e Maria" per la realizzazione di una struttura residenziale di venti posti letto per il superamento degli OPG», per un importo a carico dello Stato di euro 3.300.000,75;

6) «Lavori di ristrutturazione ed adeguamento antisismico di un fabbricato sito nel Comune di Acerra (NA) da destinare a struttura sanitaria extraospedaliera di venti posti letto per il superamento degli OPG», per un importo a carico dello Stato pari ad euro 2.350.000,75;

7) «Lavori di costruzione, nel Comune di Cicciano (NA) di un edificio da destinare a struttura residenziale extraospedaliera di venti posti letto per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari», per un importo a carico dello Stato pari ad euro 3.400.000,60;

8) «Lavori di ristrutturazione e adeguamento di un edificio sito nel Comune di Capaccio (SA), già adibito a RSA, da destinare a struttura sanitaria extraospedaliera di venti posti letto per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari», per un importo a carico dello Stato pari ad euro 1.822.998,70;

Preso atto che la Regione Campania si è già avvalsa della facoltà di modificare il programma presentato in precedenza, ai sensi del citato art. 3-*ter*, comma 6, del citato decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni;
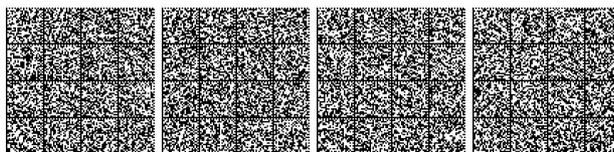
Visto il decreto del Ministro della salute del 14 novembre 2017, che revoca parte del decreto ministeriale del 9 ottobre 2013 e riassegna la somma di euro. 15.938.549,95 a carico dello Stato, al nuovo Programma per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, per un importo complessivo pari a euro 18.417.534,87 di cui euro 15.938.549,95 a carico dello Stato, costituito dai seguenti interventi:

1) ristrutturazione edificio sito in Solofra (AV) per potenziamento Dipartimento di salute mentale, per un importo complessivo pari a 1.281.134,11 euro di cui 1.217.077,40 euro a carico dello Stato e 64.056,71 euro a carico della regione;

2) lavori di ristrutturazione immobile in Puglianello (BN) per realizzazione di una S.I.R., per un importo complessivo pari a 2.403.323,30 euro di cui 924.869,24 euro a carico dello Stato, 48.677,33 euro a carico della regione e 1.429.776,73 euro a carico della A.S.L. di Benevento;

3) struttura polivalente psichiatrica di riabilitazione psicosociale in Francolise (CE), per un importo complessivo pari a 2.347.823,15 euro di cui 2.230.431,99 euro a carico dello Stato pari e 117.391,16 euro a carico della regione;

4) lavori di ristrutturazione e adeguamento a S.I.R. del complesso «Gesù e Maria» di Napoli, per un importo complessivo pari a 3.000.000,00 euro di cui 2.650.179,72 euro a carico dello Stato, 139.483,14 euro a carico della regione e 210.337,14 euro a carico della A.S.L. Napoli 1 Centro;

5) lavori di adeguamento e completamento di un edificio da destinare a Centro diurno psichiatrico e struttura residenziale psichiatrica in Acerra (NA) per un importo complessivo pari a 2.791.800,25 euro di cui 652.210,24 euro a carico dello Stato e 139.590,01 euro a carico della regione;

6) ristrutturazione U.O.S.M./Centro diurno P.zza Giovanni XXIII in Castellammare di Stabia (NA), per un importo complessivo pari a 298.344,90 euro di cui 283.427,66 euro a carico dello Stato e 14.917,24 euro a carico della regione;

7) ristrutturazione U.O.S.M/Centro diurno via Marconi in Torre del Greco (NA) per un importo per un importo complessivo pari a 985.337,82 euro di cui 936.070,93 euro a carico dello Stato e 49.266,89 euro a carico della regione;

8) ristrutturazione locale sito in via Municipio per realizzazione di una S.I.R. in Palma Campania, per un importo complessivo pari a 1.095.072,00 euro di cui 1.040.318,40 euro carico dello Stato e 54.753,60 euro a carico della regione;

9) S.P.D.C. presso il P.O. «S. Anna e Madonna della Neve» di Boscotrecase (NA) per un importo complessivo pari a 910.900,80 euro di cui 865.355,76 euro a carico dello Stato e 45.545,04 euro a carico della regione;

10) S.P.D.C. presso il P.O. «Umberto I» di Nocera Inferiore (SA), per un importo complessivo pari a 705.000,00 euro di cui 669.750,00 euro a carico dello Stato e 35.250,00 euro a carico della regione;

11) S.P.D.C. presso il P.O. «L. Curtò» di Polla (SA), per un importo complessivo pari a 397.352,00 euro di cui 377.484,40 euro a carico dello Stato e 19.867,60 euro a carico della regione;

12) ristrutturazione S.I.R. «Monteoliveto Casamica» in Nocera Inferiore (SA), per un importo complessivo pari a 579.275,17 euro di cui 550.311,41 euro a carico dello Stato e 28.963,76 euro a carico della regione;

13) ristrutturazione SIR «Villa Agnetti» in Cava dei Tirreni (SA), per un importo complessivo pari a 395.787,12 euro di cui 375.997,76 euro a carico dello Stato e 19.789,36 euro a carico della regione;

14) ristrutturazione SIR in Salerno alla via Bastioni per un importo complessivo pari 530.102,83 euro di cui a carico dello Stato pari a 503.597,69 euro e 26.505,14 euro a carico della regione;

15) ristrutturazione SIR «Castel Ruggiero» in Torre Orsaia (SA), per un importo complessivo pari a 498.200,00 euro di cui 473.290,00 euro a carico dello Stato e 24.910,00 euro a carico della regione;

16) UOSM di Eboli (SA), per un importo complessivo pari a 198.081,42 euro di cui 188.177,35 euro a carico dello Stato e 9.904,07 euro a carico della regione;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 agosto 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 221 del 20 settembre 2024, di approvazione del programma rimodulato per l'assegnazione alla Regione Campania di quota parte delle risorse per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici (REMS) per un importo complessivo pari a euro 2.598.798,54, di cui euro 2.468.858,61 a carico dello Stato ed euro 129.939,93 a carico della regione;

Vista la nota prot. n. 331402 del 4 luglio 2024 (acquisita al prot. MDS n. 14922 del 5 luglio 2024) avente ad oggetto: «Programma regionale per il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari - Potenziamento dei DSM - Richiesta rimodulazione interventi programmati per l'ASL Napoli 3 Sud (schede intervento dalla n. 6 alla n. 9)», con la quale la Regione Campania ha trasmesso il decreto dirigenziale regionale n. 632 del 2 luglio 2024 avente ad oggetto: «Programma regionale per il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari – Potenziamento dei DSM - Approvazione rimodulazione interventi programmati per l'ASL Napoli 3 Sud (schede intervento dalla n. 6 alla n. 9) - Rettifiche e/o integrazioni al decreto dirigenziale n. 485 del 23 maggio 2024», pari a 3.289.655,52 euro, di cui 3.125.172,74 euro a carico dello Stato ed euro 164.482,78 a carico della regione, per gli interventi rimodulati riportati nelle schede n. 6, n. 7, n. 8 e n. 9;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni di cui in premessa, il decreto del Ministro della salute 9 ottobre 2017 è revocato per la parte relativa agli interventi oggetto di rimodulazione.
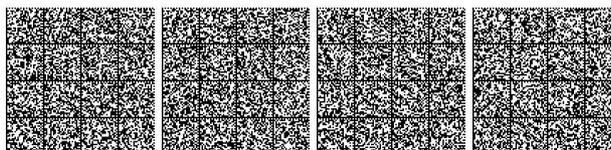
Art. 2.

È approvata la rimodulazione degli interventi di cui al decreto dirigenziale n. 632 del 2 luglio 2024 della Regione Campania, per un importo complessivo di 3.289.655,52 euro, di cui 3.125.172,74 euro a carico dello Stato e 164.482,78 euro a carico della regione, con il seguente dettaglio:

Scheda n. 6 «Ristrutturazione U.O.S.M./Centro diurno P.zza Giovanni XXIII in Castellammare di Stabia (NA) per un importo complessivo di 298.344,90 euro, di cui a carico dello Stato 283.427,66 euro e di 14.917,24 euro a carico della regione» - sostituita dalla scheda intervento «Lavori di ristrutturazione della SIR per l'adeguamento alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza» sede Torre Annunziata, per l'importo complessivo di euro 417.600,00 di cui euro 396.720,00 a carico dello Stato ed euro 20.880,00 a carico della regione;

Scheda n. 7 «Ristrutturazione U.O.S.M/Centro diurno via Marconi in Torre del Greco (NA) per un importo complessivo di 985.337,82 euro, di cui a carico dello Stato 936.070,93 euro e di 49.266,89 euro a carico della regione» - sostituita con la scheda intervento «Lavori di ristrutturazione dell'U.O. di Salute mentale per l'adeguamento alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza» sede di Ercolano, per l'importo complessivo di euro 216.000,00 di cui euro 205.200,00 a carico dello Stato, euro 10.800,00 a carico della regione;

Scheda n. 8 «Ristrutturazione locale sito in via Municipio per realizzazione di una S.I.R. in Palma Campania per un importo complessivo di 1.095.072,00 euro, di cui 1.040.318,40 euro a carico dello Stato e di 54.753,60 euro a carico della regione» - sostituita con la scheda intervento «Lavori di ristrutturazione dell'U.O. di Salute mentale per l'adeguamento alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza» sede di Pollena Trocchia, per l'importo complessivo di euro 456.055,52 di cui euro 433.252,74 a carico dello Stato, euro 22.802,78 a carico della regione;

Scheda n. 9 «Realizzazione S.P.D.C. presso il P.O. "S. Anna e Madonna della Neve" di Boscotrecase (NA)», per un importo complessivo pari ad euro 910.900,80, di cui euro 865.355,76 a carico dello Stato ed euro 45.545,04 a carico della regione – importi rimodulati per un importo complessivo pari ad euro 2.200.000,00, di cui euro 2.090.000,00 a carico dello Stato ed euro 110.000,00 a carico della regione.

Art. 3.

1. Il presente decreto si avvale delle autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'art. 50, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448 integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, nonché le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311, 23 dicembre 2005, n. 266, 27 dicembre 2006, n. 296, 24 dicembre 2007, n. 244, 22 dicembre 2008, n. 203, 23 dicembre 2009, n. 191, 13 dicembre 2010, n. 220, 12 novembre 2011, n. 183, 24 dicembre 2012, n. 228, 27 dicembre 2013, n. 147, 23 dicembre 2014, n. 190, 28 dicembre 2015, n. 208, 11 dicembre 2016, n. 232, 27 dicembre 2017, n. 205 e 30 dicembre 2018, n. 145, 27 dicembre 2019, n. 160, 30 dicembre 2020, n. 178, 30 dicembre 2021, n. 234 e 29 dicembre 2022, n. 197, 30 dicembre 2023, n. 213.

2. All'erogazione delle risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze per stati di avanzamento dei lavori.

Art. 4.

1. La Regione Campania trasmette al Ministero della salute gli atti di approvazione dei progetti di realizzazione degli interventi di cui all'art. 2.

2. La Regione Campania dà comunicazione al Ministero della salute dell'indizione della gara di appalto, della data dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, dell'avvenuta chiusura dei lavori, dell'avvenuto collaudo degli stessi e dell'avvenuta messa in esercizio delle strutture.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2024

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 110

25A01086

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 7 febbraio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Calì - società cooperativa sociale a r.l.», in Pescara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze della ispezione straordinaria, conclusa con la proposta di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 2545-*terdecies* del codice civile della società cooperativa «Calì - società cooperativa sociale a r.l.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2023, allegata al verbale di ispezione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, a fronte di un attivo circolante di euro 72.721,74, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 374.350,76 ed un patrimonio netto negativo di euro - 518.381,00;

Considerato che in data 17 settembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che la Confederazione cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 17 dicembre 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Calì - società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Pescara (PE) (codice fiscale 01999290685), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Paolo Benigni, nato a Roma il 29 giugno 1965 (codice fiscale BNGPLA65H29H501X), ivi domiciliato in Circonvallazione Clodia n. 169.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 febbraio 2025

Il Ministro: URSO

25A01072

DECRETO 7 febbraio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cascina Burattana cooperativa sociale agricola», in Busto Arsizio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 4 ottobre 2023 n. 90/2023 del Tribunale di Busto Arsizio, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cascina Burattana cooperativa sociale agricola»;

Considerato che, *ex* art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità

e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che la Confederazione cooperative italiane, Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 17 dicembre 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cascina Burattana cooperativa sociale agricola», con sede in Busto Arsizio (VA) (codice fiscale 03196090124), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Enrica Legramandi, nata a Calcinate (BG) il 23 gennaio 1979 (codice fiscale LGRNRC79A63B393B), domiciliata in Bergamo (BG), Passaggio Canonici Lateranensi n. 12.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 febbraio 2025

Il Ministro: URSO

25A01073

DECRETO 7 febbraio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.M.S.U. Cooperativa multi servizi Umbria società cooperativa sociale in liquidazione», in Terni e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'ispezione straordinaria disposta dalla Direzione generale servizi di vigilanza, con la quale si è chiesto che la società «C.M.S.U. Cooperativa multiservizi Umbria società cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 112.649,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.044.762,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 933.202,00, dati che non depongono a favore della continuazione della liquidazione al di fuori di un ambito concorsuale;

Considerato che in data 30 agosto 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;
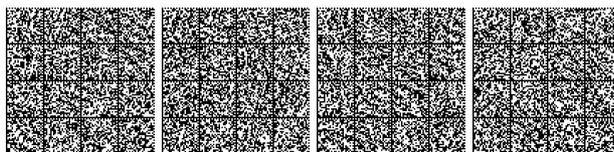
Viste le controdeduzioni presentate dal legale rappresentante della suddetta cooperativa, pervenute in data 21 settembre 2023;

Considerato che in data 6 ottobre 2023 il competente ufficio ha invitato il legale rappresentante della società a produrre ulteriori elementi di conoscenza e che lo stesso, in data 2 novembre 2023, ha trasmesso una situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2023;

Considerato che il competente ufficio con nota del 1° marzo 2024 ha provveduto a comunicare alla società che avrebbe dato seguito al procedimento avviato, dato il permanere dello stato di insolvenza della cooperativa, confermato anche dall'ultimo bilancio depositato successivamente;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che la Lega nazionale delle cooperative e mutue, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 17 dicembre 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «C.M.S.U. Cooperativa multi servizi Umbria società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Terni (TR) (codice fiscale 01549450557), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Lorena Bucari, nata a Gualdo Tadino (PG) il 23 agosto 1973 (codice fiscale BCRLRN73M63E230C), domiciliata in Foligno (PG) - via Monte di Pale n. 1.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 febbraio 2025

Il Ministro: URSO

25A01074

DECRETO 7 febbraio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Legnanese Servizi cooperativa a responsabilità limitata» o più semplicemente «Coo.Le.Ser. cooperativa sociale a r.l.», in Busto Arsizio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 6 maggio 2024, n. 60/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa Legnanese Servizi cooperativa a responsabilità limitata» o più semplicemente «Coo.Le.Ser. cooperativa sociale a r.l.»;

Considerato che, *ex* art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente

perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che la Confederazione cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 17 dicembre 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa Legnanese Servizi cooperativa a responsabilità limitata» o più semplicemente «Coo.Le.Ser. cooperativa sociale a r.l.», con sede in Busto Arsizio (VA) (codice fiscale 01463040129), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Laura Maria Farina, nata a Giussano (MB) il 9 agosto 1961 (codice fiscale FRNLMR61M49E063R), ivi domiciliata in via Umberto Maddalena n. 6.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 febbraio 2025

Il Ministro: URSO

25A01075

DECRETO 13 febbraio 2025.

Gestione commissariale della «Organizzazione di produttori della vongola e dei molluschi di Rimini società cooperativa», in Rimini e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel Ministero delle imprese e del made in Italy la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018 relativo ai «Criteri di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari governativi, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con

il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi Comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza svolta nei confronti della «Organizzazione di produttori della vongola e dei molluschi di Rimini società cooperativa», codice fiscale 04035710401, come riportate nel verbale di revisione, sottoscritto in data 20 ottobre 2023, con il quale il revisore incaricato ha proposto l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la nota protocollo n. 71314 del 9 settembre 2024, regolarmente consegnata nella casella di posta elettronica certificata del sodalizio, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata trasmessa all'ente la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento proposto dal revisore, in quanto la cooperativa non ha eliminato le gravi irregolarità, oggetto di diffida, che di seguito si evidenziano: 1) non è stato modificato lo Statuto per adeguarlo alla effettiva attività svolta e alla base sociale esistente o non si è provveduto, in alternativa, a escludere i soci aventi requisiti non in linea con le previsioni statutarie; 2) non è stato nominato l'organo di controllo contabile, obbligatorio considerato che il sodalizio applica le norme sulle S.p.a. in quanto compatibili; 3) non è stata modificata l'iscrizione all'albo delle cooperative nella categoria dei «consorzi», secondo quanto previsto dallo Statuto che dispone il perseguimento dello scopo mutualistico di tipo consortile; 4) non è stato deliberato in merito alla gratuità delle cariche del C.d.A.; 5) non è stato trascritto il verbale dell'assemblea del 30 aprile 2023 andata deserta; 6) non è stato rielaborato il bilancio 2020 secondo la normativa vigente; 7) non sono stati regolarizzati il libro soci, il libro delle assemblee e del C.d.A., con la corretta indicazione nei verbali dei nominativi dei presenti, degli assenti e dei delegati; 8) non è stato esibito il provvedimento di comunicazione obbligatorio ai soci receduti, in conformità al dettato dell'art. 8.2 dello Statuto; 9) non sono stati versati in modo corretto i contributi di revisione;

Considerato che in riscontro a tale comunicazione non sono pervenute osservazioni da parte dell'ente;

Preso atto del parere espresso, ad unanimità, dal Comitato centrale per le cooperative, in data 20 novembre 2024, favorevole all'adozione del provvedimento di gestione commissariale;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo, è stato individuato dalla Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto della disponibilità all'assunzione dell'incarico, manifestata dalla professionista individuata con nota del 10 dicembre 2024 protocollo numero 123177;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il consiglio di amministrazione e disposta la gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, della «Organizzazione di produttori

della vongola e dei molluschi di Rimini società cooperativa», codice fiscale 04035710401, con sede legale in Via Fratelli Leurini, 1- 47921 Rimini (RN).

Art. 2.

La dott.ssa Alessandra Ascari Raccagni, codice fiscale SCRLSN61T50D704T, con domicilio professionale in Corso Mazzini 83, 47121 Forlì (FC), è nominata commissaria governativa della «Società cooperativa Organizzazione di produttori della vongola e dei molluschi di Rimini» (codice fiscale 04035710401), per un periodo di sei mesi, salvo proroga per motivate esigenze rappresentate in apposita relazione, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Alla commissaria governativa sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione.

La commissaria governativa opera quale gestore dell'ente cui è preposto con i poteri e le responsabilità connesse, provvedendo a tutti gli adempimenti, di carattere amministrativo, tributario e previdenziale e alla risoluzione delle irregolarità evidenziate e non sanate nell'ambito dell'attività di vigilanza, in particolare: 1. modificare lo Statuto per adeguarlo alla effettiva attività svolta e alla base sociale esistente; 2. nominare l'organo di controllo contabile; 3. modificare l'iscrizione all'albo delle cooperative nella categoria dei «consorzi», secondo quanto previsto dallo Statuto; 4. convocare l'assemblea per deliberare in merito alla gratuità delle cariche del C.d.A.; 5. trascrivere il verbale dell'assemblea del 30 aprile 2023; 6. rielaborare il bilancio 2020 secondo la normativa vigente; 7. regolarizzare i libri sociali; 8. provvedere al versamento dei contributi di revisione.

A conclusione del mandato, la commissaria governativa deve convocare l'assemblea dei soci per la nomina dell'organo amministrativo.

Art. 4.

Il trattamento economico spettante alla commissaria governativa sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018 - Serie generale.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 febbraio 2025

Il direttore generale: DONATO

25A01142

DECRETO 13 febbraio 2025.

Gestione commissariale della «Abitare Solidale società cooperativa edilizia», in Roma e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), che radica nel Ministero delle imprese e del made in Italy la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018 relativo ai «Criteri di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari governativi, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi

dell'incarico di direzione della divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza svolta nei confronti della «Abitare Solidale società cooperativa edilizia», ai sensi del decreto legislativo n. 220/2002, come riportate nel verbale di ispezione straordinaria, sottoscritto in data 21 maggio 2024, con il quale gli ispettori incaricati hanno proposto l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la nota protocollo n. 70532 del 6 settembre 2024, regolarmente consegnata nella casella di posta elettronica certificata del sodalizio, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata trasmessa all'ente la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento proposto, in quanto la cooperativa non ha eliminato le gravi irregolarità, oggetto di diffida, che di seguito si evidenziano:

1) l'ente ha solo in parte provveduto a relazionare in merito alla disparità di trattamento avvenuta tra i soci che hanno sottoscritto il contratto di locazione con Investire SGR S.p.a. rispetto ai soci che hanno sottoscritto il contratto di locazione direttamente con il Consorzio A.I.C., per la cui questione il C.d.A. ha nominato una commissione tecnica;

2) non sono stati approvati i bilanci degli esercizi 2022 e 2023, in quanto i soci hanno espresso voto contrario;

Considerato che in riscontro a tale comunicazione non sono pervenute osservazioni da parte dell'ente;

Preso atto del parere espresso, ad unanimità, dal Comitato centrale per le cooperative, in data 20 novembre 2024, favorevole all'adozione del provvedimento di gestione commissariale;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo, è stato individuato dalla banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto della disponibilità all'assunzione dell'incarico, manifestata dal professionista individuato con nota del 31 dicembre 2024, protocollo numero 131312;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il consiglio di amministrazione e disposta la gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, della «Abitare Solidale società cooperativa edilizia» - codice fiscale 04312251004, con sede legale in viale Ettore Franceschini, 109 - 00155 Roma (RM).

Art. 2.

La dott.ssa Alessandra Caron, codice fiscale CRN LSN 78P62 H501H, con domicilio professionale in Roma al viale G. Rossini n. 26, è nominata commissaria governativa della «Abitare Solidale società cooperativa edilizia» - codice fiscale 04312251004, per un periodo di tre mesi, salvo proroga per motivate esigenze rappresentate in apposita relazione, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Alla commissaria governativa sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione.

La commissaria governativa opera quale gestore dell'ente cui è preposto con i poteri e le responsabilità connesse, provvedendo a tutti gli adempimenti, di carattere amministrativo, tributario e previdenziale. La commissaria governativa deve porre in essere tutte le attività necessarie alla regolarizzazione dell'ente, secondo quanto emerso nell'ambito dell'attività di vigilanza, nello specifico:

1. accertare l'eventuale disparità di trattamento avvenuta tra i soci che hanno sottoscritto il contratto di locazione con Investire SGR S.p.a. rispetto ai soci che hanno sottoscritto il contratto di locazione direttamente con il Consorzio A.I.C., tenuto conto anche degli esiti del giudizio attivato presso il Tribunale civile di Roma;

2. convocare l'assemblea per l'approvazione dei bilanci degli esercizi 2022 e 2023.
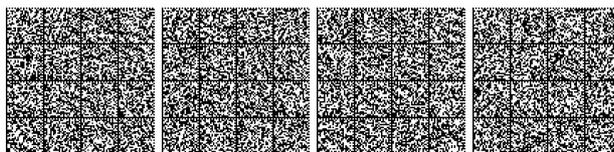
A conclusione dell'incarico, la commissaria deve convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Il compenso spettante alla commissaria governativa sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 febbraio 2025

Il direttore generale: DONATO

25A01143

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 dicembre 2024.

Ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge. n. 73/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione agli interventi di cui all'articolo 26, comma 4, lettera *b)*, del decreto-legge n. 50/2022 e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento agli stati di avanzamento relativi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI AFFARI LEGALI, SOCIETARI
E I CONTRATTI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici» in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'art. 1-*septies*, comma 8, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali» e, in particolare, l'art. 25, comma 1, che ha incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2022 la dotazione del Fondo di cui al citato art. 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e, in particolare, l'art. 23, comma 2, lettera *b)*, che ha ulteriormente incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2022 la dotazione del Fondo di cui al citato art. 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e successive modifiche e integrazioni, in particolare, l'art. 26, che, al comma 1, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, prevede che lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 del medesimo art. 26 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 dello stesso articolo. I maggiori importi derivanti dall'applicazione di detti prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo del medesimo comma 1;

Visto, altresì, il comma 4, lettera *b)*, del citato art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, ai sensi del quale, in caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 1 del medesimo articolo, in relazione agli interventi diversi da quelli finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale per gli investimenti complementari ovvero in relazione ai quali siano nominati commissari straordinari ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ai relativi oneri si provvede «..a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma 5, lettera *b)*, del presente articolo, nonché
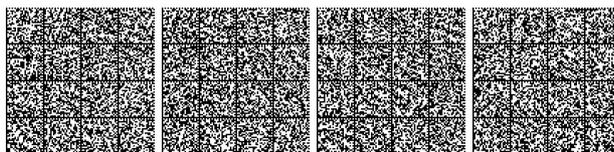
dall'art. 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall'art. 23, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 21 del 2022 secondo le modalità previste di cui all'art. 1-*septies*, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021»;

Visto, inoltre, il comma 5, lettera *b)*, del medesimo art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha incrementato di ulteriori 550 milioni di euro per l'anno 2023 la dotazione del Fondo di cui al citato art. 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186 «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 maggio 2024, n. 151 di individuazione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Considerato che, per l'anno 2023, la dotazione complessiva del Fondo di cui all'art. 1-*septies*, comma 8, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, destinata alle finalità di cui all'art. 26, comma 4, lettera *b)* del citato decreto-legge n. 50 del 2022 risulta pari a euro 550 milioni e che il Ministero dell'economia e delle finanze ha istituito apposito capitolo di spesa 7006 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - CDR 2 - assegnato alla *ex* Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 381 del 6 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 301 del 27 dicembre 2022 recante la disciplina delle modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'art. 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 in relazione agli interventi di cui all'art. 26, comma 4, lettera *b)*, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 e successive modificazioni ed integrazioni con riferimento agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina», ed in particolare l'art. 23, comma 1, che prevede, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione alle domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'art. 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del medesimo Fondo e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria, un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti ammessi;

Considerato che, al fine di assicurare parità di accesso al Fondo alle categorie della piccola, media e grande impresa il decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti n. 381 del 6 dicembre 2022 ha assegnato a ciascuna delle tre categorie, una quota parte pressoché equivalente del suddetto Fondo - avente una dotazione complessiva pari ad euro 550.000.000,00 per l'anno 2023 secondo la seguente ripartizione:

a) il 34 per cento alla categoria «piccola impresa» che, ai fini del presente decreto, deve intendersi quale impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 ovvero in possesso della qualificazione nella prima o seconda classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;

b) il 33 per cento alla categoria «media impresa» che, ai fini del presente decreto, deve intendersi quale impresa in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;

c) il 33 per cento alla categoria «grande impresa» che, ai fini del presente decreto, deve intendersi quale impresa in possesso della qualificazione nella settima o ottava classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;

Considerato altresì, che l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 381 del 2022 stabilisce che per l'accesso al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto, a partire dal 2 gennaio 2023 ed entro il termine del 31 gennaio 2023, i soggetti individuati al comma 4, lettera *b)*, dell'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 inviano apposita richiesta utilizzando la piattaforma raggiungibile al *link* https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it/ e ivi compilando, per ciascun intervento, un modulo informativo da sottoscrivere e trasmettere secondo le modalità indicate nella medesima piattaforma;

Vista la risoluzione n. 39/E dell'Agenzia delle entrate del 13 luglio 2022 concernente chiarimenti riguardo all'applicazione dell'IVA, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972;

Vista la nota n. 13465 del 21 dicembre 2023 con la quale il Capo Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali, sulla base del parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato - Sez. VII n. 31619/22, ritiene possibile considerare, ai fini della determinazione dell'importo del contributo da riconoscere alle stazioni appaltanti, non solo il maggior importo derivante dall'applicazione dei prezzari aggiornati, ma anche l'IVA dovuta dalle medesime e ha chiesto alla *ex* Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere di procedere ad un riesame delle istanze di accesso per i periodi 1° gennaio 2022 - 31 luglio 2022 e 1° agosto 2022 - 31 dicembre 2022 per il riconoscimento dell'IVA;

Visto il comunicato pubblicato sul sito di questo Ministero in data 9 gennaio 2024 https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/caro-materiali-nuova-istruttoria-per-i-contributi con il quale è stato annunciato l'avvio di un'istruttoria supplementare sulle istanze di accesso al predetto Fondo per i periodi: 1° gennaio 2022 - 31 luglio 2022 e 1° agosto 2022 - 31 dicembre 2022 per il riconoscimento dell'IVA;
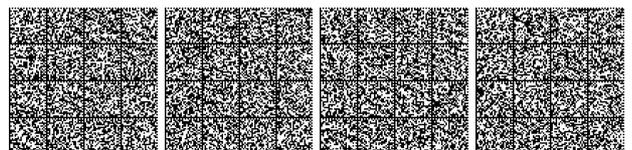
Considerato che sono pervenute, entro i predetti termini, n. 1694 richieste di stazioni appaltanti, relative a n. 5085 contratti di appalto e che, a seguito dell'istruttoria ministeriale, l'importo complessivo ammissibile delle richieste ammonta a euro 509.780.012,90 a favore delle stazioni appaltanti beneficiarie, suddiviso per categoria di imprese come specificato nella seguente tabella:

Categoria	Stazioni appaltanti	Ammontare
piccola impresa	n. 1088	114.222.822,13 €
media impresa	n. 677	158.697.574,39 €
grande impresa	n. 240	236.859.646,38 €

Considerato che, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 381 del 6 dicembre 2022, si prevede che, nell'ambito della ripartizione del Fondo, purché l'importo totale delle richieste ammissibili rientri nella disponibilità complessiva del medesimo Fondo pari ad euro 550.000.000,00 per l'anno 2023, in caso sussista una eccedenza e una contestuale insufficienza di risorse nell'ambito delle quote assegnate a ciascuna delle categorie di impresa «piccola», «media» e «grande», ai fini dell'erogazione delle risorse ai soggetti individuati al comma 4, lettera *b)*, dell'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la *ex* Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere - ora Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici - provvede alla ripartizione delle quote del Fondo in base agli importi delle richieste ammesse a contributo, secondo il principio di proporzionalità;

Considerato, altresì, che ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 381 del 6 dicembre 2022, le eventuali risorse del Fondo che, all'esito dei procedimenti di cui ai decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 settembre 2021, n. 371 e 5 aprile 2022, n. 84 e 27 luglio 2022, n. 241 eccedono l'importo complessivamente assegnato per le finalità di cui all'art. 1-*septies*, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per incrementare la dotazione del Fondo in oggetto, e sono ripartite e assegnate secondo le proporzioni e le modalità previste dal citato decreto n. 381/2022 e che in caso di ulteriore incremento delle risorse del Fondo, per effetto di provvedimenti legislativi, le stesse sono ripartite e assegnate, in mancanza di una diversa previsione di legge, secondo le proporzioni e le modalità previste dal medesimo decreto n. 381/2022;

Considerato che l'importo delle richieste ammissibili, pari a euro 509.780.012,90 rientra nella disponibilità complessiva del Fondo e che sono stati rispettati gli importi ripartiti nel decreto ministeriale n. 381 del 6 dicembre 2022 tra piccola, media e grande impresa;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla ripartizione delle risorse del Fondo nella misura di euro 509.780.012,90;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione della ripartizione del Fondo

1. In relazione alle istanze di accesso al Fondo di cui all'art. 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 relative agli interventi di cui all'art. 26, comma 4, lettera *b)*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è approvata la ripartizione delle risorse del predetto Fondo, nella misura di euro 509.780.012,90 come indicato nell'allegato 1 suddiviso in elenchi della piccola, media e grande impresa, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Erogazione delle risorse

1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 381 del 6 dicembre 2022, le risorse di cui all'art. 1 del presente decreto sono assegnate ai soggetti indicati nell'allegato 1 nella misura ivi riportata.

2. Ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, il Ministero ha riconosciuto un'anticipazione nella misura pari al 50 per cento dell'importo complessivo ammissibile in favore dei soggetti beneficiari indicati nell'allegato 1.

3. Successivamente all'adozione del presente provvedimento verrà disposto l'impegno contabile relativo al saldo dei contributi spettanti alle stazioni appaltanti.

Art. 3.

Controlli e procedura di recupero

1. Qualora, a seguito dei controlli anche a campione previsti dal citato art. 26, comma 4, lettera *b)*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 ed effettuati ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, venga accertata l'insussistenza dei requisiti richiesti per l'accesso al Fondo, si provvederà, ai sensi dell'art. 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, alla revoca del beneficio e al recupero delle somme erogate.

Il presente decreto, previa trasmissione agli organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Roma, 19 dicembre 2024

Il direttore generale f.f.: QUINZI

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 216

ALLEGATO *1*

	Denominazione Stazione Appaltante	Importo PI
1	COMUNE DI CREMONA	320,96€
2	1° REPARTO GENIO A.M.	192.181,28€
3	11 REPARTO INFRASTUTTURE	19.528,61€
4	2° REPARTO GENIO A.M.	86.663,72€
5	3° REPARTO GENIO A.M.	17.704,65€
6	7° REPARTO INFRASTRUTTURE	200.843,91€
7	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	4.342.905,80€
8	A.O.R.N. SAN GIUSEPPE MOSCATI	779.193,96€
9	ABBANOA S.P.A.	55.425,87€
10	ACEA AMBIENTE SRL	101.359,35€
11	ACEA ATO 2 S.P.A.	550.230,60€
12	ACQUE SERVIZI SRL	14.562,60€
13	ACQUE SPA	1.778.320,70€
14	ACQUE VERONESI S.C.AR.L	14.923,30€
15	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	875.588,82€

16	AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	83.274,28€
17	ALER PAVIA LODI	112.123,39€
18	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO	20.992,78€
19	AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI USO CIVICO BURGUSIO	28.036,66€
20	AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI USO CIVICO PLANOL	8.400,97€
21	ANAS S.PA.	841.655,22€
22	AREA BLU SPA	1.760,00€
23	ARETI SPA	2.391,22€
24	ARTE GENOVA - SEZIONE SUAR REGIONE LIGURIA	45.961,36€
25	ASL CASERTA	25.612,56€
26	ASL ROMA 2	269.808,72€
27	ASL TARANTO	11.755.594,24€
28	ASL TO3	27.424,85€
29	ASP 2 TERAMO - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 DI TERAMO	10.827,77€
30	ASP SAN VINCENZO DE' PAOLI	16.760,27€
31	ASST PAPA GIOVANNI XXIII	72.134,48€

32	ATER DEL COMUNE DI ROMA	77.322,32€
33	AUSL TOSCANA SUD EST	17.083,09€
34	AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE	6.051.085,10€
35	AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTARE	166.522,62€
36	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (ALER) DI VARESE-COMO-MONZA BRIANZA-BUSTO ARSIZIO	396.165,24€
37	AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA CANNIZZARO	57.976,89€
38	AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO DI POTENZA	335.586,84€
39	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CITTA DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	42.861,35€
40	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA	307,20€
41	AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI	31.370,79€
42	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA	120.315,81€
43	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA	68.933,15€
44	AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE ANCONA GESTIONE LIQUIDATORIA	214.439,97€
45	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA	115.984,04€
46	AZIENDA SPECIALE “ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA CITTÀ DI GORGONZOLA”	72.574,47€
47	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI UDINE	79.474,88€
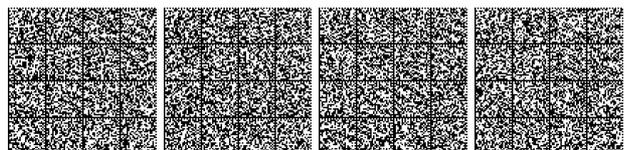
48	AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	83.903,93€
49	AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA	96.369,42€
50	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A	18.481,60€
51	CASA DI RIPOSO GIAN ANTONIO CAMPOSTRINI	12.136,97€
52	CASA S.P.A.	183.948,32€
53	CASTELNUOVO DI CONZA	12.959,35€
54	CIDIU S.P.A.	49.767,28€
55	CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE	9.117,67€
56	CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA	9.742,48€
57	CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA	924.078,59€
58	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	1.216.218,19€
59	CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA	169.588,79€
60	CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO	244.212,28€
61	CITTA METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA	452.005,28€
62	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	936.931,73€
63	CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA	32.259,23€

64	COGESA SPA	15.918,22€
65	COGESAN APPALTI E SERVIZI S.R.L.	241.226,55€
66	COMMISSARIO DELEGATO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID-19 - REGIONE SICILIANA	193.327,10€
67	COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRASTO DISSESTO IDROGEOLOGICO REGIONE CALABRIA	476.163,90€
68	COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA	100.989,96€
69	COMUNE DI TRONTANO	2.242,72€
70	COMUNE ALTAVILLA MILICIA	88.253,47€
71	COMUNE CAMPI BISENZIO	172.253,55€
72	COMUNE CASALINCONTRADA	43.993,98€
73	COMUNE CASTEL SAN GIORGIO	128.230,90€
74	COMUNE CASTIGLION FIORENTINO	19.768,07€
75	COMUNE CEPAGATTI	7.717,29€
76	COMUNE CESSAPALOMBO	76.550,31€
77	COMUNE COLLEPASSO	2.569,69€
78	COMUNE COLOGNO MONZESE	31.531,41€
79	COMUNE DELLA SPEZIA	20.955,28€
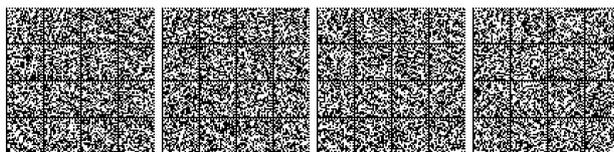
80	COMUNE DELL'AQUILA	10.318,30€
81	COMUNE DI ACERNO	184.954,73€
82	COMUNE DI ACERRA	346.943,37€
83	COMUNE DI ACI BONACCORSI	37.232,87€
84	COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO	17.925,26€
85	COMUNE DI ACQUARO	14.555,54€
86	COMUNE DI ACRI	22.110,04€
87	COMUNE DI AGORDO	72.329,37€
88	COMUNE DI AIELLO CALABRO	33.540,44€
89	COMUNE DI AIROLA	33.575,16€
90	COMUNE DI AIROLE	18.436,92€
91	COMUNE DI ALBANELLA	105.484,73€
92	COMUNE DI ALBARETTO DELLA TORRE	29.896,66€
93	COMUNE DI ALBINO	55.982,37€
94	COMUNE DI ALCAMO	37.184,93€
95	COMUNE DI ALCARA LI FUSI	1.219,01€
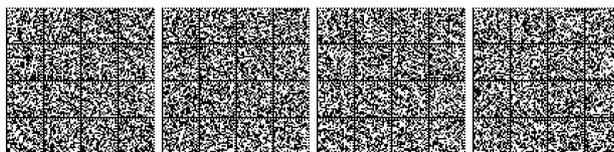
96	COMUNE DI ALESSANDRIA	136.059,66€
97	COMUNE DI ALIA	28.970,70€
98	COMUNE DI ALIMINUSA	36.849,56€
99	COMUNE DI ALMESE	9.884,61€
100	COMUNE DI ALTINO	23.396,71€
101	COMUNE DI ALTISSIMO	28.219,42€
102	COMUNE DI ALTOPASCIO	84.607,75€
103	COMUNE DI AMANDOLA	87.476,29€
104	COMUNE DI AMARO	24.102,73€
105	COMUNE DI ANACAPRI	2.920,17€
106	COMUNE DI ANCONA	194.086,69€
107	COMUNE DI ANGRI	22.999,06€
108	COMUNE DI ANGROGNA	16.409,39€
109	COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA	34.202,84€
110	COMUNE DI AOSTA	5.245,61€
111	COMUNE DI APOLLOSA	163.054,50€

112	COMUNE DI AQUARA	90.166,63€
113	COMUNE DI AQUILONIA	84.280,43€
114	COMUNE DI AREZZO	88.820,25€
115	COMUNE DI ARICCIA	49.328,19€
116	COMUNE DI ARLENA DI CASTRO	28.038,56€
117	COMUNE DI ARNARA	50.497,64€
118	COMUNE DI ARSIÈ	65.855,68€
119	COMUNE DI ARSOLI	126.305,84€
120	COMUNE DI ARTA TERME	72.389,64€
121	COMUNE DI ARTEGNA - PROVINCIA DI UDINE	6.108,78€
122	COMUNE DI ARZANA	55.394,67€
123	COMUNE DI ASCEA	69.512,69€
124	COMUNE DI ATTIMIS	19.714,44€
125	COMUNE DI AULETTA	496.127,47€
126	COMUNE DI AULLA	8.287,40€
127	COMUNE DI AVELLINO	223.853,99€

128	COMUNE DI BADIA	7.719,99€
129	COMUNE DI BADIA CALAVENA	6.093,54€
130	COMUNE DI BAGALADI	2.267,20€
131	COMUNE DI BAGNARIA ARSA	56.539,27€
132	COMUNE DI BAGNOREGIO	231.961,42€
133	COMUNE DI BALESTRATE	17.432,74€
134	COMUNE DI BALSORANO	115.766,42€
135	COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO	5.141,71€
136	COMUNE DI BARONE CANAVESE	10.001,23€
137	COMUNE DI BASELICE	53.478,44€
138	COMUNE DI BASTIA UMBRA	4.825,95€
139	COMUNE DI BELLANO	1.716,18€
140	COMUNE DI BELLEGRA	144.894,70€
141	COMUNE DI BELLOSGUARDO (SA)	60.649,44€
142	COMUNE DI BENE VAGIENNA	48.307,73€
143	COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA	116.690,03€

144	COMUNE DI BERNEZZO	19.641,33€
145	COMUNE DI BEVAGNA	18.102,20€
146	COMUNE DI BIBIANA	25.959,78€
147	COMUNE DI BICCARI	5.721,89€
148	COMUNE DI BISCEGLIE	10.664,22€
149	COMUNE DI BOCCHIGLIERO	3.993,70€
150	COMUNE DI BOLOGNA	217.763,03€
151	COMUNE DI BOMARZO	6.897,29€
152	COMUNE DI BONORVA	16.243,26€
153	COMUNE DI BORCA DI CADORE	8.170,34€
154	COMUNE DI BORDIGHERA	9.050,54€
155	COMUNE DI BORGIA	105.310,94€
156	COMUNE DI BORGO VALBELLUNA	21.663,04€
157	COMUNE DI BORNO	5.305,56€
158	COMUNE DI BORUTTA	33.555,56€
159	COMUNE DI BOSISIO PARINI	13.445,46€

160	COMUNE DI BOVINO	74.902,79€
161	COMUNE DI BRACIGLIANO	62.960,32€
162	COMUNE DI BRENNERO	80.413,36€
163	COMUNE DI BRITTOLI	8.992,36€
164	COMUNE DI BROCCOSTELLA	137.039,00€
165	COMUNE DI BRUGINE	24.375,73€
166	COMUNE DI BUCINE	18.955,81€
167	COMUNE DI BULGAROGRASSO	51.325,24€
168	COMUNE DI BUONVICINO (CS)	63.273,35€
169	COMUNE DI BUSANO	4.987,67€
170	COMUNE DI BUSSOLENO	63.560,35€
171	COMUNE DI CACCAMO	113.802,43€
172	COMUNE DI CAGGIANO	71.655,37€
173	COMUNE DI CALDARO	9.094,94€
174	COMUNE DI CALESTANO	75.674,28€
175	COMUNE DI CALOLZIOCORTE	13.686,35€
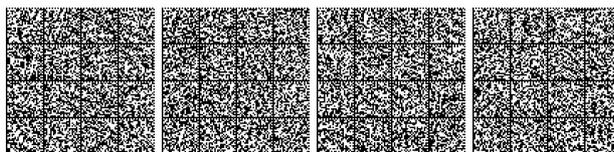
176	COMUNE DI CALOPEZZATI	41.132,55€
177	COMUNE DI CALUSO	1.709,99€
178	COMUNE DI CALVIZZANO	139.657,38€
179	COMUNE DI CAMERANO	4.621,72€
180	COMUNE DI CAMPAGNA	23.448,77€
181	COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO	29.450,29€
182	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	60.312,70€
183	COMUNE DI CAMPOCHIARO	38.134,34€
184	COMUNE DI CAMPODIMELE	44.512,07€
185	COMUNE DI CAMPOFIORITO	25.690,20€
186	COMUNE DI CAMPOMORONE	26.314,94€
187	COMUNE DI CAMPORGIANO	37.294,62€
188	COMUNE DI CANALE MONTERANO	218,03€
189	COMUNE DI CANDELA	25.694,84€
190	COMUNE DI CANDIDA (AV)	150.281,34€
191	COMUNE DI CANEPINA	87.624,19€

192	COMUNE DI CANICATTINI BAGNI	3.855,72€
193	COMUNE DI CANNALONGA	16.705,68€
194	COMUNE DI CANTALICE	104.308,70€
195	COMUNE DI CANZANO	24.046,69€
196	COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM	24.030,22€
197	COMUNE DI CAPANNORI	13.964,05€
198	COMUNE DI CAPO D'ORLANDO	112.321,34€
199	COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA	6.409,35€
200	COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE	14.386,58€
201	COMUNE DI CAPRAROLA	25.559,47€
202	COMUNE DI CAPRILE	4.956,59€
203	COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI	25.365,14€
204	COMUNE DI CARDINALE	9.544,50€
205	COMUNE DI CARIFE	16.999,02€
206	COMUNE DI CARINI	58.862,79€
207	COMUNE DI CARPEGNA	6.647,83€

208	COMUNE DI CARUNCHIO	13.140,40€
209	COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE	23.425,54€
210	COMUNE DI CASAL VELINO	44.330,23€
211	COMUNE DI CASALANGUIDA (CH)	28.679,46€
212	COMUNE DI CASALBORE	61.365,46€
213	COMUNE DI CASALBUONO	183.240,24€
214	COMUNE DI CASALI DEL MANCO	34.370,26€
215	COMUNE DI CASALVIERI	44.794,40€
216	COMUNE DI CASAPESENNA	256.943,93€
217	COMUNE DI CASARGO	5.560,12€
218	COMUNE DI CASAZZA	17.947,36€
219	COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA	30.494,75€
220	COMUNE DI CASOLI	14.663,08€
221	COMUNE DI CASORIA	10.435,02€
222	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	349.119,28€
223	COMUNE DI CASTEL D'AIANO	49.243,18€

224	COMUNE DI CASTEL DI LUCIO		8.259,03€
225	COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI		28.951,57€
226	COMUNE DI CASTELBUONO		161.195,69€
227	COMUNE DI CASTELFIDARDO		33.913,32€
228	COMUNE DI CASTELLALTO		677.685,71€
229	COMUNE DI CASTELLAMONTE		36.070,05€
230	COMUNE DI CASTELLARANO		212.976,96€
231	COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE		36.565,03€
232	COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA		13.142,27€
233	COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA		63.101,75€
234	COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO		124.366,78€
235	COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA		17.779,08€
236	COMUNE DI CASTENEDOLO		38.604,82€
237	COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO		115.853,90€
238	COMUNE DI CASTIGLIONE IN TEVERINA		18.452,66€
239	COMUNE DI CASTIGNANO		11.441,39€

240	COMUNE DI CASTRIGNANO DEI GRECI	9.411,84€
241	COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO	46.188,93€
242	COMUNE DI CASTRO	4.975,82€
243	COMUNE DI CAUTANO	151.343,21€
244	COMUNE DI CAVA DÈ TIRRENI	100.493,23€
245	COMUNE DI CAVAZZO CARNICO	44.677,47€
246	COMUNE DI CAVRIGLIA	54.806,90€
247	COMUNE DI CELLARA	47.993,07€
248	COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO	89.555,32€
249	COMUNE DI CENTO	703,70€
250	COMUNE DI CENTOLA	160.501,52€
251	COMUNE DI CEPRANO	73.326,56€
252	COMUNE DI CERCIVENTO	4.668,92€
253	COMUNE DI CERCOLA	55.522,59€
254	COMUNE DI CERIGNOLA	68.604,05€
255	COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO	4.921,00€

256	COMUNE DI CERSOSIMO	22.598,48€
257	COMUNE DI CERVARO	160.392,76€
258	COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI	70.656,34€
259	COMUNE DI CERVINARA	17.910,50€
260	COMUNE DI CESARÒ	29.172,14€
261	COMUNE DI CETONA (SI)	21.421,23€
262	COMUNE DI CHIAROMONTE	4.459,59€
263	COMUNE DI CHIAVARI	9.694,00€
264	COMUNE DI CHIURO	9.537,13€
265	COMUNE DI CHIUSA DI PESIO (CN)	11.832,75€
266	COMUNE DI CHIUSAFORTE	84.683,73€
267	COMUNE DI CHIUSDINO	63.191,95€
268	COMUNE DI CIMADOLMO TV	23.969,36€
269	COMUNE DI CIMINA'	28.602,68€
270	COMUNE DI CIMINNA	23.799,99€
271	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	16.693,30€

272	COMUNE DI CIRO'	138.085,25€
273	COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO	324.823,49€
274	COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO	22.849,65€
275	COMUNE DI CITTADELLA	18.236,00€
276	COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI	206.726,18€
277	COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA	57.456,78€
278	COMUNE DI CLAUZETTO	6.563,94€
279	COMUNE DI CLETO	7.547,34€
280	COMUNE DI COAZZE	16.727,77€
281	COMUNE DI CODOGNE'	9.689,92€
282	COMUNE DI COGNE	50.654,63€
283	COMUNE DI COGORNO	3.615,58€
284	COMUNE DI COLFELICE	29.528,50€
285	COMUNE DI COLLEGIOVE	265.669,42€
286	COMUNE DI COLLESANO	13.234,65€
287	COMUNE DI COLLIANO	338.696,21€

288	COMUNE DI COLONNA	367.219,80€
289	COMUNE DI COMEGLIANS	24.876,91€
290	COMUNE DI COMELICO SUPERIORE	39.235,79€
291	COMUNE DI COMO	19.832,72€
292	COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA	31.936,92€
293	COMUNE DI CONDRÒ	33.868,58€
294	COMUNE DI CONEGLIANO	71.523,47€
295	COMUNE DI CONFLENTI	18.279,00€
296	COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA	4.890,06€
297	COMUNE DI CONTIGLIANO	25.671,02€
298	COMUNE DI CONTROGUERRA	1.437,39€
299	COMUNE DI CONTURSI TERME	6.091,40€
300	COMUNE DI CORCHIANO	28.276,01€
301	COMUNE DI CORENO AUSONIO (FR)	96.838,28€
302	COMUNE DI CORI	111.048,03€
303	COMUNE DI CORINALDO	119.423,81€

304	COMUNE DI CORNEDO VICENTINO	26.123,00€
305	COMUNE DI CORTONA	37.965,58€
306	COMUNE DI COSIO VALTELLINO	23.127,13€
307	COMUNE DI COSSIGNANO	7.319,33€
308	COMUNE DI COSTIGLIOLE D'ASTI	10.308,97€
309	COMUNE DI COTTANELLO	16.112,51€
310	COMUNE DI CRESPINA LORENZANA	9.300,89€
311	COMUNE DI CROPALATI	97.338,09€
312	COMUNE DI CROPANI	43.736,29€
313	COMUNE DI CUCCARO VETERE	42.686,97€
314	COMUNE DI CUGNOLI	6.944,69€
315	COMUNE DI CUNEO	28.952,50€
316	COMUNE DI CURON VENOSTA	30.641,16€
317	COMUNE DI CUSANO MUTRI	116.006,96€
318	COMUNE DI CUSIO	9.349,65€
319	COMUNE DI CUTROFIANO	36.237,18€

320	COMUNE DI DARFO BOARIO TERME (BS)	143.754,27€
321	COMUNE DI DELIA	17.328,05€
322	COMUNE DI DIAMANTE	89.346,41€
323	COMUNE DI DICOMANO	44.027,52€
324	COMUNE DI DIGNANO	21.989,31€
325	COMUNE DI DOBERDÒ DEL LAGO	5.211,04€
326	COMUNE DI DOGLIOLA	25.780,27€
327	COMUNE DI DOGNA	32.950,44€
328	COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO	410,68€
329	COMUNE DI DOMANICO	61.419,01€
330	COMUNE DI DOMICELLA	221.021,27€
331	COMUNE DI DOMODOSSOLA	83.232,16€
332	COMUNE DI ERCOLANO	61.431,39€
333	COMUNE DI ERICE	39.550,33€
334	COMUNE DI ESANATOGLIA	38.931,48€
335	COMUNE DI ESPERIA	122.342,16€

336	COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI	118.012,26€
337	COMUNE DI FAGNANO CASTELLO	3.003,40€
338	COMUNE DI FALVATERRA	43.342,65€
339	COMUNE DI FARINI	5.514,51€
340	COMUNE DI FELITTO (SA)	75.234,72€
341	COMUNE DI FERENTILLO	5.482,14€
342	COMUNE DI FEROLETO ANTICO	50.213,03€
343	COMUNE DI FERRARA	41.873,12€
344	COMUNE DI FICARRA	42.931,23€
345	COMUNE DI FIDENZA	274.106,72€
346	COMUNE DI FILATTIERA	91.807,34€
347	COMUNE DI FIUMEDINISI	4.696,12€
348	COMUNE DI FIUMICINO	84.561,40€
349	COMUNE DI FLUMERI	12.328,28€
350	COMUNE DI FOGGIA	107.201,88€
351	COMUNE DI FOLIGNO	40.224,63€

352	COMUNE DI FONDI	11.139,06€
353	COMUNE DI FONTANAROSA	73.182,28€
354	COMUNE DI FONTE NUOVA	252.859,07€
355	COMUNE DI FONTEGRECA	144.077,05€
356	COMUNE DI FORCHIA	16.964,41€
357	COMUNE DI FORCOLA	38.287,71€
358	COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI	37.052,38€
359	COMUNE DI FORIO	31.687,31€
360	COMUNE DI FORMICOLA	4.950,04€
361	COMUNE DI FORMIGINE	739,96€
362	COMUNE DI FORNI DI SOPRA	53.522,51€
363	COMUNE DI FRANCAVILLA MARITTIMA	62.464,93€
364	COMUNE DI FROSINONE	63.366,41€
365	COMUNE DI FUSCALDO	77.691,28€
366	COMUNE DI FUSINE	8.024,93€
367	COMUNE DI FUTANI	29.598,61€

368	COMUNE DI GAETA	314.570,35€
369	COMUNE DI GAIS	8.415,79€
370	COMUNE DI GALLICANO	52.838,24€
371	COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO	84.210,15€
372	COMUNE DI GAMBATESA	127.070,19€
373	COMUNE DI GANGI	14.893,90€
374	COMUNE DI GATTEO	14.678,65€
375	COMUNE DI GENOVA	589.411,48€
376	COMUNE DI GERACI SICULO	4.915,48€
377	COMUNE DI GERANO	139.339,54€
378	COMUNE DI GESUALDO	150.189,22€
379	COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA	4.840,14€
380	COMUNE DI GIOI	6.540,06€
381	COMUNE DI GIOIOSA MAREA	47.411,78€
382	COMUNE DI GISSI	40.438,81€
383	COMUNE DI GIULIANO DI ROMA	30.733,04€

384	COMUNE DI GIULIANO TEATINO	74.592,68€
385	COMUNE DI GIZZERIA	3.196,79€
386	COMUNE DI GOSALDO	57.430,82€
387	COMUNE DI GOVONE	4.916,65€
388	COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE	45.262,88€
389	COMUNE DI GRASSANO	2.226,55€
390	COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI	82.517,25€
391	COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA	188.917,35€
392	COMUNE DI GRAZZANISE	36.220,09€
393	COMUNE DI GRECCIO	13.956,95€
394	COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN	9.632,22€
395	COMUNE DI GRIMALDI	42.865,89€
396	COMUNE DI GRIZZANA MORANDI	14.882,69€
397	COMUNE DI GUALDO TADINO	8.957,60€
398	COMUNE DI GUALTIERI	22.662,17€
399	COMUNE DI GUBBIO	27.327,20€
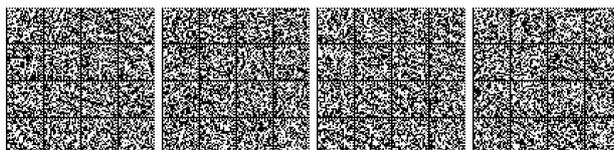
400	COMUNE DI IGLIANO	14.158,29€
401	COMUNE DI IMPERIA	16.144,91€
402	COMUNE DI INTROD	5.659,69€
403	COMUNE DI ISCHIA	29.914,25€
404	COMUNE DI ISCHITELLA	8.392,05€
405	COMUNE DI ISPANI	42.941,99€
406	COMUNE DI ITRI	77.762,00€
407	COMUNE DI JACURSO	8.147,52€
408	COMUNE DI JESI	6.310,48€
409	COMUNE DI LA VALLE AGORDINA	11.526,79€
410	COMUNE DI LACONI	8.394,90€
411	COMUNE DI LAGO	5.137,15€
412	COMUNE DI LAMA MOCOGNO	245.188,60€
413	COMUNE DI LAMEZIA TERME	9.476,99€
414	COMUNE DI LAMPORECCHIO	46.301,94€
415	COMUNE DI LAPPANO	27.973,43€

416	COMUNE DI LASCARI	33.189,97€
417	COMUNE DI LATINA	164.044,97€
418	COMUNE DI LATRONICO	3.055,40€
419	COMUNE DI LATTARICO	155.054,58€
420	COMUNE DI LAURITO	4.878,37€
421	COMUNE DI LAVIANO	30.119,63€
422	COMUNE DI LENDINARA	7.161,06€
423	COMUNE DI LENTELLA	35.208,02€
424	COMUNE DI LETTERE	39.725,06€
425	COMUNE DI LIBERI	97.123,17€
426	COMUNE DI LILLIANES	7.125,06€
427	COMUNE DI LIMANA	27.866,34€
428	COMUNE DI LIMATOLA	61.874,37€
429	COMUNE DI LIMINA	18.498,40€
430	COMUNE DI LISSONE	45.116,23€
431	COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA	58.131,34€

432	COMUNE DI LIVORNO	28.035,18€
433	COMUNE DI LOCANA	43.234,02€
434	COMUNE DI LODI	79.126,99€
435	COMUNE DI LONGARONE	1.687,01€
436	COMUNE DI LONGOBUCCO	5.007,80€
437	COMUNE DI LORETO	7.002,78€
438	COMUNE DI LOVERE	17.047,06€
439	COMUNE DI LOZZO ATESTINO	8.697,25€
440	COMUNE DI LUCCA	47.830,93€
441	COMUNE DI LUCERA	36.938,67€
442	COMUNE DI LUOGOSANO	9.520,24€
443	COMUNE DI MACERATA CAMPANIA	110.000,00€
444	COMUNE DI MAGIONE	21.731,67€
445	COMUNE DI MAGLIANO SABINA	26.958,64€
446	COMUNE DI MAGOMADAS	6.545,70€
447	COMUNE DI MALBORGHETTO VALBRUNA	260.923,10€

448	COMUNE DI MALESCO	30.459,81€
449	COMUNE DI MALETTO	48.968,07€
450	COMUNE DI MALFA	72.795,32€
451	COMUNE DI MALLES VENOSTA	34.718,07€
452	COMUNE DI MAMMOLA	117.992,11€
453	COMUNE DI MANGONE	12.201,15€
454	COMUNE DI MANIACE	25.049,58€
455	COMUNE DI MANIAGO	53.272,94€
456	COMUNE DI MANZANO	95.499,47€
457	COMUNE DI MARCELLINA	36.427,55€
458	COMUNE DI MARCIANISE	46.015,68€
459	COMUNE DI MARENO DI PIAVE	84.549,15€
460	COMUNE DI MARIANO COMENSE	21.632,52€
461	COMUNE DI MARIGLIANO	119.158,83€
462	COMUNE DI MARSCIANO	6.250,25€
463	COMUNE DI MARSICOVETERE	16.209,48€

464	COMUNE DI MARTELLO (BZ)	17.345,54€
465	COMUNE DI MARZABOTTO	24.470,96€
466	COMUNE DI MARZI	12.836,44€
467	COMUNE DI MASSA LUBRENSE	60.076,53€
468	COMUNE DI MASSA MARITTIMA	62.796,42€
469	COMUNE DI MASSA MARTANA	18.104,83€
470	COMUNE DI MASSAROSA	97.877,72€
471	COMUNE DI MEANA DI SUSA	37.472,50€
472	COMUNE DI MEINA	30.131,08€
473	COMUNE DI MELE	28.792,10€
474	COMUNE DI MELENDUGNO	22.079,73€
475	COMUNE DI MELITO IRPINO	47.522,73€
476	COMUNE DI MELIZZANO	86.370,64€
477	COMUNE DI MELLE	15.376,92€
478	COMUNE DI MENDICINO	22.666,15€
479	COMUNE DI MERATE	22.528,58€

480	COMUNE DI MESSINA	11.676,01€
481	COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	18.653,50€
482	COMUNE DI MICIGLIANO	220.769,63€
483	COMUNE DI MIGLIERINA	13.221,69€
484	COMUNE DI MIRANDOLA	16.256,25€
485	COMUNE DI MODENA	4.132,70€
486	COMUNE DI MODICA	61.631,46€
487	COMUNE DI MODIGLIANA	21.190,67€
488	COMUNE DI MOIANO	45.849,35€
489	COMUNE DI MOLINARA	101.210,80€
490	COMUNE DI MOLINELLA	13.557,90€
491	COMUNE DI MOMBAROCCIO	36.747,90€
492	COMUNE DI MONASTERO BORMIDA	22.955,09€
493	COMUNE DI MONCALIERI	157.756,55€
494	COMUNE DI MONDRAGONE	57.250,02€
495	COMUNE DI MONFALCONE	25.296,55€

496	COMUNE DI MONGIUFFI MELIA	15.939,65€
497	COMUNE DI MONREALE	193.260,15€
498	COMUNE DI MONTALDO SCARAMPI	2.282,15€
499	COMUNE DI MONTALE	42.811,01€
500	COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE	3.831,76€
501	COMUNE DI MONTANARO	14.649,86€
502	COMUNE DI MONTAZZOLI	4.137,77€
503	COMUNE DI MONTE ARGENTARIO	36.176,98€
504	COMUNE DI MONTE COMPATRI	174.452,51€
505	COMUNE DI MONTE SAN MARTINO	27.363,50€
506	COMUNE DI MONTE SAN SAVINO	68.448,39€
507	COMUNE DI MONTEBELLUNA	37.055,48€
508	COMUNE DI MONTECALVO IRPINO	154.875,37€
509	COMUNE DI MONTECATINI TERME	63.019,99€
510	COMUNE DI MONTECORICE	30.252,09€
511	COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO	16.303,53€
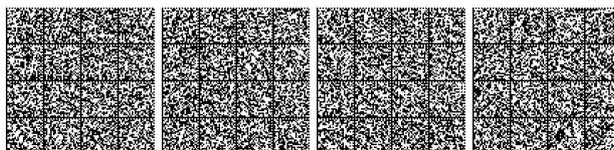
512	COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA	47.613,13€
513	COMUNE DI MONTEFIORINO	94.337,70€
514	COMUNE DI MONTEFLAVIO	2.779,60€
515	COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO	154.904,91€
516	COMUNE DI MONTEFUSCO	312.209,88€
517	COMUNE DI MONTEGIORDANO (CS)	19.926,58€
518	COMUNE DI MONTELLA	3.765,60€
519	COMUNE DI MONTEMARANO	155.052,36€
520	COMUNE DI MONTEMURLO	59.543,79€
521	COMUNE DI MONTEPARANO	10.796,60€
522	COMUNE DI MONTERONI DI LECCE	3.947,20€
523	COMUNE DI MONTEROTONDO	18.625,07€
524	COMUNE DI MONTESANO SALENTINO	24.704,38€
525	COMUNE DI MONTESARCHIO	17.487,45€
526	COMUNE DI MONTESEGALE	24.195,41€
527	COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO	6.949,73€
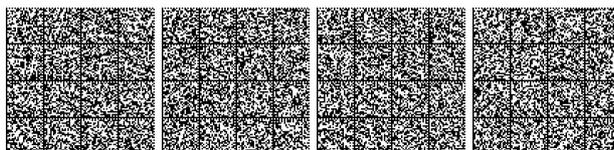
528	COMUNE DI MONTORO	66.578,17€
529	COMUNE DI MORDANO	29.516,05€
530	COMUNE DI MORESCO	22.863,66€
531	COMUNE DI MORICONE	18.943,85€
532	COMUNE DI MOROLO	114.361,17€
533	COMUNE DI MORRA DE SANCTIS	87.018,35€
534	COMUNE DI MORTEGLIANO	5.981,72€
535	COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO	42.781,65€
536	COMUNE DI MOSCUFO	8.145,36€
537	COMUNE DI MOTTA CAMASTRA	30.716,05€
538	COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA	117.723,03€
539	COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI	40.109,04€
540	COMUNE DI MOTTA SANTA LUCIA	58.201,29€
541	COMUNE DI MOZZO	12.176,14€
542	COMUNE DI NAPOLI	55.328,83€
543	COMUNE DI NARDODIPACE	81.983,87€

544	COMUNE DI NATURNO	10.389,38€
545	COMUNE DI NAZ-SCIAVES	13.984,57€
546	COMUNE DI NICOLOSI	20.244,26€
547	COMUNE DI NISCEMI	27.606,34€
548	COMUNE DI NOLE	8.570,75€
549	COMUNE DI NONE	9.581,23€
550	COMUNE DI NOVARA DI SICILIA	12.901,44€
551	COMUNE DI NUSCO	84.722,30€
552	COMUNE DI OFFIDA	26.624,50€
553	COMUNE DI OGGEBBIO	11.348,39€
554	COMUNE DI OLBIA	303.532,23€
555	COMUNE DI OPPIDO LUCANO	13.521,47€
556	COMUNE DI ORISTANO	134.112,40€
557	COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA	19.858,05€
558	COMUNE DI ORTA NOVA	200.680,22€
559	COMUNE DI OSIMO	97.631,34€

560	COMUNE DI OSINI	3.884,80€
561	COMUNE DI OSPEDALETTI	32.771,10€
562	COMUNE DI OTRICOLI	126.027,26€
563	COMUNE DI OTTATI	60.193,16€
564	COMUNE DI OTTIGLIO	5.512,15€
565	COMUNE DI OTTONE	77.993,82€
566	COMUNE DI OVARO	115.130,88€
567	COMUNE DI OZZANO MONFERRATO	13.830,59€
568	COMUNE DI PAGO DEL VALLO DI LAURO	3.420,59€
569	COMUNE DI PAISCO LOVENO	21.246,98€
570	COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO	12.423,67€
571	COMUNE DI PALIANO	70.293,70€
572	COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO	2.384,16€
573	COMUNE DI PALMANOVA	192.774,60€
574	COMUNE DI PALMI	14.870,73€
575	COMUNE DI PALMOLI	20.956,11€

576	COMUNE DI PALUZZA	13.539,30€
577	COMUNE DI PANETTIERI	52.042,82€
578	COMUNE DI PANNI	39.690,88€
579	COMUNE DI PAOLISI	307.613,41€
580	COMUNE DI PARENTI	114.609,43€
581	COMUNE DI PARTANNA	7.924,07€
582	COMUNE DI PATERNO'	179.556,40€
583	COMUNE DI PATERNO (POTENZA)	17.404,06€
584	COMUNE DI PATERNOPOLI	15.486,76€
585	COMUNE DI PAVIA	83.285,15€
586	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	23.060,89€
587	COMUNE DI PECCIOLI	100.435,62€
588	COMUNE DI PEDEROBBA	96.376,02€
589	COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI	14.233,14€
590	COMUNE DI PERLOZ	16.858,74€
591	COMUNE DI PERUGIA	99.598,89€
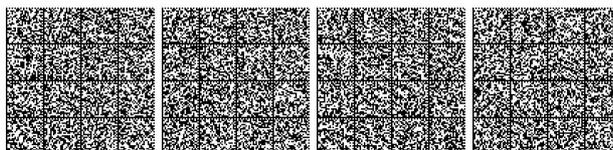
592	COMUNE DI PESCIA	27.054,86€
593	COMUNE DI PETRIOLO	21.414,25€
594	COMUNE DI PETRURO IRPINO	13.180,15€
595	COMUNE DI PETTENASCO	17.574,01€
596	COMUNE DI PIAN CAMUNO	12.215,89€
597	COMUNE DI PIAZZA ARMERINA	7.927,03€
598	COMUNE DI PICINISCO	12.649,11€
599	COMUNE DI PIEGARO	137.877,13€
600	COMUNE DI PIETRACATELLA	57.632,59€
601	COMUNE DI PIETRAROJA	2.269,64€
602	COMUNE DI PIETRAVAIRANO (CE)	133.354,77€
603	COMUNE DI PIEVE FOSCIANA	17.333,37€
604	COMUNE DI PIEVE TORINA	38.592,53€
605	COMUNE DI PIGLIO	133.865,27€
606	COMUNE DI PINEROLO	61.165,35€
607	COMUNE DI PIOLTELLO	101.476,59€

608	COMUNE DI PIOVE DI SACCO	214.612,75€
609	COMUNE DI PISTICCI	31.358,60€
610	COMUNE DI PISTOIA	55.356,58€
611	COMUNE DI PIURO	26.430,31€
612	COMUNE DI PIZZO	80.112,04€
613	COMUNE DI PLATANIA	28.137,21€
614	COMUNE DI PODENZANA	36.527,58€
615	COMUNE DI POGGIO BUSTONE	52.952,53€
616	COMUNE DI POGGIO RENATICO	362.202,31€
617	COMUNE DI POGGIO RUSCO	18.425,12€
618	COMUNE DI POGGIOMARINO	33.934,48€
619	COMUNE DI POLI	220.651,48€
620	COMUNE DI POLIGNANO A MARE	84.751,94€
621	COMUNE DI POLLICA	60.104,48€
622	COMUNE DI POLLUTRI	23.915,15€
623	COMUNE DI POMARANCE	114.627,33€
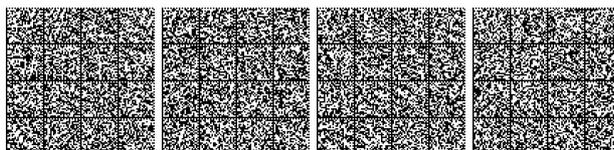
624	COMUNE DI POMEZIA	28.029,56€
625	COMUNE DI PONTE	42.197,05€
626	COMUNE DI PONTE DI LEGNO	7.260,24€
627	COMUNE DI PONTECORVO	52.298,75€
628	COMUNE DI PONTELANDOLFO	7.094,84€
629	COMUNE DI PONTREMOLI	18.906,40€
630	COMUNE DI PONZA	41.334,10€
631	COMUNE DI PONZANO DI FERMO	32.027,05€
632	COMUNE DI PONZANO VENETO	37.194,13€
633	COMUNE DI PORANO	36.017,60€
634	COMUNE DI PORCIA	91.776,47€
635	COMUNE DI PORLEZZA	25.880,68€
636	COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO	36.250,65€
637	COMUNE DI PORTOFERRAIO	16.795,00€
638	COMUNE DI POVOLETTO (UD)	48.960,99€
639	COMUNE DI PRAIA A MARE	1.441,55€
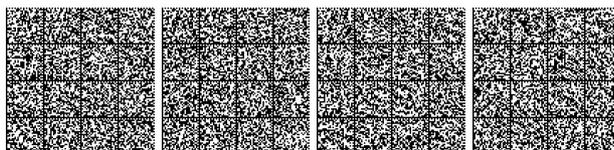
640	COMUNE DI PRATO	135.863,01€
641	COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA	115.033,54€
642	COMUNE DI PREONE	26.948,21€
643	COMUNE DI PRESENZANO	13.094,52€
644	COMUNE DI PREVALLE	4.951,08€
645	COMUNE DI PROCENO	154.672,38€
646	COMUNE DI PROCIDA	176.935,51€
647	COMUNE DI PUGLIANELLO	11.968,06€
648	COMUNE DI QUALIANO	51.154,67€
649	COMUNE DI QUARTO	69.152,56€
650	COMUNE DI QUINDICI	47.801,70€
651	COMUNE DI RADDUSA	179.791,74€
652	COMUNE DI RAMACCA	23.334,26€
653	COMUNE DI RAVASCLETTO	39.298,21€
654	COMUNE DI RAVEO	11.110,57€
655	COMUNE DI RECOARO TERME	59.026,78€

656	COMUNE DI REGGIO EMILIA	131.275,08€
657	COMUNE DI REINO	20.908,15€
658	COMUNE DI RENDE	229.259,39€
659	COMUNE DI RESIUTTA	4.376,38€
660	COMUNE DI RHO	141.750,75€
661	COMUNE DI RIARDO	21.293,45€
662	COMUNE DI RIFREDDO	16.920,54€
663	COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO	392.014,15€
664	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO	37.851,27€
665	COMUNE DI RIGOLATO	1.012,63€
666	COMUNE DI RIMINI	146.332,25€
667	COMUNE DI RIONERO IN VULTURE	44.525,83€
668	COMUNE DI RIPA TEATINA	38.176,41€
669	COMUNE DI RIPOSTO	90.376,36€
670	COMUNE DI RIVALTA DI TORINO	53.995,23€
671	COMUNE DI RIVAMONTE AGORDINO	5.226,37€
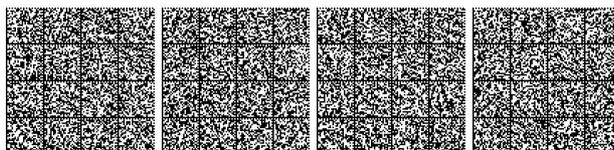
672	COMUNE DI ROCCA DI CAVE	72.258,91€
673	COMUNE DI ROCCA IMPERIALE	14.039,30€
674	COMUNE DI ROCCAGLORIOSA	3.985,87€
675	COMUNE DI ROCCAMONFINA	43.482,39€
676	COMUNE DI ROCCAMONTEPIANO	43.136,19€
677	COMUNE DI ROCCASECCA	9.309,84€
678	COMUNE DI ROCCASTRADA	553.905,57€
679	COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE	22.688,74€
680	COMUNE DI ROCCHETTA SANT'ANTONIO	51.178,28€
681	COMUNE DI RODDI	48.145,63€
682	COMUNE DI ROFRANO	64.203,72€
683	COMUNE DI ROGLIANO	19.681,20€
684	COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI	375.521,51€
685	COMUNE DI RONCO SCRIVIA	95.573,21€
686	COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	13.049,09€
687	COMUNE DI ROTELLO	406,23€

688	COMUNE DI ROTONDI	234.849,72€
689	COMUNE DI ROZZANO	88.611,16€
690	COMUNE DI RUTINO	40.127,99€
691	COMUNE DI RUVO DI PUGLIA	2.257,00€
692	COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA	267.146,23€
693	COMUNE DI SACILE	37.334,06€
694	COMUNE DI SALA CONSILINA	7.280,40€
695	COMUNE DI SALEMI	25.815,65€
696	COMUNE DI SALICE SALENTINO	9.390,26€
697	COMUNE DI SALUZZO	26.761,07€
698	COMUNE DI SALVITELLE	18.553,03€
699	COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA	34.026,74€
700	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO	559.038,28€
701	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	8.897,13€
702	COMUNE DI SAN BENEDETTO ULLANO	154.494,07€
703	COMUNE DI SAN FIORANO	72.454,68€
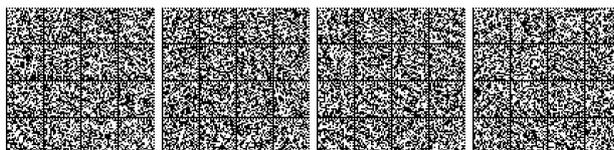
704	COMUNE DI SAN FLORO	31.544,96€
705	COMUNE DI SAN GEMINI	168.892,09€
706	COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE	96.823,48€
707	COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	13.832,33€
708	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA	2.251,13€
709	COMUNE DI SAN GIOVANNI A PIRO	212.409,29€
710	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	17.548,92€
711	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	42.392,68€
712	COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO	13.301,21€
713	COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO	165.162,66€
714	COMUNE DI SAN GIULIANO TERME	16.248,76€
715	COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO	116.052,17€
716	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	346.350,65€
717	COMUNE DI SAN LEO	77.942,40€
718	COMUNE DI SAN LORENZO DI SEBATO	64.376,34€
719	COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO	115.779,61€

720	COMUNE DI SAN LORENZO ISONTINO	15.005,69€
721	COMUNE DI SAN LUCA	19.288,21€
722	COMUNE DI SAN LUPO (BN)	11.461,16€
723	COMUNE DI SAN MARCELLINO	105.010,99€
724	COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO	17.204,75€
725	COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO	68.750,97€
726	COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI	531.905,97€
727	COMUNE DI SAN MARTINO DI FINITA	83.378,57€
728	COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS	29.140,21€
729	COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE	51.810,15€
730	COMUNE DI SAN MAURO CILENTO	20.066,36€
731	COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI	25.321,84€
732	COMUNE DI SAN NICOLO' DI COMELICO	22.265,39€
733	COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE	12.209,07€
734	COMUNE DI SAN PIER NICETO	16.854,96€
735	COMUNE DI SAN POTITO SANNITICO	22.679,83€

736	COMUNE DI SAN RAFFAELE CIMENA		10.115,02€
737	COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA		42.788,52€
738	COMUNE DI SAN SALVO		17.278,35€
739	COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE		5.190,13€
740	COMUNE DI SAN SEVERO		41.886,98€
741	COMUNE DI SAN TEODORO, (ME)		3.135,33€
742	COMUNE DI SANFRONT		113.069,30€
743	COMUNE DI SANREMO		42.083,29€
744	COMUNE DI SANTA CESAREA TERME		44.955,58€
745	COMUNE DI SANTA CRISTINA GELA		32.926,45€
746	COMUNE DI SANTA GIUSTINA		1.183,05€
747	COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA		31.596,26€
748	COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE		45.803,07€
749	COMUNE DI SANTA MARIA A VICO		279.781,40€
750	COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO		31.858,02€
751	COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA		2.031,65€

752	COMUNE DI SANTA MARINA	18.982,00€
753	COMUNE DI SANTA VENERINA	58.782,92€
754	COMUNE DI SANT'AGNELLO	683.160,16€
755	COMUNE DI SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO	132.383,71€
756	COMUNE DI SANT'ANGELO A SCALA	20.210,66€
757	COMUNE DI SANT'ANGELO ALL'ESCA	57.116,31€
758	COMUNE DI SANT'ANGELO LE FRATTE	9.274,48€
759	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	28.309,25€
760	COMUNE DI SANT'ARSENIO	95.593,13€
761	COMUNE DI SANTHIA'	27.978,10€
762	COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO	102.703,45€
763	COMUNE DI SANT'OMOBONO TERME	13.929,31€
764	COMUNE DI SANTU LUSSURGIU	8.699,99€
765	COMUNE DI SARNANO	17.667,64€
766	COMUNE DI SARSINA	6.650,34€
767	COMUNE DI SARZANA	240.169,83€
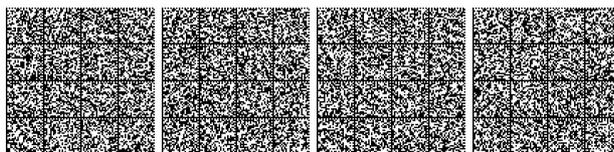
768	COMUNE DI SASSARI	44.088,28€
769	COMUNE DI SASSOFERRATO	20.221,36€
770	COMUNE DI SAURIS	24.064,76€
771	COMUNE DI SAVOCA	20.697,56€
772	COMUNE DI SAVOGNA	31.962,33€
773	COMUNE DI SCAFATI	66.571,81€
774	COMUNE DI SCANDICCI	45.134,28€
775	COMUNE DI SCANNO	14.953,31€
776	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	128.635,82€
777	COMUNE DI SCIGLIANO	8.627,86€
778	COMUNE DI SECLÌ	9.185,70€
779	COMUNE DI SEGARIU	23.258,15€
780	COMUNE DI SEGNI	322.477,91€
781	COMUNE DI SELLERO	18.488,65€
782	COMUNE DI SELLIA	6.192,48€
783	COMUNE DI SENALES	13.877,50€

784	COMUNE DI SERAVEZZA	18.909,56€
785	COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA	20.457,01€
786	COMUNE DI SERMONETA	45.884,26€
787	COMUNE DI SERRASTRETTA	6.881,29€
788	COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA	6.980,58€
789	COMUNE DI SERRENTI	19.752,89€
790	COMUNE DI SERSALE	64.255,28€
791	COMUNE DI SESSA AURUNCA	11.054,57€
792	COMUNE DI SESSAME	7.584,68€
793	COMUNE DI SESSANO DEL MOLISE	12.212,51€
794	COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI	295.918,30€
795	COMUNE DI SIENA	124.084,87€
796	COMUNE DI SILANDRO	128.933,80€
797	COMUNE DI SINAGRA	68.716,61€
798	COMUNE DI SLUDERNO	55.872,39€
799	COMUNE DI SMERILLO	19.539,36€

800	COMUNE DI SOLOFRA	75.160,09€
801	COMUNE DI SOMMA VESUVIANA	68.279,22€
802	COMUNE DI SORBO SAN BASILE	45.272,89€
803	COMUNE DI SORTINO	31.048,52€
804	COMUNE DI SOVERATO	137.801,29€
805	COMUNE DI SOVIZZO	5.007,95€
806	COMUNE DI SPELLO	9.659,29€
807	COMUNE DI SPERONE	43.673,22€
808	COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE	76.120,15€
809	COMUNE DI SPEZZANO DELLA SILA	17.632,62€
810	COMUNE DI SPIGNO SATURNIA	15.969,68€
811	COMUNE DI SPILINGA	30.622,90€
812	COMUNE DI SQUINZANO	26.068,89€
813	COMUNE DI STAFFOLO	8.679,71€
814	COMUNE DI STARANZANO	9.890,49€
815	COMUNE DI STRANGOLAGALLI	13.014,08€

816	COMUNE DI STURNO	46.505,13€
817	COMUNE DI SUBIACO	75.056,03€
818	COMUNE DI SUCCIVO	136.444,71€
819	COMUNE DI SURBO	29.579,21€
820	COMUNE DI SUTRIO	58.097,97€
821	COMUNE DI TAGLIACOZZO	9.248,80€
822	COMUNE DI TAMBRE	9.510,21€
823	COMUNE DI TARANO	157.109,05€
824	COMUNE DI TARSIA	15.652,78€
825	COMUNE DI TARVISIO	429.879,07€
826	COMUNE DI TAURANO	59.397,08€
827	COMUNE DI TAVIANO	17.903,89€
828	COMUNE DI TAVOLETO	45.859,16€
829	COMUNE DI TELESE TERME	74.970,71€
830	COMUNE DI TERELLE	94.406,09€
831	COMUNE DI TERMENO SULLA STRADA DEL VINO	142.763,52€
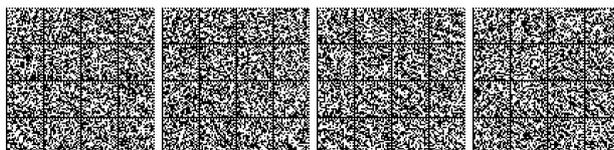
832	COMUNE DI TERMOLI	13.876,63€
833	COMUNE DI TERNI	30.598,02€
834	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	49.556,56€
835	COMUNE DI TERTENIA	4.020,91€
836	COMUNE DI TESSENNANO	52.788,66€
837	COMUNE DI TIRIOLO	9.230,03€
838	COMUNE DI TOCCO CAUDIO	12.578,89€
839	COMUNE DI TODI	18.661,17€
840	COMUNE DI TOLMEZZO	66.233,96€
841	COMUNE DI TORELLA DEI LOMBARDI	38.110,11€
842	COMUNE DI TORGNON	18.074,97€
843	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	180.270,82€
844	COMUNE DI TORRE DI SATA MARIA	2.896,77€
845	COMUNE DI TORRE LE NOCELLE	14.741,53€
846	COMUNE DI TORRICE	41.663,87€
847	COMUNE DI TORRICELLA	14.058,45€

848	COMUNE DI TORRICELLA PELIGNA	35.909,40€
849	COMUNE DI TORRIGLIA	21.198,23€
850	COMUNE DI TORTORICI	86.511,87€
851	COMUNE DI TRAMUTOLA	56.469,07€
852	COMUNE DI TRANI	57.811,26€
853	COMUNE DI TRAPANI	16.497,98€
854	COMUNE DI TRECATE	104.085,52€
855	COMUNE DI TREIA	28.837,83€
856	COMUNE DI TRENTINARA	74.351,75€
857	COMUNE DI TREVIGNANO	51.903,15€
858	COMUNE DI TRICESIMO	15.446,30€
859	COMUNE DI TRIESTE	6.807,55€
860	COMUNE DI TUBRE	78.348,39€
861	COMUNE DI UCRIA	55.419,32€
862	COMUNE DI UDINE	33.884,52€
863	COMUNE DI USSITA	30.599,80€

864	COMUNE DI UTA	25.813,81€
865	COMUNE DI VAIANO	70.976,52€
866	COMUNE DI VAL MASINO	26.137,08€
867	COMUNE DI VALBRENTA	68.361,52€
868	COMUNE DI VALDOBBIADENE	9.424,85€
869	COMUNE DI VALFABBRICA	38.296,09€
870	COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE	48.461,09€
871	COMUNE DI VALLECORSA	77.689,30€
872	COMUNE DI VALLECROSIA	178.608,06€
873	COMUNE DI VALLEDOLMO	78.337,04€
874	COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO	3.921,41€
875	COMUNE DI VALLEROTONDA	83.876,96€
876	COMUNE DI VALLESACCARDA	27.120,47€
877	COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA	3.880,31€
878	COMUNE DI VALLO DI NERA	15.578,93€
879	COMUNE DI VALMONTONE	99.759,94€

880	COMUNE DI VANDOIES	12.967,15€
881	COMUNE DI VAZZANO	89.402,81€
882	COMUNE DI VEDELAGO	10.878,63€
883	COMUNE DI VENETICO	3.987,84€
884	COMUNE DI VENTASSO	13.916,40€
885	COMUNE DI VERBICARO	11.419,05€
886	COMUNE DI VERNIO	65.922,20€
887	COMUNE DI VERRAYES	17.348,30€
888	COMUNE DI VERRETTO	22.642,27€
889	COMUNE DI VERZEGNIS	55.627,97€
890	COMUNE DI VERZINO	49.520,03€
891	COMUNE DI VIAGRANDE	4.018,96€
892	COMUNE DI VIBO VALENTIA	492.009,29€
893	COMUNE DI VIGANO SAN MARTINO	8.726,52€
894	COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA	86.072,91€
895	COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA	37.789,37€
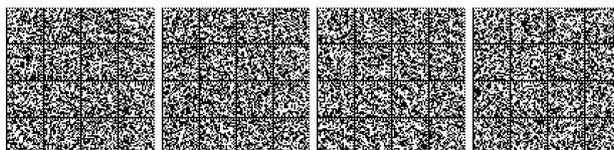
896	COMUNE DI VILLAFRATI	74.526,16€
897	COMUNE DI VILLAGA	6.244,44€
898	COMUNE DI VILLANOVA DEL SILLARO	24.488,53€
899	COMUNE DI VILLAPIANA	119.417,00€
900	COMUNE DI VILLAPUTZU	3.199,02€
901	COMUNE DI VILLASANTA	9.431,97€
902	COMUNE DI VILLONGO (BG)	31.355,50€
903	COMUNE DI VILLORBA	31.274,44€
904	COMUNE DI VINCI	14.250,30€
905	COMUNE DI VISSO	37.779,42€
906	COMUNE DI VIVARO	13.593,47€
907	COMUNE DI VOLTURARA IRPINA	156.148,27€
908	COMUNE DI ZAGAROLO	28.084,78€
909	COMUNE DI ZANE'	384.981,42€
910	COMUNE DI ZAPPONETA	75.626,86€
911	COMUNE DI ZEVIO	5.590,01€

912	COMUNE DI ZOAGLI	55.841,00€
913	COMUNE DI ZOPPOLA	8.995,97€
914	COMUNE DI ZUGLIO	14.618,49€
915	COMUNE MAIOLO	26.881,38€
916	COMUNE MASERA' DI PADOVA	7.921,40€
917	COMUNE MONTAPPONE	32.175,68€
918	COMUNE MORUZZO	14.429,07€
919	COMUNE NARDO'	198.400,00€
920	COMUNE NOLI	3.736,89€
921	COMUNE PAVIA DI UDINE	16.961,60€
922	COMUNE PORTOMAGGIORE	18.513,90€
923	COMUNE PREDOI	6.089,85€
924	COMUNE SAN DONATO MILANESE	67.538,07€
925	COMUNE SAN LEONARDO	9.479,15€
926	COMUNE SELVA DI PROGNO	31.536,28€
927	COMUNE SOCCHIEVE	17.282,95€
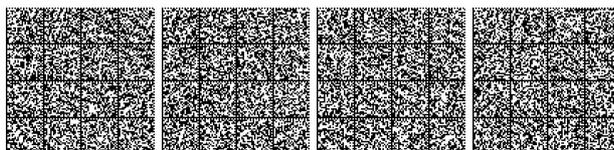
928	COMUNE TEANO	319.904,10€
929	COMUNE TEGGIANO	1.420,82€
930	COMUNE VACCARIZZO ALBANESE	88.769,34€
931	COMUNEDI ZOPPE' DI CADORE	7.792,76€
932	COMUNITÀ COMPRENSORIALE SALTO - SCILIAR	103.936,21€
933	COMUNITÀ COMPRENSORIALE VAL VENOSTA	33.288,19€
934	COMUNITÀ COMPRENSORIALE WIPPTAL	10.292,40€
935	COMUNITA' DI MONTAGNA CANAL DEL FERRO E VAL CANALE	56.919,21€
936	COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLA CARNIA	121.382,26€
937	COMUNITÀ MONTANA 5^ ZONA - MONTEPIANO REATINO	26.088,96€
938	COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA	24.094,67€
939	COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO	15.927,91€
940	COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO	16.326,18€
941	CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA	1.347.280,03€
942	CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	120.769,85€
943	CONSORZIO COMUNI BIM DI VALLE CAMONICA	4.667,74€

944	CONSORZIO DEL TICINO	611.647,62€
945	CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA	18.024,46€
946	CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE	114.489,34€
947	CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA	3.187,33€
948	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	61.804,63€
949	CONSORZIO DI BONIFICA 4 BASSO VALDARNO	10.828,73€
950	CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE	86.344,10€
951	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLURA	392.726,35€
952	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE	374.766,83€
953	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VENEZIA GIULIA	5.686,01€
954	CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	322.659,69€
955	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE	215.822,09€
956	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA	315.133,29€
957	CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO	14.499,71€
958	CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA	2.968.292,68€
959	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI	2.540,86€

960	CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO - IN LIQUIDAZIONE LEGGE REGIONE CALABRIA N. 39 DEL 10/08/2023	213.234,14€
961	CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO DEL FRIULI	60.348,50€
962	CONSORZIO INTERCOMUNALE C.I.V.E.T.A.	150.960,73€
963	CONSORZIO IONIO CROTONESE	12.526,45€
964	CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA	74.065,51€
965	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI	326.545,16€
966	CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE	21.777,36€
967	COUTENZA CANALI CAVOUR	1.204,26€
968	DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA - LA SPEZIA	57.980,67€
969	DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA DI ROMA	77.728,74€
970	DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE DI AUGUSTA	54.739,52€
971	DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE DI TARANTO	11.334,89€
972	ECO.LAN. S.P.A.	937.433,57€
973	E-DISTRIBUZIONE SPA	469.448,90€
974	ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO	88.752,40€
975	ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA	14.953,84€

976	ERAP MARCHE	115.674,69€
977	ERDIS MARCHE - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	70.445,62€
978	FERROVIE DEL GARGANO SRL	53.608,13€
979	FERROVIENORD S.P.A.	873.912,49€
980	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.	161.892,89€
981	FUNIVIE MOLISE SPA	116.212,46€
982	GAIA SPA	1.232.475,46€
983	GEAL SPA	45.030,88€
984	GORI SPA	338.210,49€
985	GRAN SASSO ACQUA S.P.A.	12.866,02€
986	HYDROGEA SPA	103.519,37€
987	I.A.C.P. DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA	204.758,87€
988	I.A.C.P. AGRIGENTO	48.926,65€
989	I.A.C.P. CALTANISSETTA	63.630,89€
990	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO	54.176,00€
991	ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI MESSINA	92.997,19€

992	ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI PALERMO	54.907,25€
993	LEPIDA SCPA	49.676,33€
994	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO	53.139,42€
995	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA	37.633,11€
996	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	27.092,94€
997	MONTEROSSO CALABRO	18.638,99€
998	MUSEI DEL BARGELLO	10.573,74€
999	MUSEI REALI TORINO	22.134,53€
1000	NOI SPA	123.532,94€
1001	PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI	296.227,67€
1002	PIAVE SERVIZI S.P.A.	6.772,51€
1003	PISAMO AZIENDA PER LA MOBILITA SRL	30.396,89€
1004	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	73.621,51€
1005	PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA	55.673,53€
1006	PROVINCIA DELLA SPEZIA	6.557,72€
1007	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	145.658,75€

1008	PROVINCIA DI ANCONA	40.629,55€
1009	PROVINCIA DI AREZZO	13.282,84€
1010	PROVINCIA DI BERGAMO	25.932,19€
1011	PROVINCIA DI BRESCIA	7.241,08€
1012	PROVINCIA DI CAMPOBASSO	2.833,21€
1013	PROVINCIA DI CASERTA	181.046,58€
1014	PROVINCIA DI CREMONA	34.281,87€
1015	PROVINCIA DI CUNEO	20.306,15€
1016	PROVINCIA DI FERMO	26.298,05€
1017	PROVINCIA DI FERRARA	55.463,59€
1018	PROVINCIA DI FORLI'-CESENA	44.229,08€
1019	PROVINCIA DI LATINA	69.098,85€
1020	PROVINCIA DI LECCO	1.140,71€
1021	PROVINCIA DI LIVORNO	20.766,90€
1022	PROVINCIA DI LUCCA	167.595,78€
1023	PROVINCIA DI MANTOVA	98.792,59€

1024	PROVINCIA DI MASSA-CARRARA	277.330,15€
1025	PROVINCIA DI MATERA	25.513,81€
1026	PROVINCIA DI MODENA	73.834,56€
1027	PROVINCIA DI NOVARA	19.649,89€
1028	PROVINCIA DI ORISTANO	25.402,64€
1029	PROVINCIA DI PARMA	71.660,84€
1030	PROVINCIA DI PAVIA	431.059,74€
1031	PROVINCIA DI PERUGIA	6.509,12€
1032	PROVINCIA DI PIACENZA	40.597,59€
1033	PROVINCIA DI PISTOIA	41.547,60€
1034	PROVINCIA DI POTENZA	73.226,36€
1035	PROVINCIA DI RAVENNA	150.074,71€
1036	PROVINCIA DI RIETI	35.698,96€
1037	PROVINCIA DI SALERNO	1.072.571,95€
1038	PROVINCIA DI SASSARI	3.157,89€
1039	PROVINCIA DI SAVONA	86.732,52€

1040	PROVINCIA DI TERAMO	468.956,78€
1041	PROVINCIA DI TERNI	6.296,17€
1042	PROVINCIA DI TREVISO	8.469,82€
1043	PROVINCIA DI VIBO VALENTIA	34.517,45€
1044	PROVINCIA DI VITERBO	40.489,29€
1045	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LA CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA E BASILICATA	458.306,54€
1046	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER IL VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE, FRIULI VENEZIA GIULIA	1.183.807,84€
1047	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO, L'ABRUZZO E SARDEGNA	1.448.941,90€
1048	PUBLIACQUA S.P.A	61.715,46€
1049	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	387.543,72€
1050	REGIONE CALABRIA	508.472,47€
1051	REGIONE DEL VENETO	509.105,30€
1052	REGIONE LAZIO	13.958,92€
1053	REGIONE SICILIANA	287.227,02€
1054	REGIONE UMBRIA	23.670,00€
1055	S.A.S.I. SPA	25.593,80€
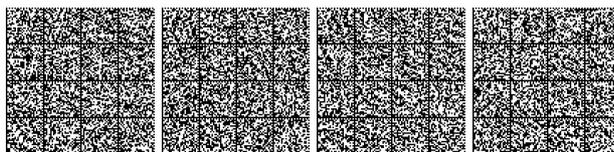
1056	S.C.R. PIEMONTE S.P.A.	11.168,97€
1057	S.EC.AM. SPA	97.131,24€
1058	SANT'ILARIO DELLO IONIO	74.693,29€
1059	SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO S.P.A.	76.549,85€
1060	SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL	306.367,04€
1061	SEZIONE STACCATA AUTONOMA - PESCARA	100.647,14€
1062	SISTEMI SALERNO - SERVIZI IDRICI S.P.A.	31.967,65€
1063	SO.RI.CAL S.P.A. - SOCIETÀ RISORSE IDRICHE CALABRESI	11.973,69€
1064	SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.R.L.	9.506,99€
1065	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	42.255,79€
1066	SOGIN S.P.A.	274.682,54€
1067	STU REGGIANE SPA	475.719,94€
1068	TORRE CANAVESE	5.672,64€
1069	TRENITALIA S.P.A.	178.970,69€
1070	UFFICIO AUTONOMO LAVORI GENIO MILITARE PER MINISTERO DELLA DIFESA	78.602,29€
1071	ULSS 3 SERENISSIMA	72.109,30€

1072	UMBRA ACQUE S.P.A.	99.980,75€
1073	UNIONE COMUNI GARFAGNANA	5.440,01€
1074	UNIONE DEI COMUNI "CASTELLI MORENICI"	20.559,65€
1075	UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE	14.677,69€
1076	UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA MURGIA (UNICAM)	636,53€
1077	UNIONE DEI COMUNI DELL'ANGLONA E BASSA VALLE DEL COGHINAS	10.086,04€
1078	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	13.099,11€
1079	UNIONE MONTANA VALLE SUSA	198.876,21€
1080	UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA	1.953,52€
1081	UNIONE TERRE DI CASTELLI	138.078,56€
1082	UNIVERSITA' DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO	93.428,73€
1083	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA	82.847,33€
1084	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO	99.739,69€
1085	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI	227.677,19€
1086	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	377.079,62€
1087	VENETO STRADE SPA	124.384,20€
1088	VIDRACCO	8.783,25€
		114.222.822,13€
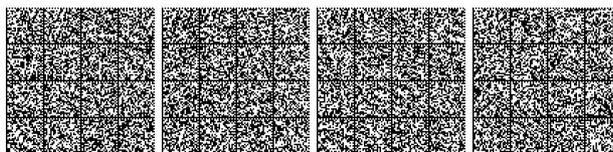
	Denominazione Stazione Appaltante	Importo MI
1	1° REPARTO GENIO A.M.	560.856,92€
2	10° REPARTO INFRASTRUTTURE	476.066,88€
3	11 REPARTO INFRASTRUTTURE	3.412,15€
4	2° REPARTO GENIO A.M.	3.435.516,52€
5	3° REPARTO GENIO A.M.	688.334,81€
6	6° REGGIMENTO GENIO PIONIERI	62.718,92€
7	7° REPARTO INFRASTRUTTURE	462.338,11€
8	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	2.228.825,76€
9	ABBANOA S.P.A.	991.191,53€
10	ACEA AMBIENTE SRL	149.990,51€
11	ACEA ATO 2 S.P.A.	10.758.281,64€
12	ACEA ATO 5 S.P.A.	104.185,95€
13	ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA	17.570,62€

14	ACER BO - AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA BOLOGNA	42.869,00€
15	ACQUE SERVIZI SRL	39.368,92€
16	ACQUE VERONESI S.C.AR.L	304.536,34€
17	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	1.586.803,16€
18	ACQUEVENETE SPA	17.786,18€
19	AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	14.507,71€
20	AIPO (AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO)	251.301,61€
21	ALFA S.R.L.	186.968,17€
22	ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL	78.551,25€
23	AMAT PALERMO S.P.A.	27.367,16€
24	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO	3.003,43€
25	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO	33.592,07€
26	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA	698.798,83€
27	ANAS S.PA.	10.982.246,58€

28	ANTEO S.R.L.	119.206,13€
29	AQUAPUR MULTISERVIZI S.P.A.	380.672,86€
30	AREA BLU SPA	101.764,29€
31	ARETI SPA	628.448,10€
32	ARTE GENOVA - SEZIONE SUAR REGIONE LIGURIA	98.948,55€
33	ASL CASERTA	84.109,01€
34	ASL FROSINONE	700.027,08€
35	ASL ROMA 2	163.175,31€
36	ASST BRIANZA	29.630,44€
37	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	33.732,86€
38	ATER DEL COMUNE DI ROMA	436.257,82€
39	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE	1.703.155,05€
40	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE	3.305,80€
41	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTARE	4.782.713,88€

42	AZIENDA ENERGETICA PRATO SOC. COOP.	93.605,93€
43	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (ALER) DI VARESE-COMO-MONZA BRIANZA-BUSTO ARSIZIO	62.685,68€
44	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI E OSPEDALE GIOVANNI XXIII	121.196,16€
45	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA	3.551,63€
46	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA	6.395,87€
47	AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE S.C.P.A.	3.086,55€
48	AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.	1.379.304,91€
49	AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO	149.515,44€
50	AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI	14.954,09€
51	AZIENDA SERVIZI SOCIALI DI BOLZANO	294.693,80€
52	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA	78.786,02€
53	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (A.S.S.T.) OVEST MILANESE	24.348,18€
54	AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	129.643,77€
55	AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	161.280,57€

56	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA	127.631,70€
57	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	65.693,87€
58	AZIENDA USL DI BOLOGNA	272.831,24€
59	AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST	95.051,20€
60	AZIENDA USL UMBRIA 1	51.695,19€
61	BORGONOVO VAL TIDONE	29.481,27€
62	CALENZANO COMUNE SRL	462.363,05€
63	CAP EVOLUTION S.R.L. (GIA' AMIACQUE S.R.L.)	202.698,27€
64	CAP HOLDING S.P.A.	139.311,96€
65	CASA DI RIPOSO UMBERTO I	106.524,93€
66	CASA S.P.A.	38.804,03€
67	CASTEL SAN NICCOLO'	10.786,16€
68	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA	162.031,39€
69	CENTRO SERVIZI PER ANZIANI A. DANIELATO	216.140,45€

70	CIDIU SERVIZI S.P.A.	27.645,14€
71	CIRA - CENTRO ITALIANO RICERCHE AEROSPAZIALI	78.170,99€
72	CISTERNA DI LATINA	53.640,39€
73	CITTA' DI BRUNICO	32.346,41€
74	CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO	127.640,02€
75	CITTA' DI LIGNANO SABBIADORO	162.532,60€
76	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	275.902,45€
77	CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA	1.004.567,72€
78	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	124.167,50€
79	CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	16.351,64€
80	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	134.555,02€
81	CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO	82.161,30€
82	CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA	30.957,70€
83	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	547.748,46€

84	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	23.720,84€
85	COLLEGIO UNIVERSITARIO INTERNAZIONALE DI ROMA	95.520,81€
86	COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI CENTRO UNICO CONTRATTUALE	49.448,67€
87	COMMISSARIO DELEGATO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID-19 - REGIONE SICILIANA	463.457,83€
88	COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRASTO DISSESTO IDROGEOLOGICO REGIONE CALABRIA	143.313,44€
89	COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE TOSCANA	406.970,97€
90	COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTI IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE LIGURIA	301.278,37€
91	COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO MOLISANO CENTRALE	121.467,90€
92	COMUNE MONTEROSI	42.102,73€
93	COMUNE ACCUMOLI	4.314,95€
94	COMUNE ALTAVILLA MILICIA	32.604,48€
95	COMUNE CASALINCONTRADA	124.290,72€
96	COMUNE CASTEL DI SANGRO	178.387,84€
97	COMUNE CEPAGATTI	13.007,12€

98	COMUNE COSTA VOLPINO	263.846,13€
99	COMUNE DELLA SPEZIA	135.804,20€
100	COMUNE DELL'AQUILA	519.840,87€
101	COMUNE DI ACCADIA	19.595,07€
102	COMUNE DI ACQUAVIVA COLLECROCE	4.657,78€
103	COMUNE DI ACRI	19.780,09€
104	COMUNE DI ADRARA SAN MARTINO	23.273,20€
105	COMUNE DI AFRICO	14.436,58€
106	COMUNE DI AGIRA	23.644,78€
107	COMUNE DI ALANNO	15.821,44€
108	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	211.320,58€
109	COMUNE DI ALTOMONTE	95.613,28€
110	COMUNE DI AMPEZZO	97.390,95€
111	COMUNE DI ANCONA	90.219,01€

112	COMUNE DI ANGRI	182.811,88€
113	COMUNE DI AOSTA	19.433,91€
114	COMUNE DI APRICA	70.059,60€
115	COMUNE DI ARDEA	382.279,40€
116	COMUNE DI ARDENNO	20.591,49€
117	COMUNE DI AREZZO	169.703,66€
118	COMUNE DI ARGENTA	157.860,60€
119	COMUNE DI ARPINO	78.389,68€
120	COMUNE DI ASOLO	2.358,57€
121	COMUNE DI ASSORO	20.234,16€
122	COMUNE DI ASTI	3.195,15€
123	COMUNE DI AVELLA	167.917,96€
124	COMUNE DI AVELLINO	5.622,26€
125	COMUNE DI AVOLA	199.238,85€

126	COMUNE DI AZZANO DECIMO	49.866,90€
127	COMUNE DI BACENO	49.098,89€
128	COMUNE DI BACOLI	179.858,86€
129	COMUNE DI BADIA CALAVENA	9.549,92€
130	COMUNE DI BADOLATO	97.045,20€
131	COMUNE DI BAGNARIA ARSA	24.699,01€
132	COMUNE DI BAGNI DI LUCCA	185.673,97€
133	COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	75.129,10€
134	COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA	26.393,52€
135	COMUNE DI BAIANO	39.588,65€
136	COMUNE DI BARBIANO	212.863,21€
137	COMUNE DI BARCIS	68.068,49€
138	COMUNE DI BARENGO	9.430,02€
139	COMUNE DI BENEVENTO	170.505,65€

140	COMUNE DI BERGAMO	115.927,07€
141	COMUNE DI BIBBIENA	44.326,65€
142	COMUNE DI BISCEGLIE	77.857,43€
143	COMUNE DI BITETTO	216.262,22€
144	COMUNE DI BLERA	248.338,99€
145	COMUNE DI BOLOGNA	1.033.304,17€
146	COMUNE DI BOLZANO	208.620,77€
147	COMUNE DI BORGOSATOLLO	84.518,21€
148	COMUNE DI BOSARO (RO)	20.192,34€
149	COMUNE DI BOSCOREALE	86.065,29€
150	COMUNE DI BOVILLE ERNICA	41.879,41€
151	COMUNE DI BRISIGHELLA	3.927,46€
152	COMUNE DI BUCCIANO	86.996,13€
153	COMUNE DI BUCINE	57.648,68€
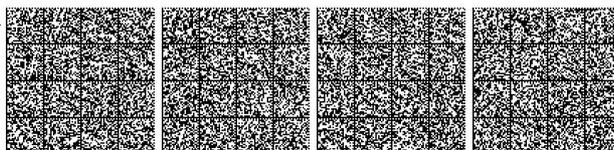
154	COMUNE DI BUJA	131.399,74€
155	COMUNE DI BURGIO	392.889,35€
156	COMUNE DI BUSALLA	83.853,24€
157	COMUNE DI BUSCA	227.751,84€
158	COMUNE DI BUTTAPIETRA	11.057,91€
159	COMUNE DI BUTTRIO	93.030,55€
160	COMUNE DI CALCINAIA	18.635,29€
161	COMUNE DI CALDARO	193.625,72€
162	COMUNE DI CALUSCO D'ADDA	34.810,43€
163	COMUNE DI CAMERANO	8.894,17€
164	COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA	16.172,35€
165	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	52.145,48€
166	COMUNE DI CAMPOBASSO	322.977,29€
167	COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO	47.123,21€
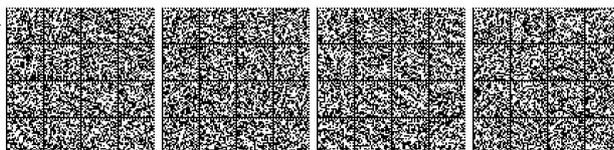
168	COMUNE DI CAMPONOGARA	9.928,89€
169	COMUNE DI CAMPORA	24.625,20€
170	COMUNE DI CAMPOROSSO	4.382,55€
171	COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	29.153,10€
172	COMUNE DI CANALE D'AGORDO	5.918,70€
173	COMUNE DI CANALE MONTERANO	9.941,63€
174	COMUNE DI CAPANNORI	229.239,18€
175	COMUNE DI CAPO D'ORLANDO	172.442,74€
176	COMUNE DI CARBONERA	408.557,03€
177	COMUNE DI CARDINALE	62.706,56€
178	COMUNE DI CARINARO	65.501,50€
179	COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA	121.337,06€
180	COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI	57.385,03€
181	COMUNE DI CASALDUNI-AREA TECNICA URBANISTICA	63.254,08€

182	COMUNE DI CASATENOVO	55.912,21€
183	COMUNE DI CASCINA	13.325,83€
184	COMUNE DI CASOLA VALSENIO	16.249,35€
185	COMUNE DI CASTAGNOLE PIEMONTE	39.079,73€
186	COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI	133.942,67€
187	COMUNE DI CASTELCIVITA	125.711,31€
188	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	31.351,40€
189	COMUNE DI CASTELLALTO	18.564,64€
190	COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	79.339,99€
191	COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	325.216,43€
192	COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA	18.070,65€
193	COMUNE DI CASTELPOTO	268.323,73€
194	COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO	13.950,71€
195	COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	33.393,20€
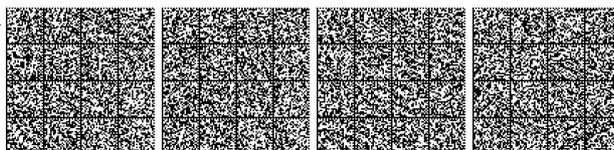
196	COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA	60.777,41€
197	COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	25.182,55€
198	COMUNE DI CATANZARO	30.312,54€
199	COMUNE DI CAVE	260.843,38€
200	COMUNE DI CAVRIANA	128.471,47€
201	COMUNE DI CAVRIGLIA	18.483,54€
202	COMUNE DI CENTO	167.785,23€
203	COMUNE DI CEPRANO	234.257,59€
204	COMUNE DI CERCENASCO	26.635,05€
205	COMUNE DI CERRETO GUIDI	66.231,00€
206	COMUNE DI CERVINARA	46.767,99€
207	COMUNE DI CERVINO	41.181,60€
208	COMUNE DI CHIAVARI	21.421,93€
209	COMUNE DI CHIURO	61.029,11€
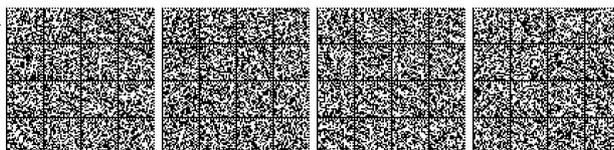
210	COMUNE DI CHIUSA	5.247,92€
211	COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI	29.502,95€
212	COMUNE DI CICCIANO	582.502,71€
213	COMUNE DI CIRIGLIANO	9.827,85€
214	COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO	130.898,10€
215	COMUNE DI CLAUZETTO	4.082,81€
216	COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA	22.651,65€
217	COMUNE DI COLLEFERRO	88.534,50€
218	COMUNE DI COLLEGNO	50.271,30€
219	COMUNE DI CONDOVE	2.460,62€
220	COMUNE DI CONTRADA	45.731,20€
221	COMUNE DI CORI	149.146,34€
222	COMUNE DI CORTENO GOLGI	13.352,85€
223	COMUNE DI COSTACCIARO	9.697,36€

224	COMUNE DI COTIGNOLA	23.183,47€
225	COMUNE DI COTRONEI	114.989,79€
226	COMUNE DI CUNEO	111.896,15€
227	COMUNE DI CURSI	77.978,41€
228	COMUNE DI DIANO D'ALBA	36.940,03€
229	COMUNE DI DIGNANO	48.741,08€
230	COMUNE DI DOSSENA	6.884,01€
231	COMUNE DI DUGENTA	103.366,29€
232	COMUNE DI EMPOLI	131.663,20€
233	COMUNE DI FALLO	11.103,29€
234	COMUNE DI FANANO	74.773,09€
235	COMUNE DI FANO	375.185,62€
236	COMUNE DI FELTRE	9.624,58€
237	COMUNE DI FERMIGNANO	996.699,09€

238	COMUNE DI FERMO	842.958,56€
239	COMUNE DI FEROLETO ANTICO	126.582,61€
240	COMUNE DI FIANO ROMANO	81.616,53€
241	COMUNE DI FICARRA	28.393,75€
242	COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO	19.805,95€
243	COMUNE DI FIRENZE	506.990,11€
244	COMUNE DI FIUGGI	314.634,72€
245	COMUNE DI FOGGIA	29.288,04€
246	COMUNE DI FONDI	241.217,63€
247	COMUNE DI FONTE NUOVA	85.020,20€
248	COMUNE DI FONTECHIARI	32.320,71€
249	COMUNE DI FORIO	307.762,78€
250	COMUNE DI FORNI DI SOPRA	18.112,20€
251	COMUNE DI FOSCIANDORA	62.074,74€

252	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	105.505,71€
253	COMUNE DI FRANCOLISE	105.641,01€
254	COMUNE DI FRASSINORO	127.075,67€
255	COMUNE DI FRAZZANO'	80.730,84€
256	COMUNE DI FUSIGNANO	79.845,02€
257	COMUNE DI FUSINE	78.665,72€
258	COMUNE DI GALLICANO	75.339,90€
259	COMUNE DI GASPERINA	83.717,12€
260	COMUNE DI GENOVA	478.683,50€
261	COMUNE DI GERACI SICULO	65.038,26€
262	COMUNE DI GIAVENO	20.232,62€
263	COMUNE DI GIUGGIANELLO	54.418,20€
264	COMUNE DI GORIZIA	49.504,59€
265	COMUNE DI GRAFFIGNANO	30.286,99€

266	COMUNE DI GRESSONEY-LA-TRINITE'	9.173,19€
267	COMUNE DI GUALDO TADINO	28.232,61€
268	COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI	139.308,23€
269	COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI	26.960,27€
270	COMUNE DI GUARDIAGRELE	77.145,76€
271	COMUNE DI GUBBIO	185.311,12€
272	COMUNE DI HONE	127.255,07€
273	COMUNE DI ISCHIA	36.613,02€
274	COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO	85.439,38€
275	COMUNE DI JESI	7.121,18€
276	COMUNE DI LA VALLE	35.398,64€
277	COMUNE DI LANGHIRANO	74.278,99€
278	COMUNE DI LANUVIO	226.214,88€
279	COMUNE DI LAPIO	36.444,01€

280	COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO	14.213,98€
281	COMUNE DI LAURITO	11.536,97€
282	COMUNE DI LEIVI	42.687,68€
283	COMUNE DI LICODIA EUBEA	12.836,38€
284	COMUNE DI LILLIANES	15.499,38€
285	COMUNE DI LIVIGNO	472.630,06€
286	COMUNE DI LIVORNO	321.103,51€
287	COMUNE DI LORETO APRUTINO	8.495,67€
288	COMUNE DI LUCCA	254.560,63€
289	COMUNE DI LUMEZZANE	24.730,42€
290	COMUNE DI LUNGRO	764,35€
291	COMUNE DI LUZZI	62.121,39€
292	COMUNE DI MACERATA	377.050,99€
293	COMUNE DI MALALBERGO	10.668,30€

294	COMUNE DI MALFA	783.229,68€
295	COMUNE DI MALLES VENOSTA	94.623,11€
296	COMUNE DI MANIAGO	21.990,06€
297	COMUNE DI MANTOVA	28.180,13€
298	COMUNE DI MARTIGNACCO	28.232,06€
299	COMUNE DI MASSAROSA	113.491,85€
300	COMUNE DI MAZZARRONE	32.354,09€
301	COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO	40.163,38€
302	COMUNE DI MERGOZZO	85.331,83€
303	COMUNE DI MESSINA	7.668,29€
304	COMUNE DI MICIGLIANO	80.569,57€
305	COMUNE DI MIGLIANICO	159.037,44€
306	COMUNE DI MILAZZO	26.740,14€
307	COMUNE DI MODENA	310.351,11€

308	COMUNE DI MODICA	22.480,77€
309	COMUNE DI MOGLIANO VENETO	6.972,66€
310	COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO	27.282,60€
311	COMUNE DI MONCALIERI	89.411,67€
312	COMUNE DI MONDOLFO	27.040,02€
313	COMUNE DI MONFALCONE	434.179,66€
314	COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO	23.170,25€
315	COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE	22.773,05€
316	COMUNE DI MONTECASSIANO	46.390,26€
317	COMUNE DI MONTECRETO	53.784,23€
318	COMUNE DI MONTEDORO	475.936,47€
319	COMUNE DI MONTEFORTINO	14.571,23€
320	COMUNE DI MONTELANICO	274.956,93€
321	COMUNE DI MONTELLA	38.223,54€

322	COMUNE DI MONTEPAONE	33.579,22€
323	COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA	26.252,24€
324	COMUNE DI MONTERONI DI LECCE	4.690,07€
325	COMUNE DI MONTEROTONDO	62.911,84€
326	COMUNE DI MONTESARCHIO	41.585,77€
327	COMUNE DI MORGANO	32.960,97€
328	COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI	70.492,97€
329	COMUNE DI NAPOLI	874.307,34€
330	COMUNE DI NATURNO	187.829,92€
331	COMUNE DI NEMBRO	21.107,82€
332	COMUNE DI NEVIANO	69.403,36€
333	COMUNE DI NIARDO	21.038,21€
334	COMUNE DI NICOLOSI	32.276,28€
335	COMUNE DI NOVA LEVANTE	41.347,95€

336	COMUNE DI NOVA MILANESE	17.577,75€
337	COMUNE DI OLGIATE OLONA	33.415,34€
338	COMUNE DI ONO SAN PIETRO	34.591,43€
339	COMUNE DI OPPIDO LUCANO	15.614,37€
340	COMUNE DI ORSOMARSO	9.050,95€
341	COMUNE DI ORTELLE	54.776,07€
342	COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE	103.561,37€
343	COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO	119.653,84€
344	COMUNE DI PANICALE	82.920,38€
345	COMUNE DI PANNARANO	39.954,03€
346	COMUNE DI PANTELLERIA	123.249,23€
347	COMUNE DI PARCINES	234.990,85€
348	COMUNE DI PATERNO'	6.957,27€
349	COMUNE DI PATERNO CALABRO	163.024,46€

350	COMUNE DI PEDARA	244.380,92€
351	COMUNE DI PEDEROBBA	11.474,72€
352	COMUNE DI PERUGIA	8.985,76€
353	COMUNE DI PESCARA	34.842,58€
354	COMUNE DI PETRALIA SOPRANA	50.337,62€
355	COMUNE DI PIAGGINE	54.977,00€
356	COMUNE DI PIANO DI SORRENTO	42.925,58€
357	COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO	80.454,45€
358	COMUNE DI PICERNO	20.929,59€
359	COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO	32.551,04€
360	COMUNE DI PIETRAMELARA	25.545,08€
361	COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO	123.517,77€
362	COMUNE DI PIEVE DI CENTO	36.685,22€
363	COMUNE DI PODENZANA	51.919,95€

364	COMUNE DI POGGIO RUSCO	77.334,02€
365	COMUNE DI POGGIOMARINO	27.595,52€
366	COMUNE DI POLINAGO	7.985,48€
367	COMUNE DI POLLA	8.233,02€
368	COMUNE DI POMEZIA	34.695,31€
369	COMUNE DI PONTASSIEVE	87.295,14€
370	COMUNE DI PONTEBBA	47.717,91€
371	COMUNE DI PONTELANDOLFO	29.243,01€
372	COMUNE DI POPOLI	28.619,38€
373	COMUNE DI PORDENONE	25.793,49€
374	COMUNE DI POSSAGNO	68.887,89€
375	COMUNE DI POTENZA PICENA	102.717,49€
376	COMUNE DI POZZILLI	11.800,26€
377	COMUNE DI POZZUOLI	515.870,73€

378	COMUNE DI PRAIA A MARE	65.803,10€
379	COMUNE DI PRATO	560.491,44€
380	COMUNE DI PREONE	11.853,03€
381	COMUNE DI PRESENZANO	100.121,13€
382	COMUNE DI PUTIGNANO	37.191,39€
383	COMUNE DI QUADRELLE	260.189,82€
384	COMUNE DI QUARRATA	38.201,30€
385	COMUNE DI QUARTO D'ALTINO	31.021,76€
386	COMUNE DI QUINTO DI TREVISO	25.249,45€
387	COMUNE DI QUINTO VICENTINO	33.045,84€
388	COMUNE DI RACCUJA	29.340,26€
389	COMUNE DI RAMACCA	15.201,43€
390	COMUNE DI RAVENNA	269.218,50€
391	COMUNE DI RECOARO TERME	44.202,94€

392	COMUNE DI REGGIO EMILIA	58.602,18€
393	COMUNE DI REINO	161.865,00€
394	COMUNE DI RESUTTANO	4.829,33€
395	COMUNE DI RICCIONE	334.162,87€
396	COMUNE DI RIESE PIO X	95.116,95€
397	COMUNE DI RIGOLATO	133.490,11€
398	COMUNE DI RIVALTA DI TORINO	23.393,45€
399	COMUNE DI ROCCA SAN FELICE	102.119,27€
400	COMUNE DI ROCCANTICA	133.515,11€
401	COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE	115.246,11€
402	COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO	88.495,63€
403	COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	57.146,68€
404	COMUNE DI RUVIANO	71.588,92€
405	COMUNE DI SACILE	621.172,05€
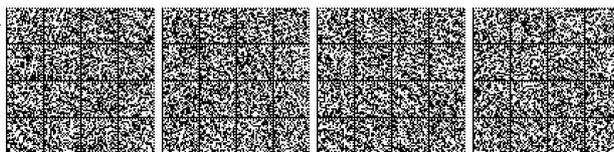
406	COMUNE DI SALA CONSILINA	127.760,54€
407	COMUNE DI SALVITELLE	104.967,72€
408	COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA	17.377,11€
409	COMUNE DI SAMUGHEO	12.765,54€
410	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	66.894,72€
411	COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	4.080,70€
412	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	20.108,06€
413	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	12.278,56€
414	COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA	43.515,41€
415	COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO	18.582,73€
416	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	27.385,76€
417	COMUNE DI SAN LEO	31.701,83€
418	COMUNE DI SAN LORENZO DI SEBATO	20.091,93€
419	COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO	24.794,10€

420	COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE	7.776,20€
421	COMUNE DI SAN MARTINO SULLA MARRUCINA	13.299,75€
422	COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO	331.953,33€
423	COMUNE DI SAN NICOLO' DI COMELICO	13.512,90€
424	COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE	66.747,01€
425	COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA	33.169,80€
426	COMUNE DI SAN TEODORO	16.385,17€
427	COMUNE DI SAN VITO LO CAPO	47.094,27€
428	COMUNE DI SAN VITTORE DEL LAZIO	43.105,62€
429	COMUNE DI SANREMO	5.847,84€
430	COMUNE DI SANSEPOLCRO	18.733,91€
431	COMUNE DI SANTA DOMENICA TALAO	48.040,88€
432	COMUNE DI SANTA GIUSTINA	27.862,89€
433	COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA	5.902,66€

434	COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA	3.486,45€
435	COMUNE DI SANT'AGATA MILITELLO	703.950,71€
436	COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	3.480,10€
437	COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE	31.548,87€
438	COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE	49.607,73€
439	COMUNE DI SANTOMENNA	27.790,90€
440	COMUNE DI SAPONARA	25.660,30€
441	COMUNE DI SAURIS	62.074,80€
442	COMUNE DI SAVA	13.740,74€
443	COMUNE DI SAVOGNA D'ISONZO	9.048,29€
444	COMUNE DI SCALA	142.432,84€
445	COMUNE DI SCORDIA	39.385,11€
446	COMUNE DI SEDEGLIANO	141.080,91€
447	COMUNE DI SEGNI	94.955,67€

448	COMUNE DI SELLIA MARINA	14.910,74€
449	COMUNE DI SELVA DI CADORE	27.615,90€
450	COMUNE DI SENALES	121.935,09€
451	COMUNE DI SERRADIFALCO	40.473,71€
452	COMUNE DI SETTIMO VITTONE	254.711,60€
453	COMUNE DI SILANDRO	21.555,96€
454	COMUNE DI SPIGNO SATURNIA	221.708,82€
455	COMUNE DI SPILIMBERGO	53.805,83€
456	COMUNE DI SPINO D'ADDA INDIRIZZO COMPLETO	538.407,23€
457	COMUNE DI SPOLETO	45.130,91€
458	COMUNE DI STAFFOLO	29.753,88€
459	COMUNE DI STIO	345.009,45€
460	COMUNE DI STRIANO	25.922,37€
461	COMUNE DI STRONGOLI	63.270,86€

462	COMUNE DI SULMONA	60.863,73€
463	COMUNE DI SUPINO	65.800,49€
464	COMUNE DI TAIBON AGORDINO	40.850,77€
465	COMUNE DI TAVAGNACCO	21.564,27€
466	COMUNE DI TAVIANO	78.665,46€
467	COMUNE DI TEORA	84.143,51€
468	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	20.584,61€
469	COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA	325.398,85€
470	COMUNE DI TIVOLI	131.436,39€
471	COMUNE DI TOLENTINO	68.186,92€
472	COMUNE DI TOLMEZZO	262.341,71€
473	COMUNE DI TORRACA	14.291,78€
474	COMUNE DI TORRENOVA	80.317,24€
475	COMUNE DI TORTONA	119.892,11€

476	COMUNE DI TRECASTELLI	52.316,99€
477	COMUNE DI TREVISO	31.592,07€
478	COMUNE DI TRIESTE	542.087,28€
479	COMUNE DI TRIVENTO	192.565,94€
480	COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE	15.678,13€
481	COMUNE DI TUFARA	16.984,82€
482	COMUNE DI TUGLIE	70,54€
483	COMUNE DI TUSCANIA	26.744,79€
484	COMUNE DI UDINE	639.177,39€
485	COMUNE DI ULTIMO	38.522,93€
486	COMUNE DI URBINO	55.691,72€
487	COMUNE DI VAL DI VIZZE	3.920,27€
488	COMUNE DI VALDINA	19.040,15€
489	COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE	82.964,54€

490	COMUNE DI VALLE AURINA	209.312,37€
491	COMUNE DI VALVASONE ARZENE	57.275,67€
492	COMUNE DI VARALLO	69.624,76€
493	COMUNE DI VARNA	18.044,34€
494	COMUNE DI VASTO	11.181,90€
495	COMUNE DI VEROLI	110.638,07€
496	COMUNE DI VICO DEL GARGANO	17.505,16€
497	COMUNE DI VICOVARO	69.904,80€
498	COMUNE DI VIESTE	6.024,52€
499	COMUNE DI VIETRI DI POTENZA	25.492,05€
500	COMUNE DI VIGNANELLO	385.881,15€
501	COMUNE DI VIGONZA	10.329,71€
502	COMUNE DI VILLA LITERNO	186.184,50€
503	COMUNE DI VILLA SANTA MARIA	38.539,54€

504	COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA	71.057,45€
505	COMUNE DI VILLALFONSINA	33.662,07€
506	COMUNE DI VILLANOVA DEL SILLARO	16.725,15€
507	COMUNE DI VILLAPUTZU	28.336,35€
508	COMUNE DI VISSO	8.485,19€
509	COMUNE DI VIZZINI	44.399,71€
510	COMUNE DI ZAGAROLO	349.935,77€
511	COMUNE DI ZAPPONETA	10.894,52€
512	COMUNE DI ZELO BUON PERSICO	112.066,33€
513	COMUNE EGNA	19.484,64€
514	COMUNE GEMONA DEL FRIULI	86.836,37€
515	COMUNE GIMIGLIANO	106.494,59€
516	COMUNE MARIANOPOLI	22.284,65€
517	COMUNE NOCERA SUPERIORE	12.113,07€
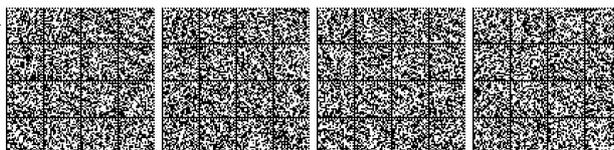
518	COMUNE PORTOMAGGIORE	25.375,16€
519	COMUNE PREDOI	104.856,78€
520	COMUNE ROCCA DI PAPA	609.799,44€
521	COMUNE SAN DEMETRIO CORONE	82.558,28€
522	COMUNE SANT'ARCANGELO TRIMONTE	108.493,65€
523	COMUNE SELVA DI PROGNO	43.716,76€
524	COMUNE TEGGIANO	206.010,93€
525	COMUNE TORRE DI RUGGIERO	23.091,75€
526	COMUNE TORRI IN SABINA	208.103,54€
527	COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO	19.842,17€
528	COMUNITA' COLLINARE VIGNE E VINI	3.749,32€
529	COMUNITA' COMPRENSORIALE VAL VENOSTA	96.024,87€
530	COMUNITA' COMPRENSORIALE VALLE PUSTERIA	44.824,59€
531	CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA	179.609,98€

532	CONSORZIO AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO	85.222,74€
533	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	47.341,01€
534	CONSORZIO BONIFICA SUD BACINO MORO SANGRO SINELLO E TRIGNO	98.220,49€
535	CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA	42.115,18€
536	CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE	95.072,26€
537	CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA	134.660,44€
538	CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO	470.754,40€
539	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CALABRIA SUBENTRA AL CONSORZIO BONIFICA BACINI MERIDIONALI DEL COSENTINO A FAR DATA DAL 31/12/2023	235.023,66€
540	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLURA	1.484.616,49€
541	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE	89.290,75€
542	CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	985.500,05€
543	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE	177.547,02€
544	CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO	124.447,64€
545	CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA	14.995,50€

546	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI NAVIGLIO ADDA SERIO	107.790,94€
547	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI	2.569,38€
548	CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO - IN LIQUIDAZIONE LEGGE REGIONE CALABRIA N. 39 DEL 10/08/2023	818.982,99€
549	CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD	2.593.264,54€
550	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	42.682,22€
551	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA	7.325,91€
552	CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE	45.295,64€
553	CONSORZIO DI BONIFICA VAL VENOSTA	182.730,87€
554	CONSORZIO DI BONIFICA VELIA	420.359,39€
555	CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE	49.598,14€
556	CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO DELLA VENEZIA GIULIA	234.322,99€
557	CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DI TOLMEZZO	1.798.719,18€
558	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO LAZFONS/VELTURNO	36.194,83€
559	CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA	187.671,26€

560	CONVITTO NAZIONALE MARIA LUIGIA	853,90€
561	COUTENZA CANALI CAVOUR	69.845,36€
562	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SONDRIO - ODV	79.759,29€
563	DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA - LA SPEZIA	216.510,72€
564	DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA DI ROMA	20.216,41€
565	DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE DI AUGUSTA	675.699,68€
566	DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE DI TARANTO	128.818,46€
567	E.R.S.U. CT - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CATANIA	21.369,38€
568	EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.P.A.	344.365,16€
569	E-DISTRIBUZIONE SPA	15.313.815,37€
570	EMILIAMBIENTE S.P.A.	127.884,66€
571	ENTE AUTONOMO FIERA DI FOGGIA	353.390,46€
572	ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI	62.045,57€
573	ERAP MARCHE	225.862,40€

574	FERROVIENORD S.P.A.	1.218.876,94€
575	FONDAZIONE BENJAMIN KOFLER APSP	315.074,21€
576	FONDAZIONE SAN GIUSEPPE - STIFTUNG ST. JOSEF	30.194,97€
577	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.	675.858,24€
578	GAIA SPA	312.326,26€
579	GEAL SPA	9.881,52€
580	GECT GO / EZTS GO	625.897,22€
581	GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA	58.574,29€
582	GIFFONI SEI CASALI	52.158,38€
583	GORI SPA	1.500.400,55€
584	GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO "BIANCHI-MELACRINO-MORELLI" DI REGGIO CALABRIA	200.751,10€
585	I.S.P.E. - ISTITUTO PER I SERVIZI ALLA PERSONA PER L'EUROPA	10.181,04€
586	IACP AGRIGENTO	154.430,81€
587	INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA I.R.E. SPA EX SVILUPPO GENOVA SPA	193.351,33€
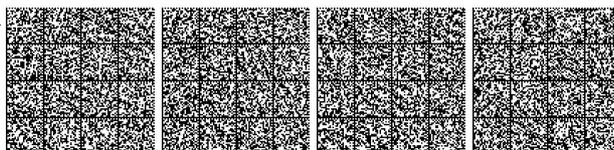
588	IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA	722.706,94€
589	IRSAP - ISTITUTO REGIONALE SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE	758.779,25€
590	ISTITUTO PER L'EDILIZIA SOCIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	64.093,49€
591	LA FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	219.773,46€
592	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO	225.028,92€
593	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA	564.411,62€
594	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA	200.666,98€
595	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	10.412,01€
596	MIGNANO MONTE LUNGO	14.172,15€
597	NOI SPA	245.961,15€
598	PADANIA ACQUE S.P.A.	91.562,46€
599	PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI	630.635,34€
600	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	89.753,70€
601	PARROCCHIA SANTA MARIA LA PORTA	5.388,58€

602	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	1.350.287,37€
603	PROVINCIA DI ASTI	52.670,29€
604	PROVINCIA DI BENEVENTO	238.785,89€
605	PROVINCIA DI BERGAMO	154.664,24€
606	PROVINCIA DI BRESCIA	1.018.692,06€
607	PROVINCIA DI CAMPOBASSO	77.186,69€
608	PROVINCIA DI CUNEO	173.734,91€
609	PROVINCIA DI FERMO	87.434,28€
610	PROVINCIA DI FORLI'-CESENA	98.898,39€
611	PROVINCIA DI LECCO	258.896,27€
612	PROVINCIA DI LIVORNO	75.007,94€
613	PROVINCIA DI MANTOVA	164.989,90€
614	PROVINCIA DI MATERA	36.101,93€
615	PROVINCIA DI MODENA	422.198,14€

616	PROVINCIA DI NOVARA	28.839,74€
617	PROVINCIA DI PARMA	90.696,26€
618	PROVINCIA DI PAVIA	97.556,32€
619	PROVINCIA DI PERUGIA	8.381,31€
620	PROVINCIA DI PESCARA	58.495,80€
621	PROVINCIA DI POTENZA	14.351,92€
622	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	44.618,28€
623	PROVINCIA DI RIETI	83.937,41€
624	PROVINCIA DI ROVIGO	31.273,32€
625	PROVINCIA DI SALERNO	127.199,62€
626	PROVINCIA DI SASSARI	1.076.257,20€
627	PROVINCIA DI SAVONA	74.866,34€
628	PROVINCIA DI SIENA	10.609,70€
629	PROVINCIA DI TREVISO	519.058,21€
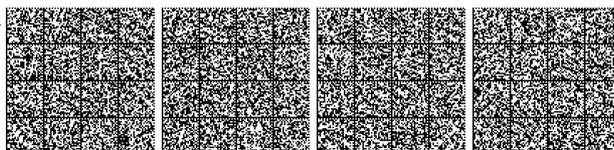
630	PROVINCIA DI VERCELLI	401.944,78€
631	PROVINCIA DI VICENZA	164.115,18€
632	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LA CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA E BASILICATA	24.419,14€
633	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LA TOSCANA, LE MARCHE E L'UMBRIA	1.096.140,71€
634	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER IL LAZIO, L'ABRUZZO E LA SARDEGNA	1.646.781,79€
635	PUBLIACQUA S.P.A	794.396,49€
636	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	176.452,13€
637	REGIONE CAMPANIA UOD IMPIANTI E RETI DEL CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE DI RILEVANZA REGIONALE	287.658,01€
638	REGIONE DEL VENETO	98.062,90€
639	REGIONE SICILIANA	1.099.722,17€
640	REGIONE TOSCANA	383.665,60€
641	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	3.087.470,13€
642	RUZZO RETI S.P.A.	156.735,42€
643	S.A.C. SOCIETA'' AEROPORTO CATANIA S.P.A.	180.243,06€

644	S.C.R. PIEMONTE S.P.A.	114.757,74€
645	SASSUOLO GESTIONI PATTRIMONIALI SRL	107.089,20€
646	SEA RISORSE SPA	34.967,39€
647	SEZIONE STACCATA AUTONOMA - PESCARA	45.769,48€
648	SO.GE.A.AL. S.P.A.	43.873,54€
649	SO.GE.M.I S.P.A.	1.033.479,00€
650	SOCIETA' ELETTRICA TRIGNO SRL	255.617,03€
651	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	34.725,88€
652	SOCIETA' UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO (TUA) SPA UNIPERSONALE	5.678,47€
653	SOGIN S.P.A.	423.946,81€
654	SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO	7.472,27€
655	SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER GENOVA E LA PROVINCIA DI LA SPEZIA	13.159,82€
656	STA - STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE SPA	111.453,92€
657	TEATRO STABILE SLOVENO SLOVENSKO STALNO GLEDALIŠČE	107.475,29€

658	TRENITALIA S.P.A.	493.334,29€
659	UFFICIO AUTONOMO LAVORI GENIO MILITARE PER MINISTERO DELLA DIFESA	16.718,99€
660	ULSS 3 SERENISSIMA	71.827,14€
661	UMBRA ACQUE S.P.A.	231.452,15€
662	UNIONE DEI COMUNI COSTA DEL SINIS TERRA DEI GIGANTI	46.697,99€
663	UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE	8.848,90€
664	UNIONE DI COMUNI COLLINE DI LANGA E DEL BAROLO	15.015,95€
665	UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA	27.235,37€
666	UNIONE TERRE DI CASTELLI	72.380,75€
667	UNIVERSITA' DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO	31.006,49€
668	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO	340.379,70€
669	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	268.604,21€
670	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA	71.480,75€
671	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO	264.406,22€
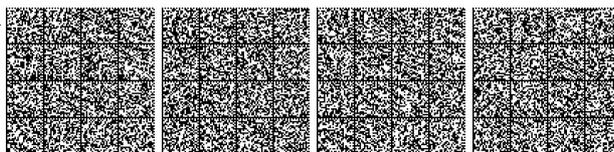
672	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA	3.067,90€
673	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	47.450,62€
674	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO	27.989,13€
675	VENETO ACQUE S.P.A.	1.092.305,92€
676	VENETO STRADE SPA	2.400.725,46€
677	VIACQUA SPA	9.689,01€
		158.697.574,39€

	Denominazione Stazione Appaltante	Importo GI
1	1° REPARTO GENIO A.M.	904.940,20€
2	10° REPARTO INFRASTRUTTURE	9.811,13€
3	12° REPARTO INFRASTRUTTURE	511.496,66€
4	2° REPARTO GENIO A.M.	690.492,73€
5	3° REPARTO GENIO A.M.	234.331,56€
6	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	2.439.002,22€
7	ABBANOA S.P.A.	8.063.987,72€
8	ACEA ATO 2 S.P.A.	10.210.602,07€
9	ACEA ATO 5 S.P.A.	2.984.710,20€
10	ACQUE SERVIZI SRL	16.990,34€
11	ACQUE VERONESI S.C.AR.L	200.425,08€
12	ACQUEVENETE SPA	300.100,53€
13	AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A.	181.614,61€
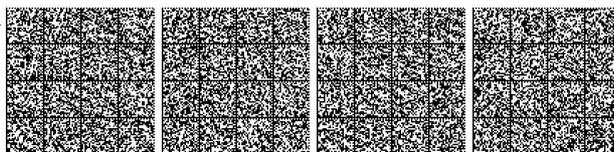
14	AIPO (AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO)	2.199.971,84€
15	ALFA S.R.L.	119.024,40€
16	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO	427.999,89€
17	ANAS S.PA.	30.134.418,59€
18	AREA BLU SPA	152.269,00€
19	ARETI SPA	3.205.610,43€
20	ASL TO4 - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CIRIÈ CHIVASSO E IVREA	52.639,04€
21	ASSOCIAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI DI LAIVES	371.356,73€
22	ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	48.799,13€
23	ATER DEL COMUNE DI ROMA	61.031,90€
24	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE	5.899.796,46€
25	AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA	114.513,00€
26	AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA' PADOVA	311.185,48€
27	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	476.204,59€

28	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI E OSPEDALE GIOVANNI XXIII	48.406,54€
29	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA	528.574,43€
30	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SANT'ANDREA	612.680,45€
31	AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.	1.418.500,57€
32	AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	10.348.676,41€
33	AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI	2.405.542,88€
34	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI MERANO S.P.A.	100.493,43€
35	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (A.S.S.T.) OVEST MILANESE	128.460,40€
36	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO	41.058,34€
37	AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	3.395.088,33€
38	AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	87.011,15€
39	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	2.026.774,68€
40	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	426.792,39€
41	AZIENDA USL DI PARMA	58.478,26€
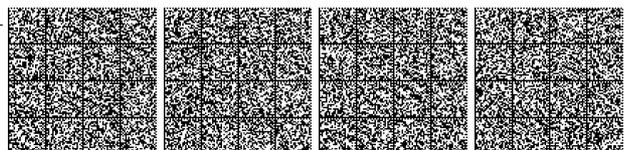
42	AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST	70.812,98€
43	CAP EVOLUTION S.R.L. (GIA' AMIACQUE S.R.L.)	110.901,43€
44	CAP HOLDING S.P.A.	115.740,87€
45	CIDIU SERVIZI S.P.A.	111.412,71€
46	CIPNES GALLURA	290.295,05€
47	CITTA' DI LIGNANO SABBIADORO	71.932,68€
48	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	3.798,95€
49	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	227.017,09€
50	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2.854.564,43€
51	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	183.009,18€
52	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	57.355,38€
53	COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRASTO DISSESTO IDROGEOLOGICO REGIONE CALABRIA	289.366,00€
54	COMMISSARIO DI GOVERNO DELEGATO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE PUGLIA	226.040,92€
55	COMUNE DI ACUTO	32.114,24€

56	COMUNE DI ALASSIO	221.010,46€
57	COMUNE DI ALBINO	160.657,73€
58	COMUNE DI ALTO RENO TERME	20.298,02€
59	COMUNE DI ARPINO	358.920,00€
60	COMUNE DI ARTA TERME	309.782,84€
61	COMUNE DI ASTI	278.093,64€
62	COMUNE DI BADIA	115.509,09€
63	COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	509.704,14€
64	COMUNE DI BELLANO	89.101,12€
65	COMUNE DI BENEVENTO	147.647,33€
66	COMUNE DI BERGAMO	17.968,39€
67	COMUNE DI BIBBIENA	83.606,35€
68	COMUNE DI BOLOGNA	217.638,57€
69	COMUNE DI BORGOSATOLLO	334.831,78€

70	COMUNE DI BRESCELLO	2.700,00€
71	COMUNE DI CALCINATO	240.365,41€
72	COMUNE DI CALDARO	467.630,82€
73	COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE	4.237,45€
74	COMUNE DI CASALGRANDE	207.756,54€
75	COMUNE DI CASOLA VALSENIO	18.013,45€
76	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	166.069,69€
77	COMUNE DI CASTELCIVITA	34.361,97€
78	COMUNE DI CATANIA	399.360,66€
79	COMUNE DI CATTOLICA	61.310,19€
80	COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA	116.838,39€
81	COMUNE DI CENTURIPE	3.487,55€
82	COMUNE DI CHIARI	141.516,81€
83	COMUNE DI CHIUSA	501.933,69€

84	COMUNE DI COLLECCHIO	24.925,36€
85	COMUNE DI CONSELICE	101.327,33€
86	COMUNE DI ESPERIA	54.787,38€
87	COMUNE DI FALZES	151.749,95€
88	COMUNE DI FIRENZE	3.939.843,16€
89	COMUNE DI FIUGGI	80.228,21€
90	COMUNE DI FRANCOLISE	92.721,95€
91	COMUNE DI GENOVA	436.411,60€
92	COMUNE DI GUALDO TADINO	42.578,73€
93	COMUNE DI IMPERIA	256.093,85€
94	COMUNE DI INVERUNO	148.354,61€
95	COMUNE DI JESI	5.599,98€
96	COMUNE DI LAGUNDO	31.260,36€
97	COMUNE DI LENTINI	53.384,13€

98	COMUNE DI LIVORNO	7.613,72€
99	COMUNE DI LORIA	219.642,70€
100	COMUNE DI LUBRIANO	19.307,75€
101	COMUNE DI MANTOVA	7.772,24€
102	COMUNE DI MARANELLO	372.805,07€
103	COMUNE DI MARCON	196.401,07€
104	COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA	229.895,05€
105	COMUNE DI MARTIGNACCO	215.561,14€
106	COMUNE DI MARTIRANO	20.023,25€
107	COMUNE DI MAZZANO	170.651,57€
108	COMUNE DI MAZZARRA' SANT'ANDREA	41.689,94€
109	COMUNE DI MELZO	232.957,10€
110	COMUNE DI MIRANDOLA	147.655,23€
111	COMUNE DI MODENA	360.031,53€
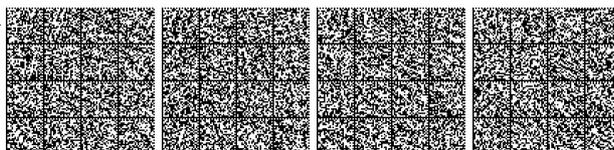
112	COMUNE DI MOGGIO UDINESE	17.614,64€
113	COMUNE DI MONTALTO DORA	9.010,94€
114	COMUNE DI MONTANO ANTILIA	66.494,07€
115	COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO	134.112,89€
116	COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO	140.714,68€
117	COMUNE DI NAPOLI	8.480.608,89€
118	COMUNE DI NIMIS	49.792,76€
119	COMUNE DI NOVA PONENTE	471.727,07€
120	COMUNE DI ORISTANO	134.226,17€
121	COMUNE DI PAUPISI	620.393,23€
122	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	14.352,45€
123	COMUNE DI PERUGIA	33.329,54€
124	COMUNE DI PIANO DI SORRENTO	30.686,86€
125	COMUNE DI POGGIOMARINO	16.815,69€

126	COMUNE DI PONTE DELL'OLIO	37.334,56€
127	COMUNE DI PONTEBBA	104.520,92€
128	COMUNE DI PORLEZZA	75.329,76€
129	COMUNE DI PORTICI	468.288,83€
130	COMUNE DI QUART	341.218,27€
131	COMUNE DI RAVENNA	2.938.452,11€
132	COMUNE DI REGGIO EMILIA	11.776,65€
133	COMUNE DI RICCIONE	448.970,82€
134	COMUNE DI RIMINI	246.720,77€
135	COMUNE DI RIOFREDDO	144.815,54€
136	COMUNE DI RONCIGLIONE	230.295,07€
137	COMUNE DI ROZZANO	175.515,21€
138	COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA	141.627,48€
139	COMUNE DI SAN GENESIO ATESINO	6.344,02€

140	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	51.012,81€
141	COMUNE DI SAN LEO	132.375,58€
142	COMUNE DI SANSEPOLCRO	47.260,76€
143	COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	123.375,91€
144	COMUNE DI SASSARI	506.213,14€
145	COMUNE DI SERRASTRETTA	104.752,04€
146	COMUNE DI SESTO CALENDE	222.615,73€
147	COMUNE DI SISSA TRECASALI	74.628,05€
148	COMUNE DI SPOLETO	23.078,32€
149	COMUNE DI TERNI	160.537,55€
150	COMUNE DI TOLENTINO	50.467,96€
151	COMUNE DI TORRECUSO	72.867,73€
152	COMUNE DI TORRETTA (PA)	325.980,38€
153	COMUNE DI TRIESTE	146.790,11€

154	COMUNE DI UDINE	188.679,28€
155	COMUNE DI VALLEFOGLIA	117.476,44€
156	COMUNE DI VARESE	57.289,11€
157	COMUNE DI VENEZIA	774.777,91€
158	COMUNE DI VISSO	16.630,98€
159	COMUNE DI VOLTURARA IRPINA	263.990,16€
160	COMUNE MEDICINA	25.293,96€
161	COMUNE SANT'ARCANGELO TRIMONTE	102.831,19€
162	COMUNE TEGGIANO	10.243,53€
163	CONGREGAZIONE DELLE SUORE TERZIARIE FRANCESCANE	191.708,83€
164	CONSORZIO AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO	52.408,39€
165	CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA	589.053,74€
166	CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD	187.514,72€
167	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	150.404,75€

168	CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE	49.844,81€
169	CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE	20.074,79€
170	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO JEKON	241.381,68€
171	CONSORZIO IONIO CROTONESE	682.852,03€
172	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI CASERTA	185.718,51€
173	CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE	6.798.989,46€
174	DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA DI ROMA	29.415,84€
175	DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE DI TARANTO	81.741,80€
176	EAV SRL	5.213.247,20€
177	E-DISTRIBUZIONE SPA	15.317.994,91€
178	ERAP MARCHE	109.145,85€
179	ERP LUCCA SRL	101.387,53€
180	FERROVIE DEL GARGANO SRL	41.438,63€
181	FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.	4.559.420,48€

182	FERROVIE EMILIA ROMAGNA SRL	2.756.203,80€
183	FERROVIENORD S.P.A.	2.188.704,08€
184	FONDAZIONE CNAO - CENTRO NAZIONALE DI ADROTERAPIA ONCOLOGICA	867.027,40€
185	FONDAZIONE COLLEGIO DELLE UNIVERSITA' MILANESI	123.589,21€
186	FONDAZIONE S. ELISABETTA	868.792,97€
187	FONDAZIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO PER LA RICERCA MEDICA E DI SANITA' PUBBLICA	711.546,90€
188	GAIA SPA	18.453,50€
189	GORI SPA	1.621.483,81€
190	IACP AGRIGENTO	123.149,04€
191	INFRATRASPORTI.TO S.R.L.	3.626.208,14€
192	IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA	1.148.914,15€
193	ISTITUTO BON BOZZOLLA	107.929,79€
194	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA "G. PEGREFFI"	88.072,53€
195	LEPIDA SCPA	17.000,43€

196	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA	69.374,03€
197	METRO BRESCIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - MB - S.R.L.	9.912,24€
198	MONDO ACQUA S.P.A.	88.601,49€
199	NOI SPA	1.996.018,16€
200	PISAMO AZIENDA PER LA MOBILITA' SRL	734.403,91€
201	POLITECNICO DI MILANO	3.600.730,69€
202	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	10.591.531,91€
203	PROVINCIA DI ASTI	51.735,53€
204	PROVINCIA DI BENEVENTO	218.292,44€
205	PROVINCIA DI BERGAMO	2.748,71€
206	PROVINCIA DI BRESCIA	463.013,77€
207	PROVINCIA DI CUNEO	416.173,00€
208	PROVINCIA DI LIVORNO	89.404,94€
209	PROVINCIA DI PARMA	485.381,28€
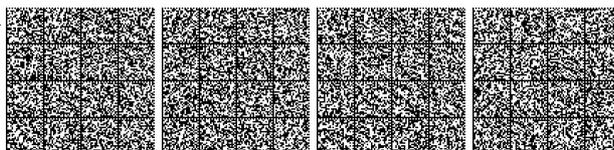
210	PROVINCIA DI PESCARA	56.879,85€
211	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	37.440,15€
212	PROVINCIA DI RIETI	163.337,09€
213	PROVINCIA DI SASSARI	113.906,84€
214	PROVINCIA DI SAVONA	12.901,86€
215	PROVINCIA DI TREVISO	605.487,14€
216	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LA CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA E BASILICATA	320.141,93€
217	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LA TOSCANA, LE MARCHE E L'UMBRIA	283.792,46€
218	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER IL VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE, FRIULI VENEZIA GIULIA	2.127.088,43€
219	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER IL LAZIO, L'ABRUZZO E LA SARDEGNA	155.456,37€
220	PUBLIACQUA S.P.A	3.509.180,30€
221	QUADRILATERO MARCHE UMBRIA S.P.A.	2.362.988,71€
222	REGIONE ABRUZZO SERVIZIO OPERE MARITTIME DPE012	20.626,00€
223	REGIONE CAMPANIA UOD IMPIANTI E RETI DEL CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE DI RILEVANZA REGIONALE	1.687.420,48€

224	REGIONE MARCHE	9.864.476,32€
225	REGIONE SICILIANA	73.424,36€
226	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	8.450.606,37€
227	ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.	102.789,32€
228	SO.GE.M.I S.P.A.	2.248.065,90€
229	SOCIÉTÉ INFRASTRUCTURES VALDÔTAINES SRL	174.157,65€
230	SOGIN S.P.A.	267.462,98€
231	STA - STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE SPA	429.680,28€
232	TRENITALIA S.P.A.	2.541.257,75€
233	UMBRA ACQUE S.P.A.	67.896,15€
234	UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES MONT-ROSE	18.867,00€
235	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI	2.008.135,54€
236	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO	282.724,74€
237	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA	562.624,96€

238	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO	1.485.544,56€
239	VENETO STRADE SPA	445.457,54€
240	VIACQUA SPA	15.575,30€
		236.859.646,38€

25A01071

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 6 febbraio 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di basiliximab, «Simulect». (Determina n. 195/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012, recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubbli-

cazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 30 dicembre 2024 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° novembre 2024 al 30 novembre 2024 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 13-17 gennaio 2025;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

SIMULECT,

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio on-line https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3, dell'art. 12, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18, della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni.

SIMULECT.

Codice ATC - principio attivo: L04AA02 basiliximab.

Titolare: Novartis Europharm Limited.

Cod. procedura EMEA/H/C/000207/IB/0116/G.

GUUE 30 dicembre 2024.

Indicazioni terapeutiche.

Conf. 003.

«Simulect» è indicato per la profilassi del rigetto acuto in pazienti adulti e pediatrici (1-17 anni) sottoposti a trapianto renale allogenico *de novo* (vedere paragrafo 4.2). Deve essere usato in associazione ad un trattamento immunosoppressivo a base di ciclosporina in microemulsione e corticosteroidi nei pazienti con una quantità di anticorpi reattivi inferiore all'80%, o in uno schema terapeutico immunosoppressivo di mantenimento in triplice terapia comprendente ciclosporina in microemulsione, corticosteroidi e azatioprina o micofenolato mofetile.

Conf. 004.

«Simulect» è indicato per la profilassi del rigetto acuto in pazienti adulti e pediatrici (1-17 anni) sottoposti a trapianto renale allogenico *de novo* (vedere paragrafo 4.2). Deve essere usato in associazione ad un trattamento immunosoppressivo a base di ciclosporina in microemulsione e corticosteroidi nei pazienti con una quantità di anticorpi reattivi inferiore all'80%, o in uno schema terapeutico immunosoppressivo di mantenimento in triplice terapia comprendente ciclosporina in microemulsione, corticosteroidi e azatioprina o micofenolato mofetile.

Modo di somministrazione.

Conf. 003.

«Simulect» deve essere prescritto solo da medici con esperienza nell'utilizzo di terapie immunosoppressive utilizzate in caso di trapianto d'organo. «Simulect» deve essere somministrato sotto stretto controllo di personale medico qualificato.

«Simulect» non deve essere somministrato se non è assolutamente certo che il paziente riceverà il trapianto e la concomitante immunosoppressione.

«Simulect» deve essere usato in associazione ad un trattamento immunosoppressivo a base di ciclosporina in microemulsione e corticosteroidi. Può essere usato nell'ambito di uno schema terapeutico immunosoppressivo in triplice terapia a base di ciclosporina in microemulsione, corticosteroidi e azatioprina o micofenolato mofetile.

Dopo la ricostituzione, «Simulect» può essere somministrato sia per iniezione endovenosa in bolo sia per infusione endovenosa della durata di 20-30 minuti.

Per istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Conf. 004.

«Simulect» deve essere prescritto solo da medici con esperienza nell'utilizzo di terapie immunosoppressive conseguenti a trapianto d'organo. «Simulect» deve essere somministrato sotto stretto controllo di personale medico qualificato.

«Simulect» non deve essere somministrato se non è assolutamente certo che il paziente riceverà il trapianto e la concomitante immunosoppressione.

«Simulect» deve essere usato in associazione ad un trattamento immunosoppressivo a base di ciclosporina in microemulsione e corticosteroidi. Può essere usato secondo uno schema terapeutico immunosoppressivo in triplice terapia a base di ciclosporina in microemulsione e corticosteroidi comprendente azatioprina o micofenolato mofetile.

Dopo la ricostituzione, «Simulect» può essere somministrato sia per iniezione endovenosa in bolo sia per infusione endovenosa della durata di 20-30 minuti.

Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/98/084/003 A.I.C. n.: 034232037/E in base 32: 10NPR5 - 10 mg - polvere per soluzione iniettabile o per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino;

EU/1/98/084/004 A.I.C. n.: 034232049/E in base 32: 10NPRK - 20 mg - polvere per soluzione iniettabile o per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP).

Non pertinente.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

25A01033

DETERMINA 6 febbraio 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del vaccino meningococcico coniugato del gruppo A, C, W135 e Y, «Menveo». (Determina n. 196/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento

recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembre 2024 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° novembre 2024 al 30 novembre 2024 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 13 - 17 gennaio 2025;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

MENVEO

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio online https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni.

MENVEO.

Codice ATC - Principio attivo: J07AH08 Vaccino meningococcico coniugato del gruppo A, C, W135 e Y.

Titolare: GSK Vaccines S.r.l.

Cod. procedura: EMEA/H/C/001095/X/0119.

GUUE: 30 dicembre 2024.

Indicazioni terapeutiche.

«Menveo» è indicato per l'immunizzazione attiva di bambini (di età pari o superiore ai 2 anni), adolescenti e adulti a rischio di esposizione ai gruppi A, C, W-135 e Y di Neisseria meningitidis per prevenire l'insorgenza di patologie invasive.

L'uso di questo vaccino deve essere conforme alle raccomandazioni ufficiali.

Modo di somministrazione.

«Menveo» viene somministrato tramite iniezione intramuscolare, preferibilmente nel muscolo deltoide. Non deve essere somministrato per via intravascolare, sottocutanea o intradermica.

Devono essere utilizzate sedi d'iniezione distinte per somministrare più di un vaccino contemporaneamente.

Per istruzioni sulla preparazione del medicinale prima della somministrazione, vedere il paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/10/614/005 AIC: 039766050 /E In base 32: 15XL12 - 0.5 mL - Soluzione iniettabile - Uso intramuscolare - Flaconcino (vetro) 0,5 mL - 1 flaconcino.

EU/1/10/614/006 AIC: 039766062 /E In base 32: 15XL1G - 0.5 mL - Soluzione iniettabile - Uso intramuscolare - Flaconcino (vetro) 0,5 mL - 10 flaconcini.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Rilascio ufficiale dei lotti.

In conformità con l'articolo 114 della direttiva 2001/83/CE, il rilascio ufficiale dei lotti sarà affidato a un laboratorio di stato o a un laboratorio designato a tale scopo.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

25A01034

DETERMINA 6 febbraio 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di abaloparatide, «Eladynos». (Determina n. 197/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembre 2024 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° novembre 2024 al 30 novembre 2024 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 13 - 17 gennaio 2025;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La nuova confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

ELADYNOS

descritta in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio on-line https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni:

ELADYNOS

codice ATC - Principio attivo: H05AA04 - abaloparatide;

titolare: Theramex Ireland Limited;

cod. Procedura EMEA/H/C/005928/IB/0005;

GUUE 30 dicembre 2024.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'osteoporosi nelle donne in post-menopausa ad aumentato rischio di frattura (vedere paragrafo 5.1).

Modo di somministrazione

Solo per uso sottocutaneo.

La prima iniezione (o le prime iniezioni) somministrata(e) dalla paziente o dal *caregiver* deve/devono essere eseguita(e) sotto la guida di un operatore sanitario adeguatamente qualificato (vedere paragrafo 4.4). Le pazienti e/o i *caregiver* devono essere istruiti riguardo alla tecnica di somministrazione sottocutanea di abaloparatide (vedere paragrafo 6.6). Ogni confezione contiene istruzioni per l'uso dettagliate per istruire le pazienti a un uso corretto della penna per iniezione.

Abaloparatide deve essere iniettato nella parte bassa dell'addome, e il sito di iniezione deve essere alternato ogni giorno. L'iniezione deve essere effettuata approssimativamente alla stessa ora ogni giorno.

Confezioni autorizzate:

EU/1/22/1706/002 - A.I.C.: 050465020 /E in base 32: 1J427W - 80 mcg / dose - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (in vetro) in penna preriempita 1,5 ml (2 mg/ml) - 3 penne preriempite.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, reumatologo, endocrinologo, ginecologo, geriatra, ortopedico, fisiatra, nefrologo (RRL).

25A01035
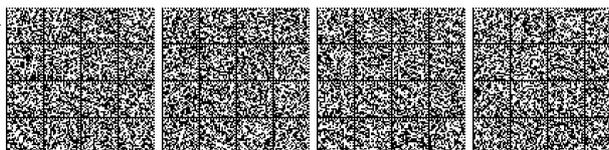
DETERMINA 6 febbraio 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di marstacimab, «Hympavzi». (Determina n. 198/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembre 2024 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° novembre 2024 al 30 novembre 2024 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione Scientifica ed Economica (CSE) di AIFA in data 13 – 17 gennaio 2025;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

HYMPAVZI

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - servizio *on-line*: https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione: HYMPAVZI.

Codice ATC - principio attivo: B02BX11 marstacimab.

Titolare: Pfizer Europe MA EEIG.

Cod. procedura EMEA/H/C/006240/0000.

G.U.U.E.: 30 dicembre 2024.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Hympavzi» è indicato per la profilassi di routine degli episodi di sanguinamento in pazienti di età pari o superiore a dodici anni e di peso pari o superiore a 35 kg, con:

emofilia A severa (*deficit* congenito di fattore VIII, FVIII < 1%) senza inibitori del fattore VIII oppure,

emofilia B severa (*deficit* congenito di fattore IX, FIX < 1%) senza inibitori del fattore IX.

Modo di somministrazione

Il trattamento deve essere iniziato sotto la supervisione di un operatore sanitario esperto nel trattamento dell'emofilia. Il trattamento deve essere iniziato in assenza di sanguinamento.

«Hympavzi» è solo per uso sottocutaneo.

«Hympavzi» è destinato all'uso sotto la guida di un operatore sanitario. Dopo una formazione adeguata sulla tecnica per eseguire un'iniezione sottocutanea, il paziente o il *caregiver* può iniettare il medicinale se un operatore sanitario lo ritiene appropriato.

Prima della somministrazione sottocutanea, «Hympavzi» può essere rimosso dal frigorifero e lasciato riscaldare a temperatura ambiente nella scatola per circa 15-30 minuti, lontano dalla luce solare diretta (vedere paragrafi 6.4 e 6.6). Il medicinale non deve essere riscaldato utilizzando una fonte di calore come acqua calda o microonde.

Le sedi consigliate per l'iniezione sono l'addome e la coscia. Se necessario, sono accettabili altre sedi. La somministrazione di «Hympavzi» nella parte superiore del braccio (solo siringa preriempita) e nei glutei (solo penna preriempita) deve essere eseguita esclusivamente da un *caregiver* o da un operatore sanitario. Il medicinale non deve essere somministrato in aree ossee o in cui la pelle è contusa, rossa, dolente o indurita, oppure in aree in cui sono presenti cicatrici o smagliature.

Per la dose di carico da 300 mg, ciascuna delle due iniezioni di «Hympavzi» da 150 mg deve essere somministrata in sedi di iniezione diverse.

Si raccomanda di ruotare la sede di iniezione ad ogni somministrazione.

«Hympavzi» non deve essere iniettato in una vena o in un muscolo.

Durante il trattamento con «Hympavzi», altri medicinali per somministrazione sottocutanea devono preferibilmente essere iniettati in sedi anatomiche diverse.

Per istruzioni complete sulla somministrazione del medicinale, vedere il paragrafo 6.6 e le «Istruzioni per l'uso» fornite alla fine del foglio illustrativo.

Confezioni autorizzate:

EU/1/24/1874/001 A.I.C.: 051757019 /E in base 32: 1KCHYV - 150 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 1 ml (150 mg/ml) - 1 siringa preriempita;

EU/1/24/1874/002 A.I.C.: 051757021 /E in base 32: 1KCHYX - 150 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) in penna preriempita 1 ml (150 mg/ml) - 1 penna preriempita.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio);

obbligo di condurre attività post-autorizzative.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	Tempistica
Studio di sicurezza post-autorizzativo per valutare la sicurezza di marstacimab nei pazienti affetti da emofilia A o B severa utilizzando dati del mondo reale nei registri dell'emofilia	

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ematologo, internista (RRL).

25A01036
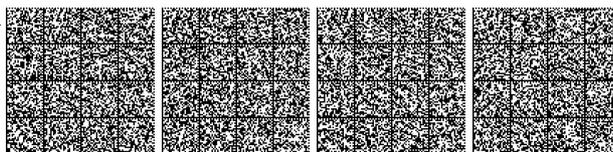
DETERMINA 13 febbraio 2025.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Baqsimi», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 221/2025).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 23/2020 del 28 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 80 del 26 marzo 2020, recante «Classificazione del medicinale per uso umano «Baqsimi» ai sensi dell'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189»;

Vista la domanda presentata in data 10 gennaio 2024 con la quale la Società Amphastar France Pharmaceuticals ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Baqsimi» (glucagone);

Visto il parere reso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta del 18-22 novembre 2024;

Vista la delibera n. 6 del 29 gennaio 2025 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BAQSIMI (glucagone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: trattamento dell'ipoglicemia severa nei pazienti pediatrici e adolescenti con diabete di tipo I in età scolare (4-19 anni); trattamento dell'ipoglicemia severa negli adulti con terapia insulinica che assumono almeno quattro somministrazioni giornaliere, ovvero che siano in trattamento con il microinfusore.

Confezione: 3 mg polvere nasale in contenitore monodose - A.I.C. n. 048407011/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 50,49.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 83,33.

È prevista una clausola di salvaguardia al raggiungimento del fatturato di 2,5 milioni di euro in dodici mesi, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Accordo novativo della determina AIFA n. 1214/2021 del 7 ottobre 2021, limitatamente alla confezione con A.I.C. 048407011/E, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 252 del 21 ottobre 2021 che, pertanto, si estingue *in parte qua*.

Resta ferma, quindi, la classificazione in fascia C della confezione con A.I.C. 048407023/E.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'Allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Baqsimi» (glucagone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 febbraio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

25A01110

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di zolpidem, «Zolpidem Sandoz».

Estratto determina AAM/PPA n. 105/2025 del 7 febbraio 2025

È autorizzata la variazione di tipo IAIN, B.II.e.5.a.1 con la conseguente immissione in commercio del medicinale ZOLPIDEM SANDOZ anche nella confezione di seguito indicata:

A.I.C.: 038001095 - «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/AL (codice base 32 147QG7).

Principio attivo: zolpidem.

Codice pratica: C1A/2023/1920.

Titolare A.I.C.: Società Sandoz S.p.a., codice fiscale 00795170158, con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Sturzo, 43 - 20154 Milano.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi

in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01007

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido alendronico sale sodico, «Alendronato Mylan Generics».

Estratto determina AAM/PPA n. 106/2025 del 7 febbraio 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *grouping* di variazione approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito dalle seguenti variazioni:

tipo II - B.II.b.1.e);

tipo IA - A.7) soppressione dei siti di fabbricazione per un principio attivo, un prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente (se precisato nel fascicolo): soppressione del sito di rilascio lotti McDermott Laboratories Limited T/A Gerard Laboratories, Ireland;

tipo IB - B.II.b.2.a);

tipo IA - B.II.b.2.a);

tipo IAIN - B.II.b.1.a);

tipo IAIN - B.II.b.1.b);

tipo IB - B.II.d.1.z) modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito: descrizione più accurata dell'apparenza del prodotto finito;

tipo IB - B.II.d.1.d);

tipo IB - B.II.d.1.d);

tipo IB - B.II.d.1.d);

tipo IB - B.II.d.1.d);

tipo IB - B.II.d.1.h);

tipo IA - B.II.d.2.a);

tipo IA - B.II.d.2.a);

tipo IA - B.II.d.2.a);

tipo IB - B.II.d.2.d);

tipo IB - B.II.d.2.d);

tipo IB - B.II.e.1.b.1) modifica del confezionamento primario del prodotto finito - modifica del tipo di contenitore o aggiunta di un nuovo contenitore - forme farmaceutiche solide, semisolide e liquide non sterili: aggiunta del blister in PVC;

tipo IA - B.II.e.1.a.1) modifica del confezionamento primario del prodotto finito - composizione qualitativa e quantitativa - forme farmaceutiche solide: sostituzione del contenitore in PP con il contenitore HDPE;

relativamente al medicinale ALENDRONATO MYLAN GENERICS (A.I.C. n. 037198) per le confezioni autorizzate all' immissione in commercio in Italia.

Vengono modificati i seguenti paragrafi degli stampati: 3, 6.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e 6 del foglio illustrativo.

Viene altresì modificata la descrizione del confezionamento che varia da contenitore PP a contenitore HDPE.

Le modifiche autorizzate degli stampati sono indicate nell'allegato alla determina di cui al presente estratto.

Codici pratica: VC2/2023/749.

Numero procedura: DK/H/0882/II/077/G.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., codice fiscale 13179250157, con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20, 20124 - Milano, Italia.

Stampati

1. Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina di cui al presente estratto.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01008

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Apixaban, «Elihib», cod. MCA/2022/160.

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 61 del 12 febbraio 2025

Procedura europea n. FI/H/1185/001-002/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ELIHIB, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: G.L. Pharma GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austria (AT).

Confezioni:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister al/pvc/pvdc - A.I.C. n. 050236013 (in base 10) 1HX2MF (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister al/pvc/pvdc - A.I.C. n. 050236025 (in base 10) 1HX2MT (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister al/pvc/pvdc - A.I.C. n. 050236037 (in base 10) 1HX2N5 (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister al/pvc/pvdc - A.I.C. n. 050236049 (in base 10) 1HX2NK (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/pvc/pvdc - A.I.C. n. 050236052 (in base 10) 1HX2NN (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al/pvc/pvdc - A.I.C. n. 050236064 (in base 10) 1HX2P0 (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister al/pvc/pvdc - A.I.C. n. 050236076 (in base 10) 1HX2PD (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister al/pvc/pvdc - A.I.C. n. 050236088 (in base 10) 1HX2PS (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/pvc/pvdc - A.I.C. n. 050236090 (in base 10) 1HX2PU (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 7 × 1 compresse in blister al/pvc/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050236102 (in base 10) 1HX2Q6 (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 10 × 1 compresse in blister al/pvc/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050236114 (in base 10) 1HX2QL (in base 32);
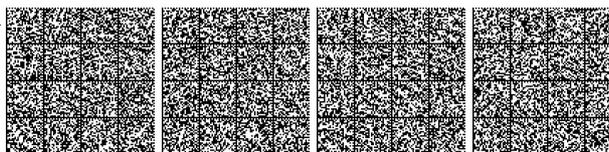
«2,5 mg compresse rivestite con film» 14 × 1 compresse in blister al/pvc/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050236126 (in base 10) 1HX2QY (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 20 × 1 compresse in blister al/pvc/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050236138 (in base 10) 1HX2RB (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 28 × 1 compresse in blister al/pvc/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050236140 (in base 10) 1HX2RD (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 30 × 1 compresse in blister al/pvc/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050236153 (in base 10) 1HX2RT (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 56 × 1 compresse in blister al/pvc/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050236165 (in base 10) 1HX2S5 (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 60 × 1 compresse in blister al/pvc/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050236177 (in base 10) 1HX2SK (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 100 × 1 compresse in blister al/pvc/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050236189 (in base 10) 1HX2SX (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister al/pvc/pvdc - A.I.C. n. 050236191 (in base 10) 1HX2SZ (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister al/pvc/pvdc - A.I.C. n. 050236203 (in base 10) 1HX2TC (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister al/pvc/pvdc - A.I.C. n. 050236215 (in base 10) 1HX2TR (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister al/pvc/pvdc - A.I.C. n. 050236227 (in base 10) 1HX2U3 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/pvc/pvdc - A.I.C. n. 050236239 (in base 10) 1HX2UH (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al/pvc/pvdc - A.I.C. n. 050236241 (in base 10) 1HX2UK (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister al/pvc/pvdc - A.I.C. n. 050236254 (in base 10) 1HX2UY (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister al/pvc/pvdc - A.I.C. n. 050236266 (in base 10) 1HX2VB (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/pvc/pvdc - A.I.C. n. 050236278 (in base 10) 1HX2VQ (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 7 × 1 compresse in blister al/pvc/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050236280 (in base 10) 1HX2VS (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 10 × 1 compresse in blister al/pvc/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050236292 (in base 10) 1HX2W4 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 14 × 1 compresse in blister al/pvc/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050236304 (in base 10) 1HX2WJ (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 20 × 1 compresse in blister al/pvc/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050236316 (in base 10) 1HX2WW (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 × 1 compresse in blister al/pvc/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050236328 (in base 10) 1HX2X8 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 30 × 1 compresse in blister al/pvc/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050236330 (in base 10) 1HX2XB (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 56 × 1 compresse in blister al/pvc/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050236342 (in base 10) 1HX2XQ (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 60 × 1 compresse in blister al/pvc/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050236355 (in base 10) 1HX2Y3 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 100 × 1 compresse in blister al/pvc/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050236367 (in base 10) 1HX2YH (in base 32).

Principio attivo: apixaban.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Pharmadox Healthcare Ltd. KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA 3000, Malta;

Adalvo Limited - Malta Life Sciences Park, Building 1, Level 4, Sir Temi Zammit Buildings, San Gwann, SGN 3000, Malta.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate con il dosaggio da 2,5 mg è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiochirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi.

Per tutte le confezioni sopra indicate con il dosaggio da 5 mg è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiochirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi.

Fatto salvo quanto previsto dalla nota AIFA 97 per l'indicazione FANV.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle
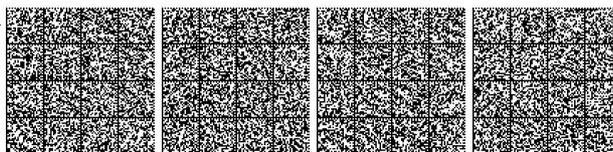
caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive* 2001/83/EC» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi RCP, FI ed etichette, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate - liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (*Heads of Medicines Agencies*), MRI *Product Index*» - sono soggetti alla preventiva approvazione del competente Ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 23 maggio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01088

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levofloxacina Sun».

Con la determina n. aRM - 29/2025 - 3230 del 10 febbraio 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: LEVOFLOXACINA SUN.

Confezioni:

040250096 - «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

040250084 - «500 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

040250072 - «500 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

040250060 - «500 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL;

040250058 - «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

040250045 - «250 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

040250033 - «250 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

040250021 - «250 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

040250019 - «250 mg compresse rivestite con film" 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A01089

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cabazitaxel Mylan Pharma».

Con la determina n. aRM - 30/2025 - 2322 del 10 febbraio 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Mylan S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: CABAZITAXEL MYLAN PHARMA.

Confezione: A.I.C. n. 049992011.

Descrizione: «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 3 ml.

Confezione: A.I.C. n. 049992023.

Descrizione: «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 3 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A01090

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alendronato e Colecalciferolo Aristo».

Con la determina n. aRM - 31/2025 - 3773 del 12 febbraio 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Aristo Pharma GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ALENDRONATO E COLECALCIFEROLO ARISTO.

Confezione: A.I.C. n. 044579047.

Descrizione: «70 mg/5.600 U.I. compresse» 12 compresse in blister PA/AL/PVC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 044579035.

Descrizione: «70 mg/5.600 U.I. compresse» 4 compresse in blister PA/AL/PVC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 044579023

Descrizione: «70 mg/2.800 U.I compresse» 12 compresse in blister PA/AL/PVC-AL.

Confezione: A.I.C. n. 044579011.
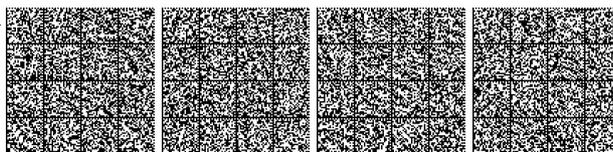
Descrizione: «70 mg/2.800 U.I. compresse» 4 compresse in blister PA/AL/PVC-AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A01091

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLE MARCHE

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 7, comma 4, decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto elencata impresa con determinazione dirigenziale regolazione del mercato, n. atto 2025000084 del 10 febbraio 2025, è stato cancellato dal registro dei metalli preziosi il marchio di identificazione n. 13FM.

Remaf di Marangoni Gianni - codice fiscale MRN GNN 60T30 D542W - Rea 196576, con sede legale nel Comune di Porto San Giorgio in via G. B. Morgagni n. 29 - remafdimarangoni@pec.it - marchi di identificazione n. 13FM.

25A01076

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO – BELLUNO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa sotto specificata, già assegnataria del marchio di seguito indicato, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso-Belluno in quanto ha cessato l'attività ed ha provveduto alla riconsegna del punzone in dotazione che è stato deformato in ufficio alla presenza del consegnante.

Marchio	Denominazione	Sede	Determinazione dirigente Area
228TV	Murru Pierfilippo	Castelfranco Veneto (TV)	n. 4 del 4 febbraio 2025

25A01010

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa sotto specificata, già assegnataria del marchio di seguito indicato, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso-Belluno in quanto ha cessato l'attività ed ha provveduto alla riconsegna del punzone in dotazione che è stato deformato in ufficio alla presenza del consegnante.

Marchio	Denominazione	Sede	determinazione dirigente Area
221TV	Gatti Giacomo	Treviso (TV)	n. 5 del 05/02/2025

25A01011

CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA-PRATO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa «Michelotti Giovanni» con sede legale in Buggiano (PT) corso Indipendenza n. 112 C, esercente attività di «fabbricazione oggetti di gioielleria oreficeria di metalli preziosi o rivestiti» presso la sede, già assegnataria del marchio di identificazione «46 PT», è stata cancellata d'ufficio dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione (il marchio è stato ritirato) con determinazione dirigenziale n. 003/2025 dell'8 gennaio 2025.

La suddetta impresa ha avuto in dotazione un punzone incavo di misura 0,6 mm x 1,8 mm, restituito in data 12 febbraio 2025.

25A01094

CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi «10AO», ha trasferito la sede legale presso altra provincia, pertanto, la Camera valdostana delle imprese e delle professioni di Aosta ha ritirato il suddetto marchio e ha cancellato l'impresa dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi con determinazione n. 12 del 7 febbraio 2025 del dirigente dell'Area regolazione del mercato, promozione e provveditorato. I punzoni in dotazione all'impresa sono stati riconsegnati all'Ufficio metrico di Aosta.

Numero marchio	Denominazione	Sede
AO 10	F.B. Aurum S.r.l.	via Marco Antonio Colonna 12 CAP 20125 Milano (MI)

25A01009
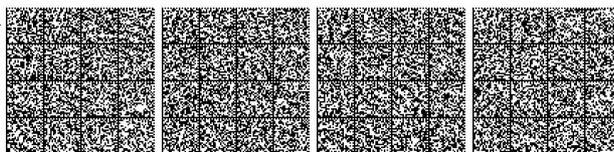
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Revoca della sospensione temporanea all'impiego nelle attività estrattive di taluni prodotti intestati alla società Weatherford Mediterranea S.p.a. tramite revoca della sospensione temporanea dell'iscrizione degli stessi dall'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

Si comunica ai sensi del decreto ministeriale 6 febbraio 2018, che a seguito del decreto dirigenziale datato 12 febbraio 2025, per i seguenti prodotti, indicati con denominazione e relativo codice MAP nella tabella sottostante, si emanano i seguenti avvisi:

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore /utilizzatore	Avviso
Fireline 8/40 RDX LS	2F 2057	DNC		WEM		Revoca della sospensione temporanea dall'elenco del prodotto in titolo alla società Weatherford Mediterranea S.p.a.
Fireline 17/80 RDX LS	2F 2058	DNC		WEM		Revoca della sospensione temporanea dall'elenco del prodotto in titolo alla società Weatherford Mediterranea S.p.a.

Il decreto dirigenziale datato 12 febbraio 2025 nella stesura completa e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto, sono pubblicati all'indirizzo web: https://unmig.mase.gov.it/sicurezza/attivita-per-la-sicurezza/elenco-degli-esplosivi

25A01092

Adozione del decreto 8 ottobre 2024, con il quale viene avviato il processo per l'attivazione degli investimenti previsti dalla priorità 2 «Promuovere le energie rinnovabili» del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale nell'ambito delle politiche di coesione del periodo 2021-2027.

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in attuazione all'art. 33, comma 1, del decreto-legislativo n. 60 del 7 maggio 2024, in data 8 ottobre 2024 ha adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il provvedimento con il quale viene avviato il processo per l'attivazione degli investimenti previsti dalla priorità 2 «Promuovere le energie rinnovabili» del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale nell'ambito delle politiche di coesione del periodo 2021-2027.

Il provvedimento individua i criteri di selezione per sostenere, con un importo complessivo di 1.062 milioni di euro, le imprese di tutte le dimensioni per la realizzazione di interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili e gli interventi finalizzati ad incrementare la capacità della rete elettrica nazionale di accogliere quote crescenti di energia da FER.

Il provvedimento nella versione integrale, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/PIF/dm_341_08-10-2024.pdf

25A01107

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende della società «P Fiduciaria S.r.l.», in forma abbreviata «P FID S.r.l.», in Torino.

Con d.d. 11 febbraio 2025, emanato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto direttoriale 7 dicembre 2012, alla società «P Fiduciaria S.r.l.», in forma abbreviata «P FID S.r.l.», con sede legale in Torino (TO), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 10745320019, è dichiarata decaduta su istanza della società a seguito di cessazione del ramo d'azienda e relativa modifica dell'oggetto sociale privo dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende e contestuale variazione della denominazione sociale in «P Holding S.r.l.».

25A01093

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-042) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.